

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1180 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (17CE1853).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1181 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (17CE1854).....</u>	Pag. 30
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (17CE1855).....</u>	Pag. 74
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (17CE1856).....</u>	Pag. 100
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (17CE1857).....</u>	Pag. 103
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (17CE1858).....</u>	Pag. 113
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (17CE1859).....</u>	Pag. 131



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1860) Pag. 134

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188 della Commissione, del 3 luglio 2017, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1861) Pag. 168

Decisione n. 1/2017 del Comitato misto per l'agricoltura, del 22 giugno 2017, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/1189] (17CE1862) Pag. 185

Publicati nel n. L 171 del 4 luglio 2017

Decisione (UE) 2017/1190 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo all'adozione del suo regolamento interno (17CE1863) Pag. 238

Decisione (UE) 2017/1191 del Consiglio, del 16 giugno 2017, che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia (17CE1864) Pag. 245

Decisione (UE) 2017/1192 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (17CE1865) Pag. 247

Decisione (PESC) 2017/1193 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (17CE1866) Pag. 249

Decisione (PESC) 2017/1194 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2013/354/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (17CE1867) Pag. 250


Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (17CE1868) Pag. 251

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1196 della Commissione, del 3 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4432] (17CE1869) Pag. 253

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1197 della Commissione, del 3 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2012/340/UE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base [notificata con il numero C(2017) 4442] (17CE1870) Pag. 267

Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21) (17CE1871) Pag. 269

Publicati nel n. L 172 del 5 luglio 2017



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GUL 296 del 12 novembre 2015) (17CE1872)..... Pag. 273


Rettifica della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GUL 15 del 21 gennaio 1998) (17CE1873)..... Pag. 273

Publicati nel n. L 172 del 5 luglio 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1180 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11;

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli ⁽⁴⁾ e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
- (4) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca su cui tali misure andrebbero ad influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GUL 164 del 25.6.2008, pag. 19).


⁽⁴⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL 20 del 26.1.2010, pag. 7).



- (5) Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/118 ⁽¹⁾ che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in determinate zone del Mare del Nord.
- (6) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca, in qualità di Stato membro promotore, ha fornito alla Commissione e agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle ulteriori misure richieste, includendovi le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse.
- (7) Il 16 novembre 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in quattro ulteriori siti Natura 2000 danesi nel Kattegat. Tali misure comprendono il divieto di praticare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180).
- (8) La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere poiché incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È pertanto opportuno inserire nel regolamento delegato (UE) 2017/118 il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi pertinenti indicate nella raccomandazione comune. Le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione. Di conseguenza, è opportuno inserire in tale regolamento anche il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone pertinenti, indicate nella raccomandazione comune, in cui sono presenti scogliere che emettono gas.
- (9) Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP ⁽²⁾) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente raggiunti senza opportune misure atte ad evitare le attività di pesca in tali zone.
- (10) Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi nel controllo e nell'attuazione delle misure di conservazione all'interno dei siti interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, a mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e a creare le strutture necessarie a garantire il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). Le suddette misure possono includere l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggior frequenza la rispettiva posizione VMS ovvero di identificare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, così da risolvere i problemi rilevati dallo CSTEP.
- (11) La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio tenendo conto dell'attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Tali misure di controllo comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca e un monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi. Per integrare i dati VMS si ricorre anche al sistema di identificazione automatica.
- (12) È importante garantire la valutazione delle misure introdotte dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. La Danimarca, pertanto, dovrebbe procedere, al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a un'ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto dei divieti di pesca.
- (13) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
- (14) Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10).

⁽²⁾ stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

(1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Riesame

1. Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4:
 - (a) nelle zone 1(1), 1(2) e 1(3), quali definite nell'allegato I, e
 - (b) nelle zone da 2(1) a 2(2), quali definite nell'allegato II.
2. Entro il 31 luglio 2017 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1.
3. Entro il 31 ottobre 2018 gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4:
 - (a) nelle zone da 1(4) a 1(7), quali definite nell'allegato I, e
 - (b) nelle zone 2(22), 2(23) e 2(24), quali definite nell'allegato II.
4. Entro il 30 novembre 2018 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.»

(2) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

(3) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

(4) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


«ALLEGATO I

Coordinate delle zone 1**Zona 1(1):** Habitat n. 166, sito Natura 2000 n. 191 (codice UE: DK00VA248) Herthas Flak


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	57°39.422'	10°49.118'
2S	57°39.508'	10°49.602'
3S	57°39.476'	10°49.672'
4S	57°39.680'	10°50.132'
5S	57°39.312'	10°50.813'
6S	57°39.301'	10°51.290'
7S	57°38.793'	10°52.365'
8S	57°38.334'	10°53.201'
9S	57°38.150'	10°52.931'
10S	57°38.253'	10°52.640'
11S	57°37.897'	10°51.936'
12S	57°38.284'	10°51.115'
13S	57°38.253'	10°50.952'
14S	57°38.631'	10°50.129'
15S	57°39.142'	10°49.201'
16S	57°39.301'	10°49.052'
17S	57°39.422'	10°49.118'

Zona 1(2): Habitat n. 168, sito Natura 2000 n. 192 (codice UE: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	57°25.045'	11°6.757'
2S	57°26.362'	11°6.858'
3S	57°27.224'	11°9.239'
4S	57°26.934'	11°10.026'
5S	57°27.611'	11°10.938'
6S	57°28.053'	11°11.000'
7S	57°28.184'	11°11.547'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
8S	57°28.064'	11°11.808'
9S	57°28.843'	11°13.844'
10S	57°29.158'	11°15.252'
11S	57°29.164'	11°16.861'
12S	57°29.017'	11°17.266'
13S	57°29.080'	11°17.597'
14S	57°28.729'	11°18.494'
15S	57°28.486'	11°18.037'
16S	57°28.258'	11°18.269'
17S	57°27.950'	11°18.239'
18S	57°27.686'	11°18.665'
19S	57°27.577'	11°18.691'
20S	57°27.525'	11°18.808'
21S	57°27.452'	11°18.837'
22S	57°27.359'	11°18.818'
23S	57°26.793'	11°17.929'
24S	57°27.984'	11°15.500'
25S	57°27.676'	11°14.758'
26S	57°25.998'	11°17.309'
27S	57°25.946'	11°17.488'
28S	57°26.028'	11°17.555'
29S	57°26.060'	11°17.819'
30S	57°26.011'	11°18.360'
31S	57°25.874'	11°18.666'
32S	57°25.683'	11°18.646'
33S	57°25.417'	11°18.524'
34S	57°25.377'	11°18.408'
35S	57°25.330'	11°18.039'
36S	57°25.175'	11°17.481'
37S	57°24.928	11°17.579'
38S	57°24.828'	11°17.366'
39S	57°24.891'	11°17.049'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
40S	57°25.128'	11°17.118'
41S	57°25.249'	11°16.721'
42S	57°25.211'	11°16.592'
43S	57°25.265'	11°16.162'
44S	57°25.170'	11°15.843'
45S	57°25.245'	11°15.562'
46S	57°25.208'	11°15.435'
47S	57°25.278'	11°15.083'
48S	57°25.462'	11°15.059'
49S	57°25.517'	11°15.007'
50S	57°25.441'	11°14.613'
51S	57°25.610'	11°14.340'
52S	57°25.630'	11°14.119'
53S	57°25.629'	11°13.827'
54S	57°25.738'	11°13.658'
55S	57°25.610'	11°13.392'
56S	57°25.625'	11°13.176'
57S	57°25.933'	11°12.379'
58S	57°25.846'	11°11.959'
59S	57°25.482'	11°12.956'
60S	57°25.389'	11°13.083'
61S	57°25.221'	11°13.212'
62S	57°25.134'	11°13.221'
63S	57°25.031'	11°13.077'
64S	57°25.075'	11°12.751'
65S	57°24.817'	11°12.907'
66S	57°24.747'	11°12.862'
67S	57°24.616'	11°13.229'
68S	57°24.549'	11°13.240'
69S	57°24.347'	11°13.093'
70S	57°24.256'	11°13.288'
71S	57°24.145'	11°13.306'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
72S	57°24.051'	11°13.138'
73S	57°23.818'	11°13.360'
74S	57°23.649'	11°13.280'
75S	57°23.553'	11°13.260'
76S	57°23.432'	11°13.088'
77S	57°23.416'	11°12.861'
78S	57°23.984'	11°9.081'
79S	57°25.045'	11°6.757'

Zona 1(3): Habitat n. 167, sito Natura 2000 n. 207 (codice UE: DK00VA299) Lysegrund

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	56°19.367'	11°46.017'
2S	56°18.794'	11°48.153'
3S	56°17.625'	11°48.541'
4S	56°17.424'	11°48.117'
5S	56°17.864'	11°47.554'
6S	56°17.828'	11°47.265'
7S	56°17.552'	11°47.523'
8S	56°17.316'	11°47.305'
9S	56°17.134'	11°47.260'
10S	56°16.787'	11°46.753'
11S	56°16.462'	11°46.085'
12S	56°16.455'	11°43.620'
13S	56°17.354'	11°42.671'
14S	56°18.492'	11°42.689'
15S	56°18.950'	11°41.823'
16S	56°19.263'	11°41.870'
17S	56°19.802'	11°40.939'
18S	56°19.989'	11°41.516'
19S	56°18.967'	11°43.600'
20S	56°19.460'	11°44.951'
21S	56°19.367'	11°46.017'



Zona 1(4): Habitat n. 169, sito Natura 2000 n. 193 (codice UE: DK00VA250) Store Middelgrund


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	56°34.52'	12°2.208'
1	56°34.612'	12°2.136'
1	56°35.19'	12°2.285'
1	56°35.474'	12°2.817'
1	56°35.465'	12°4.468'
1	56°35.233'	12°5.415'
1	56°33.428'	12°6.808'
1	56°32.915'	12°5.233'
1	56°31.324'	12°4.355'
1	56°31.318'	12°2.235'

Zona 1(5): Habitat n. 204, sito Natura 2000 n. 204 (codice UE: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	56°11.54'	11°11.308'
1	56°12.748'	11°11.412'
1	56°12.977'	11°11.076'
1	56°13.812'	11°11.019'
1	56°14.318'	11°11.153'
1	56°16.409'	11°12.95'
1	56°16.553'	11°13.137'
1	56°16.645'	11°13.574'
1	56°17.029'	11°14.117'
1	56°17.401'	11°14.234'
1	56°17.495'	11°14.355'
1	56°17.543'	11°15.095'
1	56°17.511'	11°15.328'
1	56°17.047'	11°15.456'
1	56°16.571'	11°14.971'
1	56°16.555'	11°14.611'
1	56°15.931'	11°14.504'
1	56°15.479'	11°14.11'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	56°14.679'	11°14.013'
1	56°14.193'	11°14.207'
1	56°12.565'	11°13.067'
1	56°11.523'	11°13.443'
1	56°11.247'	11°14.042'
1	56°10.105'	11°13.247'
1	56°9.516'	11°11.983'
1	56°9.417'	11°11.258'
1	56°9.476'	11°10.556'
1	56°8.737'	11°8.954'
1	56°8.756'	11°8.568'
1	56°9.334'	11°8.269'
1	56°9.907'	11°8.446'
1	56°9.914'	11°9.319'
1	56°10.4'	11°10.654'
1	56°10.362'	11°11.298'
1	56°10.805'	11°11.88'
1	56°11.184'	11°11.956'
2	56°20.985'	11°22.005'
2	56°20.367'	11°19.136'
2	56°19.547'	11°17.294'
2	56°18.7'	11°15.982'
2	56°18.724'	11°18.399'
2	56°20.817'	11°20.511'
2	56°18.27'	11°17.204'
2	56°18.629'	11°17.695'
2	56°18.078'	11°16.411'
2	56°18.7'	11°15.982'
2	56°20.257'	11°22.733'
2	56°20.13'	11°22.319'
2	56°19.134'	11°18.983'




Zona 1(6): Habitat n. 09, sito Natura 2000 n. 09 (codice UE: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	57°16.590'	11°14.495'
1	57°16.256'	11°14.59'
1	57°16.169'	11°14.409'
1	57°16.169'	11°14.209'
1	57°16.677'	11°12.483'
1	57°17.116'	11°12.001'
1	57°16.556'	11°13.269'
1	57°17.591'	11°12.392'
1	57°17.86'	11°13.122'
1	57°17.55'	11°13.861'
7	57°5.371'	11°20.659'
7	57°6.381'	11°21.944'
7	57°5.91'	11°22.787'
7	57°5.18'	11°22.809'
7	57°8.174'	11°16.527'
7	57°8.68'	11°18.549'
7	57°7.534'	11°20.441'
7	57°6.804'	11°20.398'
7	57°5.816'	11°19.63'
7	57°6.634'	11°17.078'
7	57°8.174'	11°16.527'
7	57°4.903'	11°22.463'
8	57°9.615'	11°17.231'
8	57°10.129'	11°13.882'
8	57°2.822'	11°17.65'
8	57°11.948'	11°12.687'
8	57°12.088'	11°11.741'
8	57°10.658'	11°12.883'
8	57°3.599'	11°17.885'
8	57°5.012'	11°16.909'
8	57°8.004'	11°13.522'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
8	57°9.202'	11°17.358'
8	57°1.939'	11°16.417'
8	57°1.962'	11°14.827'
8	57°0.983'	11°14.342'
8	57°1.274'	11°10.035'
8	57°2.903'	11°6.783'
8	57°9.434'	11°17.472'
8	57°3.496'	11°7.083'
8	57°2.717'	11°11.757'
8	57°4.945'	11°9.468'
8	57°6.501'	11°10.111'
8	57°10.612'	11°11.461'
8	57°11.716'	11°11.244'
8	57°12.088'	11°11.741'
8	57°3.177'	11°6.659'
10	57°6.231'	11°8.031'
10	57°5.661'	11°7.912'
10	57°6.118'	11°6.363'
10	57°5.32'	11°6.254'
10	57°4.912'	11°6.315'
10	57°4.942'	11°7.2'
10	57°7.305'	11°6.688'
10	57°7.293'	11°5.893'
10	57°7.147'	11°7.866'
10	57°7.293'	11°5.893'
10	57°6.946'	11°5.845'
11	57°5.31'	10°59.197'
11	57°4.371'	10°56.279'
11	57°3.443'	10°58.93'
11	57°6.547'	11°1.968'
11	57°1.808'	10°58.496'
11	57°1.597'	10°57.823'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
11	57°2.366'	10°53.025'
11	57°4.236'	11°5.614'
11	57°2.764'	10°51.91'
11	57°7.571'	11°4.806'
11	57°7.936'	11°3.651'
11	57°7.953'	11°2.667'
11	57°7.198'	11°5.634'
11	57°6.366'	10°52.893'
11	57°4.98'	10°50.473'
11	57°3.356'	10°51.401'
11	57°7.443'	10°58.998'
11	57°7.198'	11°5.634'
11	57°6.471'	11°5.125'
11	57°6.751'	11°2.224'
11	57°3.535'	11°5.08'
11	57°4.354'	10°59.94'

Zona 1(7): Habitat n. 20, sito Natura 2000 n. 20 (codice UE: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	57°25.564'	11°1.008'
1	57°25.474'	11°1.727'
1	57°25.29'	11°1.947'
1	57°24.992'	11°1.863'
1	57°24.724'	11°1.233'
1	57°24.785'	11°0.981'
1	57°25.008'	11°0.467'
1	57°24.837'	11°0.331'
1	57°24.813'	11°0.153'
1	57°24.837'	10°59.992'
1	57°24.927'	10°59.909'
1	57°25.004'	10°59.935'
1	57°25.223'	11°0.27'
1	57°25.564'	11°1.008'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	57°25.12'	11°1.924'
17	57°20.061'	11°2.851'
17	57°19.734'	11°0.84'
17	57°19.812'	11°0.697'
17	57°19.891'	11°0.335'
17	57°19.621'	10°59.763'
17	57°19.398'	10°59.772'
17	57°19.174'	11°0.903'
17	57°19.579'	11°3.014'
17	57°19.776'	11°3.182'
17	57°19.912'	11°3.156'
17	57°20.061'	11°2.851'
18	57°22.145'	10°57.371'
18	57°20.103'	10°55.273'
18	57°22.57'	10°57.338'
18	57°22.66'	10°56.892'
18	57°21.115'	10°55.086'
18	57°22.634'	10°56.392'
18	57°19.757'	10°54.713'
18	57°20.042'	10°54.207'
18	57°22.512'	10°55.648'
18	57°21.238'	10°53.014'
18	57°21.634'	10°53.434'
18	57°22.151'	10°54.627'
18	57°21.263'	10°55.473'
18	57°21.169'	10°56.585'
18	57°20.831'	10°53.127'
19	57°22.957'	11°4.239'
19	57°22.64'	11°4.987'
19	57°21.687'	11°5.546'
19	57°21.85'	11°6.385'
19	57°21.559'	11°6.792'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
19	57°21.026'	11°6.641'
19	57°20.663'	11°6.423'
19	57°20.435'	11°6.035'
19	57°20.219'	11°4.913'
19	57°20.173'	11°3.355'
19	57°20.351'	11°1.386'
19	57°20.676'	10°59.222'
19	57°20.968'	10°59.072'
19	57°21.64'	10°59.792'
19	57°22.075'	10°58.079'
19	57°22.814'	10°57.873'
19	57°23.349'	10°58.116'
19	57°23.44'	10°59.169'
19	57°23.291'	11°1.892'
19	57°23.44'	10°59.169'»



ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Coordinate delle zone 2

Zona 2(1): Habitat n. 166, sito Natura 2000 n. 191 (codice UE: DK00VA248) zona di scogliere che emettono gas di Herthas Flak

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1B	57°38.334'	10°53.201'
2B	57°38.15'	10°52.931'
3B	57°38.253'	10°52.64'
4B	57°38.237'	10°52.15'
5B	57°38.32'	10°51.974'
6B	57°38.632'	10°51.82'
7B	57°38.839'	10°52.261'
8B	57°38.794'	10°52.36'
9B	57°38.334'	10°53.201'

Zona 2(2): Habitat n. 168, sito Natura 2000 n. 192 (codice UE: DK00VA249) zona di scogliere che emettono gas di Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1B	57°27.496'	11°15.033'
2B	57°25.988'	11°17.323'
3B	57°25.946'	11°17.488'
4B	57°25.417'	11°18.524'
5B	57°25.377'	11°18.408'
6B	57°25.346'	11°18.172'
7B	57°25.330'	11°18.039'
8B	57°25.175'	11°17.481'
9B	57°24.928'	11°17.579'
10B	57°24.828'	11°17.366'
11B	57°24.891'	11°17.049'
12B	57°25.128'	11°17.118'
13B	57°25.249'	11°16.721'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
14B	57°25.211'	11°16.592'
15B	57°25.263'	11°16.177'
16B	57°25.170'	11°15.843'
17B	57°25.240'	11°15.549'
18B	57°26.861'	11°15.517'
19B	57°26.883'	11°14.998'
20B	57°27.496'	11°15.033'

Zona 2(3): BRATTEN 1.


Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1.1	58.54797	10.61234	58°32.87790'	10°36.74060'
1.2	58.54242	10.59708	58°32.54500'	10°35.82450'
1.3	58.57086	10.57829	58°34.25170'	10°34.69750'
1.4	58.57113	10.58584	58°34.26810'	10°35.15060'

Zona 2(4): BRATTEN 2.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
2.1	58.58333	10.70000	58°35.00000'	10°42.00000'
2.2	58.56370	10.70000	58°33.82200'	10°42.00000'
2.3	58.56834	10.68500	58°34.10000'	10°41.10000'
2.4	58.58333	10.67333	58°35.00000'	10°40.40000'

Zona 2(5): BRATTEN 3.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
3.1	58.55448	10.66622	58°33.26910'	10°39.97320'
3.2	58.53817	10.65876	58°32.29020'	10°39.52570'
3.3	58.56064	10.62589	58°33.63840'	10°37.55310'
3.4	58.58333	10.60196	58°35.00000'	10°36.11730'
3.5	58.58333	10.64007	58°35.00000'	10°38.40390'



Zona 2(6): BRATTEN 4.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
4.1	58.41829	10.56322	58°25.09750'	10°33.79350'
4.2	58.44104	10.54711	58°26.46240'	10°32.82670'
4.3	58.46111	10.53893	58°27.66680'	10°32.33610'
4.4	58.49248	10.55864	58°29.54890'	10°33.51860'
4.5	58.47846	10.58575	58°28.70790'	10°35.14500'
4.6	58.45570	10.60806	58°27.34200'	10°36.48350'
4.7	58.42942	10.58963	58°25.76550'	10°35.37770'

Zona 2(7): BRATTEN 5.


Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
5.1	58.46216	10.62166	58°27.72940'	10°37.29940'
5.2	58.48256	10.59473	58°28.95350'	10°35.68400'
5.3	58.50248	10.58245	58°30.14850'	10°34.94690'
5.4	58.50213	10.61104	58°30.12770'	10°36.66250'
5.5	58.47972	10.63392	58°28.78320'	10°38.03540'

Zona 2(8): BRATTEN 6.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
6.1	58.45450	10.49373	58°27.26970'	10°29.62370'
6.2	58.46727	10.47881	58°28.03640'	10°28.72850'
6.3	58.48976	10.46582	58°29.38550'	10°27.94900'
6.4	58.49126	10.47395	58°29.47550'	10°28.43730'
6.5	58.47369	10.50004	58°28.42150'	10°30.00260'
6.6	58.45435	10.49995	58°27.26080'	10°29.99710'

Zona 2(9): BRATTEN 7A.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7A.1	58.42132	10.53168	58°25.27900'	10°31.90080'
7A.2	58.41075	10.51853	58°24.64520'	10°31.11190'
7A.3	58.41982	10.50999	58°25.18910'	10°30.59960'



Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7A.4	58.44487	10.51291	58°26.69240'	10°30.77450'
7A.5	58.45257	10.52057	58°27.15410'	10°31.23410'
7A.6	58.44918	10.52936	58°26.95050'	10°31.76140'
7A.7	58.42423	10.52271	58°25.45370'	10°31.36260'

Zona 2(10): BRATTEN 7B.


Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7B.1	58.38556	10.51815	58°23.13340'	10°31.08930'
7B.2	58.39907	10.50486	58°23.94410'	10°30.29150'
7B.3	58.41075	10.51853	58°24.64520'	10°31.11190'
7B.4	58.42132	10.53168	58°25.27900'	10°31.90080'
7B.5	58.41613	10.54764	58°24.96810'	10°32.85830'
7B.6	58.38776	10.53394	58°23.26560'	10°32.03650'

Zona 2(11): BRATTEN 7C.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7C.1	58.32839	10.44780	58°19.70320'	10°26.86790'
7C.2	58.33196	10.43976	58°19.91750'	10°26.38560'
7C.3	58.34390	10.44579	58°20.63390'	10°26.74760'
7C.4	58.36412	10.46309	58°21.84690'	10°27.78530'
7C.5	58.39907	10.50486	58°23.94410'	10°30.29150'
7C.6	58.38556	10.51815	58°23.13340'	10°31.08930'
7C.7	58.38172	10.50243	58°22.90310'	10°30.14580'
7C.8	58.34934	10.46503	58°20.96020'	10°27.90180'
7C.9	58.33436	10.45233	58°20.06130'	10°27.13950'

Zona 2(12): BRATTEN 7D.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7D.1	58.32839	10.44780	58°19.70320'	10°26.86790'
7D.2	58.30802	10.43235	58°18.48120'	10°25.94100'
7D.3	58.31273	10.42636	58°18.76400'	10°25.58170'



Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7D.4	58.32300	10.43560	58°19.38030'	10°26.13580'
7D.5	58.33196	10.43976	58°19.91750'	10°26.38560'

Zona 2(13): BRATTEN 7E.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7E.1	58.30802	10.43235	58°18.48120'	10°25.94100'
7E.2	58.30260	10.42276	58°18.15610'	10°25.36540'
7E.3	58.30642	10.41908	58°18.38510'	10°25.14470'
7E.4	58.31273	10.42636	58°18.76400'	10°25.58170'

Zona 2(14): BRATTEN 8.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
8.1	58.35013	10.56697	58°21.00780'	10°34.01820'
8.2	58.35000	10.54678	58°21.00000'	10°32.80660'
8.3	58.36596	10.54941	58°21.95780'	10°32.96480'
8.4	58.36329	10.56736	58°21.79740'	10°34.04160'

Zona 2(15): BRATTEN 9A.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
9A.1	58.28254	10.48633	58°16.95260'	10°29.17970'
9A.2	58.28185	10.46037	58°16.91100'	10°27.62230'
9A.3	58.32814	10.47828	58°19.68840'	10°28.69670'
9A.4	58.32314	10.49764	58°19.38860'	10°29.85840'

Zona 2(16): BRATTEN 9B.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
9B.1	58.28254	10.49986	58°16.95260'	10°29.99170'
9B.2	58.30184	10.50257	58°18.11030'	10°30.15410'
9B.3	58.30128	10.51117	58°18.07690'	10°30.67040'
9B.4	58.28560	10.51374	58°17.13590'	10°30.82450'



Zona 2(17): BRATTEN 10.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
10.1	58.40548	10.47122	58°24.32870'	10°28.27330'
10.2	58.39710	10.45111	58°23.82620'	10°27.06670'
10.3	58.41923	10.45140	58°25.15390'	10°27.08390'
10.4	58.43279	10.45575	58°25.96770'	10°27.34510'
10.5	58.41816	10.46972	58°25.08960'	10°28.18310'

Zona 2(18): BRATTEN 11.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
11.1	58.44546	10.48585	58°26.72760'	10°29.15080'
11.2	58.43201	10.48224	58°25.92060'	10°28.93410'
11.3	58.44293	10.46981	58°26.57590'	10°28.18890'
11.4	58.46009	10.46709	58°27.60540'	10°28.02550'

Zona 2(19): BRATTEN 12.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
12.1	58.31923	10.39146	58°19.15400'	10°23.48740'
12.2	58.33421	10.41007	58°20.05280'	10°24.60400'
12.3	58.32229	10.41228	58°19.33750'	10°24.73680'
12.4	58.30894	10.39258	58°18.53660'	10°23.55460'

Zona 2(20): BRATTEN 13.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
13.1	58.53667	10.41500	58°32.20000'	10°24.90020'
13.2	58.55302	10.40684	58°33.18120'	10°24.41050'
13.3	58.55827	10.41840	58°33.49610'	10°25.10420'
13.4	58.54551	10.42903	58°32.73030'	10°25.74190'

Zona 2(21): BRATTEN 14.

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
14.1	58.26667	10.02858	58°16.00000'	10°1.71510'
14.2	58.51269	10.14490	58°30.76120'	10°8.69400'



Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
14.3	58.53608	10.18669	58°32.16510'	10°11.20140'
14.4	58.46886	10.23659	58°28.13140'	10°14.19520'
14.5	58.31137	10.26041	58°18.68210'	10°15.62490'
14.6	58.26667	10.16996	58°16.00000'	10°10.19740'

Zona 2(22): Habitat n. 169, sito Natura 2000 n. 193 (codice UE: DK00VA250) zona di scogliere che emettono gas di Store Middelgrund

Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-2	56°33.544'	12°6.298'
B-2	56°33.409'	12°5.528'
B-2	56°33.335'	12°5.519'
B-2	56°33.265'	12°5.575'
B-2	56°33.383'	12°6.519'
B-2	56°33.476'	12°5.629'
B-2	56°33.544'	12°6.298'
B-2	56°33.517'	12°6.446'
B-2	56°33.443'	12°6.52'
B-2	56°33.331'	12°6.476'
B-2	56°33.292'	12°6.396'
B-2	56°33.224'	12°5.717'

Zona 2(23): Habitat n. 09, sito Natura 2000 n. 09 (codice UE: DK00FX010) zona di scogliere che emettono gas di Strandenge på Læsø og havet syd herfor


Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-2	57°15.542'	10°45.194'
B-2	57°15.604'	10°45.344'
B-2	57°15.614'	10°45.557'
B-2	57°15.446'	10°45.761'
B-2	57°15.124'	10°45.67'
B-2	57°15.04'	10°45.438'
B-2	57°15.139'	10°45.208'
B-2	57°15.542'	10°45.194'
B-3	57°13.714'	10°46.124'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-3	57°13.788'	10°46.399'
B-3	57°13.53'	10°46.837'
B-3	57°13.421'	10°46.821'
B-3	57°13.233'	10°46.369'
B-3	57°13.225'	10°46.199'
B-3	57°13.305'	10°46.023'
B-3	57°13.714'	10°46.124'
B-4	57°13.175'	10°46.559'
B-4	57°13.298'	10°46.613'
B-4	57°13.37'	10°46.818'
B-4	57°13.286'	10°47.075'
B-4	57°13.115'	10°47.045'
B-4	57°13.069'	10°46.751'
B-5	57°15.382'	10°51.675'
B-5	57°15.132'	10°52.02'
B-5	57°15.382'	10°51.675'
B-5	57°15.401'	10°51.986'
B-5	57°15.271'	10°52.139'
B-5	57°15.13'	10°51.715'
B-5	57°15.246'	10°51.612'
B-6	57°15.146'	10°51.413'
B-6	57°15.265'	10°51.276'
B-6	57°15.276'	10°50.991'
B-6	57°15.007'	10°51.29'
B-6	57°15.276'	10°50.991'
B-6	57°15.123'	10°50.862'
B-6	57°15.011'	10°51.016'
B-9	57°7.285'	11°8.669'
B-9	57°7.256'	11°9.263'
B-9	57°6.929'	11°9.478'
B-9	57°6.675'	11°9.137'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-9	57°6.707'	11°8.498'
B-9	57°7.285'	11°8.669'
B-9	57°7.046'	11°8.343'
B-12	57°2.207'	10°57.537'
B-12	57°2.081'	10°57.168'
B-12	57°1.881'	10°57.05'
B-12	57°1.799'	10°57.111'
B-12	57°1.656'	10°57.457'
B-12	57°1.649'	10°57.5'
B-12	57°1.889'	10°58.494'
B-12	57°1.752'	10°58.311'
B-12	57°1.633'	10°57.929'
B-12	57°2.207'	10°57.537'
B-12	57°2.244'	10°58.141'
B-12	57°2.201'	10°58.248'
B-12	57°1.972'	10°58.528'
B-13	57°7.65'	11°2.894'
B-13	57°7.501'	11°3.03'
B-13	57°7.409'	11°3.539'
B-13	57°7.453'	11°3.718'
B-13	57°7.707'	11°3.935'
B-13	57°7.838'	11°3.837'
B-13	57°7.93'	11°3.614'
B-13	57°7.941'	11°3.373'
B-13	57°7.942'	11°3.31'
B-13	57°7.877'	11°3.093'
B-13	57°7.872'	11°3.077'
B-13	57°7.409'	11°3.258'
B-13	57°7.549'	11°3.894'
B-13	57°7.872'	11°3.077'
B-13	57°7.783'	11°2.965'
B-14	57°9.651'	11°16.75'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-14	57°9.202'	11°17.358'
B-14	57°9.528'	11°16.459'
B-14	57°9.348'	11°16.415'
B-14	57°9.528'	11°16.459'
B-14	57°9.649'	11°17.006'
B-14	57°9.434'	11°17.472'
B-14	57°9.615'	11°17.231'
B-14	57°9.182'	11°16.531'
B-14	57°9.094'	11°16.95'
B-15	57°7.089'	11°17.532'
B-15	57°7.014'	11°17.903'
B-15	57°6.837'	11°18.035'
B-15	57°6.683'	11°17.999'
B-15	57°6.522'	11°17.479'
B-15	57°6.605'	11°17.172'
B-15	57°6.698'	11°17.063'
B-15	57°6.778'	11°17.027'
B-15	57°6.793'	11°17.021'
B-15	57°6.905'	11°17.047'
B-15	57°7.033'	11°17.211'
B-15	57°6.57'	11°17.784'

Zona 2(24): Habitat n. 20, sito Natura 2000 n. 20 (codice UE: DK00FX257) zona di scogliere che emettono gas di Havet omkring Nordre Rønner


Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-3	57°26.016'	10°59.043'
B-3	57°25.683'	10°58.337'
B-3	57°25.906'	10°58.09'
B-3	57°26.191'	10°58.652'
B-4	57°26.23'	10°59.318'
B-4	57°26.357'	10°59.266'
B-4	57°26.375'	10°58.909'
B-4	57°26.097'	10°59.228'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-4	57°26.375'	10°58.909'
B-4	57°26.225'	10°58.796'
B-4	57°26.113'	10°58.93'
B-5	57°25.681'	10°58.575'
B-5	57°25.545'	10°58.468'
B-5	57°25.39'	10°58.583'
B-5	57°25.364'	10°58.894'
B-5	57°25.515'	10°59.05'
B-5	57°25.659'	10°58.968'
B-5	57°25.681'	10°58.575'
B-6	57°25.441'	10°57.453'
B-6	57°25.608'	10°57.415'
B-6	57°25.688'	10°57.605'
B-6	57°25.523'	10°57.957'
B-6	57°25.408'	10°57.813'
B-6	57°25.608'	10°57.415'
B-6	57°25.663'	10°57.895'
B-10	57°24.973'	10°53.21'
B-10	57°24.54'	10°53.719'
B-10	57°24.973'	10°53.21'
B-10	57°24.988'	10°53.482'
B-10	57°24.733'	10°54.043'
B-10	57°24.581'	10°53.99'
B-10	57°24.804'	10°53.132'
B-11	57°25.064'	10°54.588'
B-11	57°24.852'	10°54.493'
B-11	57°24.781'	10°54.874'
B-11	57°24.924'	10°55.053'
B-11	57°25.068'	10°54.936'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-11	57°25.064'	10°54.588'
B-12	57°24.739'	10°58.133'
B-12	57°24.878'	10°58.216'
B-12	57°24.992'	10°57.798'
B-12	57°24.996'	10°58.095'
B-12	57°24.85'	10°57.68'
B-12	57°24.732'	10°57.833'
B-13	57°23.058'	10°56.857'
B-13	57°23.205'	10°56.485'
B-13	57°22.944'	10°56.445'
B-13	57°23.205'	10°56.485'
B-13	57°23.089'	10°56.289'
B-13	57°22.94'	10°56.712'
B-13	57°23.197'	10°56.754'
B-14	57°23.821'	10°56.317'
B-14	57°23.538'	10°56.582'
B-14	57°23.821'	10°56.317'
B-14	57°23.59'	10°56.302'
B-14	57°23.694'	10°56.23'
B-14	57°23.675'	10°56.756'
B-14	57°23.828'	10°56.661'
B-15	57°23.393'	10°51.3'
B-15	57°23.455'	10°51.039'
B-15	57°23.561'	10°50.998'
B-15	57°23.684'	10°51.09'
B-15	57°23.514'	10°51.538'
B-15	57°23.677'	10°51.428'
B-16	57°22.969'	10°49.591'
B-16	57°22.921'	10°49.501'
B-16	57°22.816'	10°49.487'
B-16	57°22.735'	10°49.619'
B-16	57°22.722'	10°49.734'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-16	57°22.761'	10°49.938'
B-16	57°22.919'	10°49.988'
B-16	57°22.971'	10°49.841'
B-16	57°22.993'	10°49.718'
B-16	57°22.866'	10°49.475'
B-16	57°22.768'	10°49.538'
B-16	57°22.993'	10°49.718'
B-20	57°26.397'	10°56.392'
B-20	57°26.404'	10°56.415'
B-20	57°26.413'	10°56.446'
B-20	57°26.618'	10°57.292'
B-20	57°26.555'	10°57.383'
B-20	57°26.344'	10°56.29'
B-20	57°26.379'	10°56.352'
B-20	57°26.184'	10°56.277'
B-20	57°26.582'	10°56.907'
B-20	57°26.085'	10°57.231'
B-20	57°26.413'	10°56.446'
B-20	57°26.645'	10°57.215'
B-20	57°26.652'	10°57.129'
B-20	57°26.648'	10°57.08'
B-20	57°26.64'	10°57.025'
B-20	57°26.621'	10°56.973'
B-20	57°26.422'	10°56.555'
B-20	57°26.355'	10°56.912'
B-20	57°26.527'	10°56.881'
B-20	57°26.418'	10°56.49'
B-20	57°26.388'	10°56.369'
B-21	57°23.075'	11°2.044'
B-21	57°23.243'	11°1.61'
B-21	57°23.295'	11°1.816'
B-21	57°23.298'	11°1.827'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
B-21	57°23.293'	11°1.849'
B-21	57°23.256'	11°2.034'
B-21	57°23.163'	11°2.085'
B-21	57°23.023'	11°1.885'
B-21	57°23.037'	11°1.684'
B-21	57°23.132'	11°1.592'
B-21	57°23.243'	11°1.61'
B-22	57°25.491'	11°0.852'
B-22	57°25.562'	11°1.005'
B-22	57°25.564'	11°1.008'
B-22	57°25.541'	11°1.188'
B-22	57°25.298'	11°1.417'
B-22	57°25.54'	11°1.198'
B-22	57°25.232'	11°1.019'
B-22	57°25.383'	11°0.818'
B-22	57°25.424'	11°1.389'
B-22	57°25.202'	11°1.239'
B-23	57°25.302'	11°0.479'
B-23	57°25.254'	11°0.698'
B-23	57°25.165'	11°0.746'
B-23	57°24.837'	10°59.992'
B-23	57°25.302'	11°0.479'
B-23	57°25.241'	11°0.31'
B-23	57°25.223'	11°0.27'
B-23	57°25.004'	10°59.935'
B-23	57°24.927'	10°59.909'
B-23	57°24.813'	11°0.153'
B-23	57°24.837'	11°0.331'
B-23	57°25.008'	11°0.467'
B-23	57°25.075'	11°0.729'»



ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Coordinate della zona marina protetta di Bratten

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1 NV	58.58333	10.27120	58°35.00000'	10°16.27200'
2 NO	58.58333	10.70000	58°35.00000'	10°42.00000'
3 SO	58.26667	10.70000	58°16.00000'	10°42.00000'
4 SV	58.26667	10.02860	58°16.00000'	10°1.71600'
5 V	58.5127	10.14490	58°30.76200'	10°8.69400'»

17CE1853



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1181 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli ⁽⁴⁾ e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
- (4) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca su cui tali misure andrebbero a influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati.
- (5) Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/117 ⁽⁵⁾ che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (6) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Commissione e agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto informazioni pertinenti sulle ulteriori misure richieste, e segnatamente le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.


⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).



- (7) Il 30 novembre 2016 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera di altri tre siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico.
- (8) Le misure proposte comprendono il divieto di praticare attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e nelle zone cuscinetto che le circondano.
- (9) La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere poiché incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È pertanto opportuno includere nel regolamento delegato (UE) 2017/117 il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi in questione indicate nella raccomandazione comune.
- (10) Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽¹⁾ ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente raggiunti senza opportune misure atte a evitare le attività di pesca in tali zone.
- (11) Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi nel controllo e nell'attuazione delle misure di conservazione all'interno dei siti interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure appropriate, a mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e a creare le strutture necessarie a garantire il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). Le suddette misure possono includere l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggior frequenza la rispettiva posizione VMS ovvero di identificare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, così da risolvere i problemi rilevati dallo CSTEP.
- (12) La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio tenendo conto dell'attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Tali misure di controllo comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca e un monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi. Per integrare i dati VMS si ricorre anche al sistema di identificazione automatica.
- (13) È importante garantire la valutazione delle misure introdotte dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. La Danimarca, pertanto, dovrebbe procedere, al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a un'ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto dei divieti di pesca.
- (14) È necessario modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/117.
- (15) Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117

Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato:


- 1) all'articolo 2, la lettera c) è soppressa;
- 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Riesame

1. Entro il 30 giugno 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone da 1 a 7 quali definite nell'allegato.

⁽¹⁾ 2016-12_STECF 16-24 — JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf



2. Entro il 31 luglio 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1.
 3. Entro il 31 ottobre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone 8, 9 e 10 quali definite nell'allegato.
 4. Entro il 30 novembre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.;
- 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO


Zone di limitazione della pesca: coordinate delle zone di protezione delle scogliere

Zona 1: Habitat n. 205, sito Natura 2000 n. 205, (codice UE: DK00VA304) Munkegrund

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°57.190'	10°51.690'
2S	55°57.465'	10°51.403'
3S	55°57.790'	10°51.477'
4S	55°57.976'	10°52.408'
5S	55°57.985'	10°54.231'
6S	55°58.092'	10°54.315'
7S	55°58.092'	10°57.432'
8S	55°57.920'	10°57.864'
9S	55°57.526'	10°57.861'
10S	55°56.895'	10°57.241'
11S	55°57.113'	10°53.418'
12S	55°57.050'	10°53.297'
13S	55°57.100'	10°52.721'
14S	55°57.275'	10°52.662'
15S	55°57.296'	10°52.435'
16S	55°57.399'	10°52.244'
17S	55°57.417'	10°52.116'
18S	55°57.251'	10°52.121'
19S	55°57.170'	10°51.919'
20S	55°57.190'	10°51.690'

Zona 2: Habitat n. 174, sito Natura 2000 n. 198, (codice UE: DK00VA255) Hatterbarn

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°51.942'	10°49.294'
2S	55°52.186'	10°49.309'
3S	55°52.655'	10°49.509'
4S	55°52.676'	10°49.407'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
5S	55°52.892'	10°49.269'
6S	55°52.974'	10°49.388'
7S	55°53.273'	10°49.620'
8S	55°53.492'	10°50.201'
9S	55°53.451'	10°50.956'
10S	55°53.576'	10°51.139'
11S	55°53.611'	10°51.737'
12S	55°53.481'	10°52.182'
13S	55°53.311'	10°52.458'
14S	55°53.013'	10°52.634'
15S	55°52.898'	10°52.622'
16S	55°52.778'	10°52.335'
17S	55°52.685'	10°52.539'
18S	55°52.605'	10°52.593'
19S	55°52.470'	10°52.586'
20S	55°52.373'	10°52.724'
21S	55°52.286'	10°52.733'
22S	55°52.129'	10°52.572'
23S	55°52.101'	10°52.360'
24S	55°52.191'	10°52.169'
25S	55°51.916'	10°51.824'
26S	55°51.881'	10°51.648'
27S	55°51.970'	10°51.316'
28S	55°51.976'	10°51.064'
29S	55°52.325'	10°50.609'
30S	55°52.647'	10°50.687'
31S	55°52.665'	10°50.519'
32S	55°52.091'	10°50.101'
33S	55°51.879'	10°50.104'
34S	55°51.810'	10°49.853'
35S	55°51.790'	10°49.482'
36S	55°51.942'	10°49.294'




Zona 3: Habitat n. 172, sito Natura 2000 n. 196, (codice UE: DK00VA253) Ryggen

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°37.974'	10°44.258'
2S	55°37.942'	10°45.181'
3S	55°37.737'	10°45.462'
4S	55°37.147'	10°44.956'
5S	55°36.985'	10°45.019'
6S	55°36.828'	10°44.681'
7S	55°36.521'	10°44.658'
8S	55°36.527'	10°43.575'
9S	55°37.163'	10°43.663'
10S	55°37.334'	10°43.889'
11S	55°37.974'	10°44.258'

Zona 4: Habitat n. 175, sito Natura 2000 n. 199, (codice UE: DK00VA256) Broen

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°11.953'	11°0.089'
2S	55°12.194'	11°0.717'
3S	55°12.316'	11°0.782'
4S	55°12.570'	11°1.739'
5S	55°12.743'	11°1.917'
6S	55°12.911'	11°2.291'
7S	55°12.748'	11°2.851'
8S	55°12.487'	11°3.188'
9S	55°12.291'	11°3.088'
10S	55°12.274'	11°3.108'
11S	55°12.336'	11°3.441'
12S	55°12.023'	11°3.705'
13S	55°11.751'	11°2.984'
14S	55°11.513'	11°2.659'
15S	55°11.390'	11°2.269'
16S	55°11.375'	11°2.072'
17S	55°11.172'	11°1.714'
18S	55°11.069'	11°0.935'
19S	55°11.099'	11°0.764'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
20S	55°11.256'	11°0.588'
21S	55°11.337'	11°0.483'
22S	55°11.582'	11°0.251'
23S	55°11.603'	11°0.254'
24S	55°11.841'	11°0.033'
25S	55°11.953'	11°0.089'

Zona 5: Habitat n. 210, sito Natura 2000 n. 189, (codice UE: DK007X079) Ertholmene

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°19.496'	15°9.290'
2S	55°20.441'	15°9.931'
3S	55°20.490'	15°10.135'
4S	55°20.284'	15°10.690'
5S	55°20.216'	15°10.690'
6S	55°20.004'	15°11.187'
7S	55°19.866'	15°11.185'
8S	55°19.596'	15°11.730'
9S	55°19.820'	15°12.157'
10S	55°19.638'	15°12.539'
11S	55°19.131'	15°12.678'
12S	55°18.804'	15°11.892'
13S	55°18.847'	15°10.967'
14S	55°19.445'	15°9.885'
15S	55°19.387'	15°9.717'
16S	55°19.496'	15°9.290'

Zona 6: Habitat n. 209, sito Natura 2000 n. 209, (codice UE: DK00VA308) Davids Banke

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°20.167'	14°41.386'
2S	55°20.354'	14°40.754'
3S	55°21.180'	14°39.936'
4S	55°22.000'	14°39.864'
5S	55°22.331'	14°39.741'
6S	55°22.449'	14°39.579'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
7S	55°23.150'	14°39.572'
8S	55°23.299'	14°39.890'
9S	55°23.287'	14°40.793'
10S	55°23.011'	14°41.201'
11S	55°22.744'	14°41.206'
12S	55°22.738'	14°41.775'
13S	55°22.628'	14°42.111'
14S	55°22.203'	14°42.439'
15S	55°22.050'	14°42.316'
16S	55°21.981'	14°41.605'
17S	55°21.050'	14°41.818'
18S	55°20.301'	14°41.676'
19S	55°20.167'	14°41.386'

Zona 7: Habitat n. 212, sito Natura 2000 n. 212, (codice UE: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	54°57.955'	14°44.869'
2S	54°58.651'	14°41.755'
3S	54°59.234'	14°41.844'
4S	54°59.458'	14°43.025'
5S	54°59.124'	14°44.441'
6S	54°59.034'	14°44.429'
7S	54°58.781'	14°45.240'
8S	54°58.298'	14°45.479'
9S	54°58.134'	14°45.406'
10S	54°57.955'	14°44.869'

Zona 8: Habitat n. 261, sito Natura 2000 n. 252, (codice UE: DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	54°50.2'	14°22.77'
1	54°49.91'	14°22.5'
1	54°49.461'	14°21.831'
1	54°49.673'	14°21.203'
1	54°49.637'	14°21.172'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	54°49.229'	14°21.434'
1	54°49.075'	14°21.385'
1	54°48.736'	14°21.821'
1	54°48.324'	14°21.197'
1	54°48.321'	14°19.268'
1	54°48.368'	14°17.09'
1	54°48.233'	14°16.306'
1	54°48.262'	14°14.382'
1	54°47.997'	14°12.93'
1	54°48.802'	14°9.888'
1	54°58.281'	14°36.49'
1	54°56.959'	14°34.793'
1	54°56.816'	14°35.056'
1	54°50.283'	14°26.605'
1	54°50.368'	14°25.991'
1	54°50.479'	14°25.724'
1	54°50.586'	14°25.711'
1	54°50.655'	14°25.222'
1	54°50.573'	14°25.081'
1	54°50.599'	14°24.788'
1	54°50.704'	14°24.373'
1	54°50.553'	14°24.025'
1	54°50.576'	14°23.71'
1	54°50.735'	14°23.591'
1	54°50.778'	14°23.43'
1	54°50.898'	14°23.263'
1	54°51.248'	14°22.848'
1	54°51.607'	14°23.248'
1	54°51.733'	14°22.857'
1	54°51.174'	14°22.625'
1	54°50.784'	14°22.19'
1	54°50.561'	14°22.625'
1	54°51.407'	14°22.412'
1	54°54.127'	14°21.359'
1	54°48.802'	14°9.888'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	54°50.52'	14°12.125'
1	54°49.028'	14°13.925'
1	54°50.832'	14°16.266'
1	54°50.608'	14°16.808'
1	54°59.354'	14°31.369'
1	54°54.3'	14°22.661'
1	54°53.976'	14°23.554'
1	54°55.143'	14°25.105'
1	54°55.013'	14°26.378'
1	54°55.131'	14°26.576'
1	54°55.316'	14°28.098'
1	54°48.623'	14°10.252'
1	54°56.264'	14°28.778'
1	54°57.603'	14°30.03'
1	54°58.146'	14°28.954'
1	54°59.569'	14°30.82'
1	54°59.918'	14°32.115'
1	55°0.553'	14°30.644'
1	54°59.771'	14°29.605'
1	55°0.053'	14°29.042'
1	55°0.334'	14°29.386'
1	55°0.578'	14°28.837'
1	55°0.968'	14°29.355'
1	55°0.734'	14°29.839'
1	55°1.266'	14°30.639'
1	55°1.34'	14°31.374'
1	55°0.065'	14°33.739'
1	54°59.72'	14°33.79'
1	54°59.485'	14°34.193'
1	54°59.594'	14°35.129'
1	54°58.875'	14°36.417'
2	54°56.989'	14°20.483'
2	54°56.775'	14°21.031'
2	54°55.97'	14°20.005'
2	54°55.208'	14°19.918'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
2	54°54.614'	14°19.139'
2	54°54.842'	14°18.629'
2	54°55.423'	14°19.358'
2	54°56.232'	14°19.534'
2	54°56.989'	14°20.483'
3	54°59.065'	14°26.817'
3	54°57.764'	14°25.132'
3	54°57.984'	14°24.458'
3	54°57.971'	14°23.479'
3	54°57.233'	14°22.515'
3	54°57.285'	14°22.001'
3	54°57.922'	14°21.922'
3	54°58.045'	14°21.993'
3	54°58.098'	14°22.314'
3	54°57.983'	14°22.684'
3	54°58.736'	14°23.659'
3	54°58.606'	14°24.422'
3	54°58.706'	14°24.611'
3	54°58.485'	14°25.145'
3	54°59.305'	14°26.211'
3	54°59.065'	14°26.817'

Zona 9: Habitat n. 100, sito Natura 2000 n. 116, (codice UE: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1	55°25.438'	11°1.989'
1	55°25.601'	11°3.28'
1	55°24.903'	11°3.559'
1	55°24.649'	11°2.88'
1	55°24.439'	11°2.217'
1	55°25.119'	11°1.706'
1	55°25.438'	11°1.989'
1	55°24.619'	11°1.854'
2	55°25.419'	11°5.434'
2	55°25.184'	11°5.534'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
2	55°24.902'	11°5.54'
2	55°24.783'	11°5.26'
2	55°24.819'	11°5.086'
2	55°24.67'	11°4.593'
2	55°24.659'	11°4.042'
2	55°24.939'	11°3.703'
2	55°25.256'	11°4.045'
2	55°25.252'	11°4.428'
2	55°25.625'	11°4.901'
2	55°25.625'	11°4.901'
3	55°23.089'	11°0.437'
3	55°23.314'	11°0.64'
3	55°23.276'	11°1.024'
3	55°22.98'	11°1.046'
3	55°22.965'	11°0.658'
3	55°23.257'	11°0.451'
3	55°23.314'	11°0.64'
4	55°22.624'	11°0.355'
4	55°22.359'	11°0.259'
4	55°22.176'	10°59.661'
4	55°22.279'	10°59.321'
4	55°22.479'	10°59.184'
4	55°22.78'	10°59.978'
4	55°22.479'	10°59.184'
5	55°22.187'	11°6.828'
5	55°23.241'	11°5.892'
5	55°23.232'	11°6.815'
5	55°22.211'	11°6.834'
5	55°22.792'	11°6.766'
5	55°22.499'	11°7.033'
5	55°22.154'	11°6.932'
5	55°22.139'	11°6.882'
5	55°22.162'	11°6.84'
5	55°22.232'	11°6.814'
5	55°22.227'	11°6.789'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
5	55°22.195'	11°6.762'
5	55°22.107'	11°6.651'
5	55°22.049'	11°6.583'
5	55°21.901'	11°6.091'
5	55°21.759'	11°5.742'
5	55°21.822'	11°4.958'
5	55°21.98'	11°4.822'
5	55°22.383'	11°5.326'
5	55°22.671'	11°5.463'
5	55°22.87'	11°5.831'
5	55°23.241'	11°5.892'
6	55°23.116'	11°4.313'
6	55°23.116'	11°5.023'
6	55°22.97'	11°5.376'
6	55°22.783'	11°5.465'
6	55°22.4'	11°5.251'
6	55°22.211'	11°4.987'
6	55°22.085'	11°4.631'
6	55°21.815'	11°3.811'
6	55°21.865'	11°3.393'
6	55°21.955'	11°3.286'
6	55°22.125'	11°3.286'
6	55°22.426'	11°3.522'
6	55°22.771'	11°3.846'
6	55°23.116'	11°4.313'
6	55°22.56'	11°5.372'
7	55°20.632'	11°6.389'
7	55°20.646'	11°6.342'
7	55°20.638'	11°6.342'
7	55°20.616'	11°6.469'
7	55°20.514'	11°6.85'
7	55°20.61'	11°6.83'
7	55°20.627'	11°6.794'
7	55°20.613'	11°6.506'
7	55°20.682'	11°6.403'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
7	55°20.525'	11°6.027'
7	55°20.225'	11°5.564'
7	55°20.103'	11°5.659'
7	55°20.028'	11°5.906'
7	55°20.223'	11°6.516'
7	55°20.682'	11°6.403'
7	55°20.68'	11°6.641'
7	55°20.651'	11°6.771'
7	55°20.633'	11°6.767'
7	55°20.62'	11°6.51'
7	55°20.336'	11°5.695'
7	55°20.635'	11°6.49'
7	55°20.639'	11°6.446'
7	55°20.63'	11°6.436'
7	55°20.647'	11°6.362'
8	55°21.056'	10°56.562'
8	55°21.92'	10°59.68'
8	55°22.028'	10°59.909'
8	55°22.219'	11°0.087'
8	55°20.379'	10°58.507'
8	55°20.421'	10°58.837'
8	55°20.49'	10°59.106'
8	55°20.537'	10°59.268'
8	55°20.506'	10°59.374'
8	55°20.444'	10°59.385'
8	55°20.72'	11°0.843'
8	55°20.951'	11°1.385'
8	55°21.374'	11°1.777'
8	55°22.182'	11°2.048'
8	55°22.637'	11°1.948'
8	55°22.807'	11°1.442'
8	55°22.535'	11°0.65'
8	55°22.219'	11°0.087'
8	55°19.712'	10°59.605'
8	55°20.707'	10°55.772'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
8	55°20.044'	10°55.351'
8	55°19.074'	10°55.587'
8	55°19.01'	10°55.724'
8	55°18.926'	10°57.284'
8	55°18.978'	10°59.081'
8	55°20.044'	10°59.317'
8	55°19.963'	10°59.031'
8	55°19.878'	10°58.604'
8	55°19.765'	10°58.204'
8	55°19.669'	10°57.572'
8	55°19.673'	10°57.297'
8	55°19.475'	10°56.801'
8	55°19.53'	10°56.681'
8	55°19.683'	10°57.012'
8	55°19.784'	10°57.181'
8	55°19.882'	10°57.508'
8	55°20.129'	10°57.805'
8	55°20.382'	10°58.341'
10	55°19.539'	11°7.846'
10	55°19.464'	11°8.143'
10	55°19.348'	11°8.54'
10	55°19.237'	11°8.9'
10	55°19.249'	11°8.982'
10	55°19.134'	11°9.283'
10	55°19.063'	11°9.396'
10	55°18.886'	11°9.591'
10	55°18.843'	11°9.67'
10	55°18.724'	11°9.841'
10	55°17.958'	11°8.211'
10	55°17.881'	11°8.862'
10	55°17.714'	11°9.281'
10	55°17.648'	11°9.861'
10	55°17.477'	11°10.315'
10	55°17.239'	11°10.827'
10	55°17.114'	11°11.133'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
10	55°16.854'	11°11.197'
10	55°16.766'	11°11.324'
10	55°16.53'	11°11.452'
10	55°16.095'	11°12.308'
10	55°16.08'	11°12.453'
10	55°16.169'	11°12.654'
10	55°16.161'	11°12.723'
10	55°16.033'	11°12.904'
10	55°16.007'	11°13.144'
10	55°16.543'	11°13.644'
10	55°16.902'	11°13.73'
10	55°17.096'	11°13.51'
10	55°17.076'	11°13.064'
10	55°17.545'	11°13.235'
10	55°17.587'	11°13.017'
10	55°17.673'	11°12.6'
10	55°17.845'	11°12.322'
10	55°17.929'	11°12.155'
10	55°18.036'	11°11.762'
10	55°18.08'	11°11.607'
10	55°18.129'	11°11.477'
10	55°18.265'	11°11.005'
10	55°18.326'	11°10.851'
10	55°18.315'	11°10.591'
10	55°18.361'	11°10.416'
10	55°18.527'	11°10.156'
10	55°18.616'	11°10.002'
10	55°17.988'	11°11.987'
10	55°19.539'	11°7.846'
10	55°19.847'	11°6.941'
10	55°19.653'	11°5.987'
10	55°19.486'	11°5.827'
10	55°19.338'	11°5.889'
10	55°19.032'	11°6.271'
10	55°18.7'	11°6.298'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
10	55°18.633'	11°6.171'
10	55°18.155'	11°6.263'
10	55°18.056'	11°6.409'
10	55°17.965'	11°6.661'
10	55°17.843'	11°6.743'
10	55°17.755'	11°6.86'
10	55°17.682'	11°7.066'
10	55°17.682'	11°7.356'
10	55°17.736'	11°7.553'
10	55°17.835'	11°7.591'
10	55°17.937'	11°7.587'
12	55°13.037'	10°54.564'
12	55°13.099'	10°54.201'
12	55°12.975'	10°53.846'
12	55°12.738'	10°53.308'
12	55°12.528'	10°54.474'
12	55°12.431'	10°52.92'
12	55°12.291'	10°52.964'
12	55°12.204'	10°53.563'
12	55°13.099'	10°54.201'
12	55°12.27'	10°54.034'
12	55°12.934'	10°54.608'
13	55°12.001'	10°52.671'
13	55°11.988'	10°54.097'
13	55°11.946'	10°54.239'
13	55°11.675'	10°54.439'
13	55°11.172'	10°54.336'
13	55°11.088'	10°54.182'
13	55°11.241'	10°53.372'
13	55°11.541'	10°53.384'
13	55°11.584'	10°52.825'
13	55°11.107'	10°52.819'
13	55°10.944'	10°53.173'
13	55°10.431'	10°53.477'
13	55°10.324'	10°53.338'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
13	55°10.304'	10°52.808'
13	55°10.069'	10°52.688'
13	55°9.994'	10°52.053'
13	55°10.484'	10°51.781'
13	55°10.689'	10°51.872'
13	55°11.711'	10°51.901'
13	55°12.001'	10°52.671'
13	55°9.919'	10°52.511'
14	55°8.442'	10°53.135'
14	55°7.312'	10°53.026'
14	55°7.339'	10°52.24'
14	55°6.665'	10°52.011'
14	55°6.458'	10°51.873'
14	55°6.425'	10°51.644'
14	55°6.49'	10°51.431'
14	55°7.913'	10°51.552'
14	55°8.542'	10°51.629'
14	55°8.762'	10°51.987'
14	55°8.754'	10°52.343'
14	55°8.442'	10°53.135'
15	55°23.281'	10°45.868'
15	55°23.438'	10°46.899'
15	55°22.436'	10°48.264'
15	55°21.686'	10°48.96'
15	55°21.508'	10°50.307'
15	55°20.441'	10°51.066'
15	55°20.104'	10°51.73'
15	55°19.095'	10°52.473'
15	55°18.718'	10°52.328'
15	55°18.642'	10°51.7'
15	55°18.91'	10°51.124'
15	55°19.513'	10°50.867'
15	55°19.65'	10°49.615'
15	55°19.861'	10°48.606'
15	55°20.471'	10°48.321'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
15	55°21.046'	10°47.795'
15	55°21.568'	10°47.536'
15	55°22.25'	10°46.695'
15	55°22.534'	10°46.353'
15	55°22.816'	10°46.344'
15	55°22.948'	10°46.253'
15	55°23.281'	10°45.868'
16	55°17.047'	10°49.155'
16	55°16.79'	10°48.307'
16	55°15.961'	10°50.277'
16	55°15.729'	10°50.6'
16	55°15.396'	10°50.281'
16	55°15.076'	10°49.59'
16	55°14.69'	10°49.923'
16	55°14.26'	10°49.912'
16	55°13.484'	10°49.512'
16	55°13.171'	10°49.238'
16	55°13.008'	10°48.759'
16	55°13.052'	10°48.589'
16	55°13.187'	10°48.565'
16	55°13.412'	10°48.691'
16	55°13.514'	10°48.719'
16	55°13.598'	10°48.78'
16	55°13.696'	10°48.876'
16	55°13.756'	10°48.89'
16	55°13.844'	10°48.866'
16	55°13.876'	10°48.941'
16	55°14.054'	10°48.763'
16	55°14.243'	10°48.657'
16	55°14.308'	10°48.555'
16	55°14.365'	10°48.506'
16	55°14.61'	10°48.945'
16	55°15.371'	10°49.001'
16	55°15.408'	10°48.532'
16	55°15.772'	10°47.882'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
16	55°16.2'	10°47.656'
16	55°16.614'	10°47.216'
16	55°16.75'	10°47.263'
16	55°17.035'	10°47.428'
16	55°17.137'	10°47.465'
16	55°17.217'	10°47.533'
16	55°17.277'	10°47.53'
16	55°17.317'	10°47.474'
16	55°17.563'	10°47.673'
16	55°17.654'	10°48.554'
16	55°17.615'	10°49.147'
16	55°17.27'	10°49.375'
16	55°17.047'	10°49.155'
17	55°15.901'	10°53.294'
17	55°15.897'	10°53.739'
17	55°16.516'	10°54.748'
17	55°17.165'	10°55.712'
17	55°17.195'	10°56.657'
17	55°17.043'	10°57.42'
17	55°16.717'	10°57.427'
17	55°16.223'	10°56.627'
17	55°15.216'	10°55.738'
17	55°14.488'	10°55.598'
17	55°14.255'	10°55.435'
17	55°13.955'	10°54.872'
17	55°14.014'	10°54.435'
17	55°14.277'	10°54.294'
17	55°14.315'	10°53.183'
17	55°14.404'	10°52.716'
17	55°15.081'	10°52.435'
17	55°15.504'	10°52.472'
17	55°15.901'	10°53.294'
18	55°19.153'	11°1.41'
18	55°19.153'	11°1.405'
18	55°18.706'	11°1.361'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
18	55°18.556'	11°1.38'
18	55°18.54'	11°1.382'
18	55°18.407'	10°59.519'
18	55°18.083'	10°58.811'
18	55°17.231'	10°57.913'
18	55°17.31'	10°56.894'
18	55°17.792'	10°55.498'
18	55°17.345'	10°55.539'
18	55°17.204'	10°55.094'
18	55°16.45'	10°54.649'
18	55°16.272'	10°54.307'
18	55°16.034'	10°53.54'
18	55°16.043'	10°53.107'
18	55°16.312'	10°52.573'
18	55°16.321'	10°51.505'
18	55°16.48'	10°50.971'
18	55°16.719'	10°50.963'
18	55°17.598'	10°51.706'
18	55°17.712'	10°51.637'
18	55°17.756'	10°51.339'
18	55°18.016'	10°51.184'
18	55°17.996'	10°50.625'
18	55°18.057'	10°50.283'
18	55°18.209'	10°49.881'
18	55°18.337'	10°49.638'
18	55°18.446'	10°49.432'
18	55°18.71'	10°49.284'
18	55°19.429'	10°49.555'
18	55°19.456'	10°49.88'
18	55°18.953'	10°50.561'
18	55°18.626'	10°50.886'
18	55°18.339'	10°53.146'
18	55°18.587'	10°53.85'
18	55°19.2'	10°54.345'
18	55°19.368'	10°54.926'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
18	55°19.129'	10°55.437'
18	55°18.633'	10°55.848'
18	55°18.749'	10°58.729'
18	55°18.67'	10°59.198'
18	55°19.262'	11°0.072'
18	55°20.109'	11°0.134'
18	55°20.163'	11°0.469'
18	55°19.793'	11°1.058'
18	55°19.185'	11°1.404'
18	55°19.153'	11°1.41'
19	55°12.521'	10°48.713'
19	55°12.66'	10°48.627'
19	55°12.612'	10°49.461'
19	55°12.028'	10°49.661'
19	55°11.588'	10°49.552'
19	55°11.513'	10°49.361'
19	55°11.598'	10°49.005'
19	55°11.744'	10°48.931'
19	55°12.172'	10°48.956'
19	55°12.25'	10°48.747'
19	55°12.322'	10°48.752'
19	55°12.398'	10°48.755'
19	55°12.464'	10°48.707'
19	55°12.509'	10°48.678'
19	55°12.521'	10°48.713'
21	55°11.213'	10°49.51'
21	55°11.138'	10°50.719'
21	55°10.916'	10°51.079'
21	55°10.626'	10°51.187'
21	55°9.675'	10°50.936'
21	55°9.479'	10°50.754'
21	55°9.476'	10°49.829'
21	55°10.234'	10°48.014'
21	55°10.256'	10°48.051'
21	55°11.213'	10°49.51'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
21	55°11.177'	10°49.151'
21	55°10.847'	10°48.427'
21	55°10.816'	10°48.379'
21	55°10.719'	10°48.362'
21	55°10.669'	10°48.285'
21	55°10.475'	10°48.162'
21	55°10.339'	10°48.111'
22	55°14.799'	11°10.2'
22	55°15.844'	11°10.527'
22	55°15.044'	11°10.252'
22	55°16.2'	11°8.367'
22	55°16.768'	11°8.485'
22	55°15.204'	11°10.346'
22	55°14.917'	11°10.106'
22	55°14.446'	11°8.476'
22	55°16.484'	11°8.142'
22	55°15.684'	11°8.295'
22	55°13.227'	11°9.632'
22	55°13.149'	11°9.334'
22	55°13.702'	11°8.196'
22	55°16.768'	11°8.485'
22	55°16.551'	11°9.587'
23	55°14.471'	11°6.497'
23	55°15.696'	11°6.903'
23	55°15.987'	11°6.678'
23	55°15.927'	11°6.109'
23	55°15.683'	11°5.663'
23	55°14.974'	11°5.842'
23	55°14.502'	11°6.306'
23	55°14.49'	11°6.317'
23	55°14.49'	11°6.317'
23	55°15.907'	11°5.482'
23	55°15.162'	11°7.045'
23	55°15.36'	11°6.988'
23	55°15.052'	11°6.967'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
23	55°15.008'	11°6.705'
23	55°14.73'	11°6.849'
24	55°16.004'	11°7.717'
24	55°15.922'	11°7.401'
24	55°15.963'	11°7.048'
24	55°16.19'	11°6.895'
24	55°16.578'	11°6.822'
24	55°16.601'	11°7.41'
24	55°16.578'	11°6.822'
24	55°16.422'	11°7.753'
24	55°16.19'	11°7.898'
25	55°17.387'	11°7.5'
25	55°17.225'	11°6.722'
25	55°16.608'	11°6.803'
25	55°17.108'	11°7.79'
25	55°17.225'	11°6.722'
25	55°17.232'	11°7.807'
25	55°16.67'	11°7.181'
25	55°16.779'	11°6.532'
26	55°11.208'	11°8.312'
26	55°11.336'	11°8.546'
26	55°11.466'	11°8.478'
26	55°11.584'	11°8.192'
26	55°11.594'	11°8.074'
26	55°11.545'	11°7.839'
26	55°11.336'	11°7.839'
26	55°11.545'	11°7.839'
27	55°12.832'	11°8.739'
27	55°12.918'	11°8.519'
27	55°12.522'	11°9.001'
27	55°12.818'	11°8.16'
27	55°12.907'	11°8.258'
27	55°12.918'	11°8.519'
27	55°12.45'	11°8.991'
27	55°12.371'	11°8.858'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
27	55°12.351'	11°8.707'
27	55°12.388'	11°8.532'
27	55°12.523'	11°8.438'
27	55°12.707'	11°8.117'
27	55°12.74'	11°8.871'
28	55°13.515'	11°6.869'
28	55°13.519'	11°6.868'
28	55°14.309'	11°6.652'
28	55°14.311'	11°6.651'
28	55°14.276'	11°6.793'
28	55°14.06'	11°7.176'
28	55°13.781'	11°7.32'
28	55°13.623'	11°7.281'
28	55°13.52'	11°7.074'
28	55°13.515'	11°6.869'
29	55°11.712'	11°2.469'
29	55°11.707'	11°2.916'
29	55°12.211'	11°2.56'
29	55°12.756'	11°2.064'
29	55°13.506'	11°2.685'
29	55°14.132'	11°4.408'
29	55°14.132'	11°4.408'
29	55°14.174'	11°5.053'
29	55°14.119'	11°5.172'
29	55°13.845'	11°5.486'
29	55°13.238'	11°5.52'
29	55°12.863'	11°5.161'
29	55°12.681'	11°5.349'
29	55°12.439'	11°5.275'
29	55°12.283'	11°4.904'
29	55°12.123'	11°4.836'
29	55°12.079'	11°4.703'
29	55°11.665'	11°2.827'
29	55°11.634'	11°2.708'
30	55°10.661'	11°3.627'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
30	55°11.822'	11°6.151'
30	55°11.741'	11°5.371'
30	55°11.501'	11°4.037'
30	55°11.374'	11°3.746'
30	55°10.86'	11°3.558'
30	55°12.075'	11°6.32'
30	55°10.628'	11°3.878'
30	55°11.079'	11°5.423'
30	55°10.893'	11°5.851'
30	55°10.889'	11°6.753'
30	55°11.513'	11°7.505'
30	55°11.574'	11°7.507'
30	55°11.574'	11°7.507'
30	55°11.81'	11°7.802'
30	55°12.075'	11°6.32'
30	55°13.387'	11°6.859'
30	55°13.397'	11°6.863'
30	55°13.366'	11°7.055'
30	55°13.219'	11°7.528'
30	55°12.743'	11°8.047'
30	55°11.882'	11°7.928'
33	55°10.52'	11°0.624'
33	55°9.891'	10°56.303'
33	55°9.835'	10°56.615'
33	55°9.651'	10°56.891'
33	55°9.493'	10°57.265'
33	55°9.355'	10°57.346'
33	55°9.383'	10°59.387'
33	55°9.419'	10°59.402'
33	55°9.509'	10°59.432'
33	55°9.761'	10°59.518'
33	55°10.084'	10°59.832'
33	55°10.301'	11°0.194'
33	55°10.35'	11°0.271'
33	55°10.566'	11°0.25'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
33	55°10.675'	11°0.948'
33	55°10.885'	10°55.558'
33	55°11.174'	10°55.765'
33	55°9.807'	10°56.235'
33	55°12.186'	10°58.317'
33	55°12.329'	10°59.308'
33	55°11.837'	11°0.701'
33	55°11.229'	11°1.175'
33	55°10.675'	11°0.948'
33	55°11.904'	10°57.704'
34	55°9.411'	11°3.202'
34	55°9.411'	11°2.46'
34	55°9.676'	11°2.082'
34	55°9.383'	11°1.07'
34	55°9.39'	10°59.871'
34	55°9.991'	11°3.159'
34	55°9.866'	11°0.298'
34	55°10.451'	11°1.635'
34	55°10.501'	11°2.061'
34	55°10.276'	11°2.795'
34	55°9.39'	10°59.871'
34	55°9.587'	11°3.423'
34	55°9.515'	10°59.983'
35	55°20.698'	11°5.781'
35	55°20.501'	11°5.489'
35	55°19.429'	11°4.654'
35	55°18.993'	11°4.615'
35	55°18.847'	11°4.228'
35	55°18.904'	11°3.106'
35	55°18.823'	11°3.041'
35	55°20.109'	11°3.973'
35	55°18.823'	11°3.041'
35	55°18.872'	11°2.921'
35	55°19.173'	11°2.188'
35	55°19.162'	11°1.756'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
35	55°19.195'	11°1.75'
35	55°19.674'	11°1.496'
35	55°19.793'	11°1.681'
35	55°20.048'	11°1.664'
35	55°20.365'	11°1.713'
35	55°20.817'	11°1.873'
35	55°21.281'	11°2.069'
35	55°21.423'	11°3.756'
35	55°21.639'	11°5.288'
35	55°21.429'	11°6.001'
35	55°21.349'	11°5.918'
35	55°21.119'	11°5.624'
35	55°21.084'	11°5.633'
35	55°21.04'	11°5.628'
35	55°20.991'	11°5.667'
35	55°20.964'	11°5.667'
35	55°20.903'	11°5.631'
35	55°20.814'	11°5.537'
35	55°20.796'	11°5.613'
35	55°20.758'	11°5.667'
35	55°20.736'	11°5.715'
35	55°20.705'	11°5.766'

Zona 10: Habitat n. 173, sito Natura 2000 n. 197, (codice UE: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als


Punto	Latitudine N	Longitudine E
2	54°53.509'	9°46.189'
2	54°53.686'	9°45.822'
2	54°54.227'	9°46.743'
2	54°54.056'	9°47.246'
2	54°53.788'	9°47.19'
2	54°53.647'	9°47.665'
2	54°53.175'	9°47.547'
2	54°53.239'	9°47.288'
2	54°53.509'	9°46.189'
3	54°53.037'	9°44.738'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
3	54°53.034'	9°45.098'
3	54°52.581'	9°45.493'
3	54°52.313'	9°45.144'
3	54°52.304'	9°44.662'
3	54°52.405'	9°44.49'
3	54°52.551'	9°44.514'
3	54°52.701'	9°44.481'
3	54°52.814'	9°44.46'
3	54°53.037'	9°44.738'
4	54°52.09'	9°44.886'
4	54°52.164'	9°45.97'
4	54°51.927'	9°46.449'
4	54°51.774'	9°46.719'
4	54°51.576'	9°47.24'
4	54°51.49'	9°47.397'
4	54°51.374'	9°47.565'
4	54°51.319'	9°47.574'
4	54°51.201'	9°47.734'
4	54°51.167'	9°47.772'
4	54°51.161'	9°47.917'
4	54°51.148'	9°47.979'
4	54°51.117'	9°48.044'
4	54°51.086'	9°48.079'
4	54°50.948'	9°48.13'
4	54°50.939'	9°48.149'
4	54°50.918'	9°48.175'
4	54°50.899'	9°48.193'
4	54°50.665'	9°48.391'
4	54°50.612'	9°48.374'
4	54°50.572'	9°48.345'
4	54°50.541'	9°48.294'
4	54°50.525'	9°48.24'
4	54°50.5'	9°48.096'
4	54°50.498'	9°48.028'
4	54°50.436'	9°47.909'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
4	54°50.351'	9°47.861'
4	54°50.318'	9°47.83'
4	54°50.254'	9°47.679'
4	54°50.242'	9°47.609'
4	54°50.24'	9°47.551'
4	54°50.22'	9°47.443'
4	54°50.217'	9°47.377'
4	54°50.24'	9°47.234'
4	54°50.252'	9°46.969'
4	54°50.147'	9°46.907'
4	54°50.04'	9°45.967'
4	54°50.07'	9°46.089'
4	54°50.099'	9°46.164'
4	54°50.13'	9°46.21'
4	54°50.107'	9°46.381'
4	54°50.073'	9°46.522'
4	54°50.067'	9°46.599'
4	54°50.091'	9°46.783'
4	54°50.106'	9°46.841'
4	54°50.809'	9°45.451'
4	54°52.09'	9°44.886'
4	54°51.914'	9°44.953'
4	54°51.734'	9°45.508'
4	54°51.178'	9°45.611'
4	54°51.02'	9°45.725'
4	54°50.937'	9°45.662'
4	54°50.384'	9°45.183'
4	54°50.22'	9°44.71'
4	54°50.184'	9°44.392'
4	54°50.116'	9°44.377'
4	54°50.005'	9°44.45'
4	54°49.964'	9°44.515'
4	54°49.94'	9°44.607'
4	54°49.878'	9°44.654'
4	54°49.846'	9°44.705'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
4	54°49.83'	9°44.805'
4	54°49.822'	9°44.904'
4	54°49.825'	9°45.043'
4	54°49.852'	9°45.167'
4	54°49.865'	9°45.205'
4	54°49.871'	9°45.252'
4	54°49.892'	9°45.332'
4	54°49.934'	9°45.38'
4	54°49.961'	9°45.44'
4	54°49.964'	9°45.496'
4	54°50.005'	9°45.698'
4	54°50.044'	9°45.778'
4	54°50.033'	9°45.902'
5	54°50.845'	9°52.297'
5	54°50.789'	9°52.249'
5	54°50.763'	9°52.206'
5	54°50.688'	9°51.99'
5	54°50.617'	9°51.601'
5	54°50.586'	9°51.244'
5	54°50.584'	9°51.162'
5	54°50.605'	9°51.077'
5	54°50.393'	9°49.586'
5	54°50.428'	9°49.548'
5	54°50.46'	9°49.534'
5	54°50.526'	9°49.535'
5	54°51.514'	9°52.659'
5	54°50.579'	9°49.494'
5	54°50.641'	9°49.416'
5	54°50.691'	9°49.392'
5	54°50.747'	9°49.373'
5	54°50.79'	9°49.384'
5	54°50.872'	9°49.45'
5	54°51.007'	9°49.483'
5	54°51.087'	9°49.459'
5	54°51.131'	9°49.47'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
5	54°51.444'	9°49.704'
5	54°50.934'	9°52.32'
5	54°51.04'	9°53.093'
5	54°51.025'	9°52.244'
5	54°51.032'	9°52.311'
5	54°51.062'	9°52.402'
5	54°51.005'	9°52.497'
5	54°50.894'	9°52.324'
5	54°50.989'	9°52.601'
5	54°51.013'	9°52.736'
5	54°51.014'	9°52.844'
5	54°51.046'	9°52.971'
5	54°50.657'	9°50.869'
5	54°51.035'	9°53.181'
5	54°51.029'	9°53.316'
5	54°50.967'	9°53.368'
5	54°50.922'	9°53.438'
5	54°50.905'	9°53.538'
5	54°50.908'	9°53.676'
5	54°50.941'	9°53.838'
5	54°51.073'	9°54.04'
5	54°51.25'	9°54.301'
5	54°51.306'	9°54.332'
5	54°51.437'	9°54.369'
5	54°51.514'	9°54.368'
5	54°51.587'	9°54.283'
5	54°51.836'	9°53.012'
5	54°51.504'	9°52.282'
5	54°51.685'	9°51.909'
5	54°51.717'	9°51.767'
5	54°51.723'	9°51.672'
5	54°51.706'	9°51.266'
5	54°51.706'	9°51.022'
5	54°51.78'	9°50.774'
5	54°51.785'	9°50.697'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
5	54°51.701'	9°50.123'
5	54°51.444'	9°49.704'
5	54°50.635'	9°50.794'
5	54°50.595'	9°50.791'
5	54°50.529'	9°50.837'
5	54°50.476'	9°50.852'
5	54°50.419'	9°50.825'
5	54°50.389'	9°50.781'
5	54°50.655'	9°50.993'
5	54°50.36'	9°50.71'
5	54°50.287'	9°50.123'
5	54°50.257'	9°49.953'
5	54°50.256'	9°49.87'
5	54°50.284'	9°49.791'
5	54°50.344'	9°49.677'
6	54°52.192'	9°52.057'
6	54°52.385'	9°51.526'
6	54°52.418'	9°51.25'
6	54°52.605'	9°51.175'
6	54°52.831'	9°51.596'
6	54°52.771'	9°51.344'
6	54°52.831'	9°52.061'
6	54°52.781'	9°52.12'
6	54°52.633'	9°52.041'
6	54°52.574'	9°52.131'
6	54°52.531'	9°52.233'
6	54°52.473'	9°52.344'
6	54°52.458'	9°52.374'
6	54°52.4'	9°52.49'
6	54°52.351'	9°52.422'
6	54°52.831'	9°51.596'
7	54°49.116'	9°59.562'
7	54°49.249'	10°0.171'
7	54°48.776'	10°1.256'
7	54°48.341'	10°0.994'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
7	54°48.233'	10°0.716'
7	54°48.374'	10°0.189'
7	54°48.326'	9°59.517'
7	54°48.492'	9°59.239'
7	54°49.116'	9°59.562'
8	54°49.795'	10°2.926'
8	54°50.228'	10°1.616'
8	54°50.578'	10°1.454'
8	54°50.739'	10°2.384'
8	54°50.739'	10°2.384'
8	54°50.732'	10°2.688'
8	54°50.698'	10°2.829'
8	54°50.726'	10°2.92'
8	54°50.737'	10°3.069'
8	54°50.735'	10°3.119'
8	54°50.728'	10°3.159'
8	54°50.718'	10°3.191'
8	54°50.621'	10°3.418'
8	54°50.509'	10°3.489'
8	54°50.374'	10°4.141'
8	54°50.263'	10°4.464'
8	54°49.533'	10°4.343'
8	54°49.779'	10°5.347'
8	54°49.611'	10°5.838'
8	54°48.625'	10°5.639'
8	54°47.05'	10°5.375'
8	54°46.423'	10°4.986'
8	54°46.235'	10°4.119'
8	54°47.75'	10°3.306'
8	54°48.324'	10°3.243'
8	54°49.298'	10°3.069'
9	54°52.544'	10°5.93'
9	54°52.37'	10°6.044'
9	54°52.276'	10°5.981'
9	54°52.209'	10°5.668'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
9	54°52.018'	10°5.799'
9	54°51.298'	10°6.441'
9	54°50.892'	10°6.316'
9	54°53.11'	10°4.169'
9	54°53.11'	10°4.169'
9	54°53.021'	10°4.203'
9	54°52.869'	10°4.209'
9	54°52.754'	10°4.272'
9	54°52.639'	10°4.306'
9	54°52.478'	10°4.046'
9	54°50.684'	10°5.541'
9	54°52.404'	10°3.875'
9	54°52.457'	10°2.816'
9	54°52.5'	10°2.223'
9	54°52.473'	10°1.892'
9	54°53.22'	10°4.134'
9	54°52.302'	10°1.138'
9	54°52.091'	10°1.159'
9	54°51.775'	10°2.023'
9	54°51.808'	10°2.257'
9	54°51.686'	10°2.487'
9	54°51.606'	10°2.445'
9	54°51.531'	10°2.457'
9	54°51.461'	10°2.309'
9	54°51.233'	10°1.892'
9	54°51.146'	10°1.847'
9	54°51.08'	10°1.889'
9	54°51.024'	10°2.022'
9	54°50.978'	10°2.192'
9	54°50.935'	10°2.372'
9	54°50.899'	10°2.613'
9	54°50.861'	10°2.786'
9	54°50.862'	10°2.989'
9	54°50.941'	10°3.225'
9	54°50.87'	10°3.465'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
9	54°50.869'	10°3.699'
9	54°50.834'	10°3.776'
9	54°50.77'	10°3.821'
9	54°50.712'	10°3.916'
9	54°50.692'	10°3.999'
9	54°53.233'	10°4.607'
9	54°53.196'	10°4.721'
9	54°52.901'	10°4.936'
9	54°52.939'	10°5.179'
9	54°52.923'	10°5.305'
9	54°52.821'	10°5.659'
9	54°52.635'	10°5.808'
9	54°52.6'	10°5.883'
10	54°55.306'	10°14.667'
10	54°55.217'	10°14.732'
10	54°55.14'	10°14.777'
10	54°55.089'	10°14.88'
10	54°54.692'	10°14.915'
10	54°54.739'	10°14.421'
10	54°55.758'	10°13.576'
10	54°55.263'	10°14.729'
10	54°55.818'	10°14.632'
10	54°55.758'	10°13.576'
10	54°55.643'	10°14.649'
10	54°55.577'	10°14.629'
10	54°55.48'	10°14.561'
10	54°55.428'	10°14.629'
10	54°55.342'	10°14.641'
11	54°59.867'	10°10.894'
11	54°58.931'	10°10.949'
11	54°59.498'	10°11.882'
11	55°0.436'	10°10.201'
11	55°0.592'	10°10.779'
11	55°0.436'	10°10.201'
12	55°1.129'	10°10.216'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
12	55°0.773'	10°10.374'
12	55°0.577'	10°9.259'
12	55°0.846'	10°8.761'
12	55°0.95'	10°8.784'
12	55°1.389'	10°8.149'
12	55°1.738'	10°8.665'
12	55°1.835'	10°8.986'
12	55°1.602'	10°9.315'
12	55°1.852'	10°10.252'
12	55°1.586'	10°10.865'
12	55°1.586'	10°10.865'
13	54°57.138'	10°1.498'
13	54°56.926'	10°1.595'
13	54°56.67'	10°1.883'
13	54°56.536'	10°2.003'
13	54°56.8'	10°2.747'
13	54°57.047'	10°2.535'
13	54°57.311'	10°2.159'
13	54°56.751'	10°1.792'
13	54°56.583'	10°2.572'
13	54°57.024'	10°1.573'
13	54°57.311'	10°2.159'
13	54°57.344'	10°1.985'
14	54°59.342'	9°59.98'
14	54°59.306'	9°59.73'
14	54°59.188'	9°59.647'
14	54°59.342'	9°59.98'
14	54°57.67'	10°1.436'
14	54°59.018'	9°59.858'
14	54°58.912'	9°59.993'
14	54°58.748'	10°0.122'
14	54°58.697'	10°0.19'
14	54°57.731'	10°0.913'
14	54°58.77'	10°1.091'
14	54°57.934'	10°0.78'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
14	54°58.163'	10°0.584'
14	54°58.329'	10°0.464'
14	54°57.837'	10°1.797'
14	54°59.159'	9°59.713'
15	55°7.061'	9°58.268'
15	55°7.371'	9°58.186'
15	55°7.425'	9°57.391'
15	55°7.425'	9°57.391'
15	55°7.04'	9°57.371'
16	55°6.926'	9°56.402'
16	55°6.581'	9°56.535'
16	55°6.724'	9°55.371'
16	55°6.917'	9°55.374'
16	55°6.917'	9°55.374'
16	55°7.086'	9°55.828'
17	55°5.687'	9°52.437'
17	55°6.623'	9°54.685'
17	55°5.243'	9°54.787'
17	55°5.651'	9°56.322'
17	55°5.266'	9°55.606'
17	55°5.334'	9°54.238'
17	55°5.687'	9°52.437'
17	55°5.357'	9°53.259'
17	55°6.141'	9°56.307'
17	55°6.478'	9°55.548'
18	55°4.505'	9°52.71'
18	55°5.288'	9°54.25'
18	55°5.021'	9°54.969'
18	55°4.153'	9°53.836'
18	55°4.365'	9°52.05'
18	55°4.829'	9°51.488'
18	55°4.595'	9°51.553'
18	55°5.288'	9°54.25'
18	55°5.3'	9°52.485'
18	55°5.076'	9°51.644'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
19	55°1.54'	9°55.631'
19	55°1.138'	9°54.303'
19	55°1.54'	9°55.631'
19	55°1.616'	9°54.495'
19	55°1.657'	9°53.627'
19	55°1.365'	9°53.469'
19	55°1.215'	9°53.886'
19	55°1.174'	9°54.05'
19	55°1.136'	9°54.77'
19	55°1.174'	9°55.102'
19	55°1.546'	9°53.513'
19	55°1.154'	9°55.437'
19	55°1.272'	9°55.766'
19	55°1.127'	9°54.513'
20	54°55.327'	10°2.909'
20	54°55.865'	10°2.968'
20	54°55.043'	10°4.181'
20	54°56.032'	10°3.14'
20	54°55.263'	10°4.343'
20	54°54.879'	10°3.415'
20	54°56.029'	10°3.434'
20	54°56.032'	10°3.14'
21	55°4.083'	9°48.621'
21	55°3.677'	9°49.439'
21	55°3.472'	9°50.486'
21	55°3.62'	9°50.547'
21	55°4.46'	9°49.517'
21	55°3.434'	9°49.936'
21	55°4.46'	9°49.517'
22	54°52.703'	9°37.962'
22	54°52.556'	9°38.113'
22	54°52.703'	9°37.962'
22	54°52.674'	9°37.675'
22	54°52.563'	9°37.608'
22	54°52.437'	9°37.66'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
22	54°52.419'	9°37.969'
23	55°1.982'	9°53.721'
23	55°3.253'	9°51.284'
23	55°2.963'	9°51.067'
23	55°2.734'	9°51.219'
23	55°2.675'	9°51.294'
23	55°2.419'	9°51.517'
23	55°2.337'	9°51.79'
23	55°2.056'	9°52.057'
23	55°1.651'	9°52.695'
23	55°1.699'	9°53.646'
23	55°2.366'	9°53.366'
23	55°3.278'	9°52.154'
23	55°3.253'	9°51.284'
24	55°7.248'	10°1.614'
24	55°7.217'	10°1.481'
24	55°7.247'	10°1.341'
24	55°7.18'	10°1.006'
24	55°6.396'	10°1.726'
24	55°6.133'	10°2.688'
24	55°6.346'	10°3.264'
24	55°6.46'	10°3.326'
24	55°7.281'	10°1.685'
24	55°7.248'	10°1.614'
24	55°6.842'	10°2.743'
25	54°58.043'	10°11.492'
25	54°58.068'	10°11.479'
25	54°58.489'	10°11.412'
25	54°58.689'	10°11.455'
25	54°58.763'	10°11.491'
25	54°59.001'	10°11.714'
25	54°59.027'	10°12.099'
25	54°58.305'	10°12.475'
25	54°58.32'	10°12.336'
25	54°58.24'	10°12.261'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
25	54°58.131'	10°12.25'
25	54°58.094'	10°12.264'
25	54°58.01'	10°12.268'
25	54°57.94'	10°12.311'
25	54°57.901'	10°12.35'
25	54°57.79'	10°12.371'
25	54°57.698'	10°12.471'
25	54°57.618'	10°12.585'
25	54°57.479'	10°12.689'
25	54°57.368'	10°12.942'
25	54°57.216'	10°13.195'
25	54°57.142'	10°13.323'
25	54°57.017'	10°13.555'
25	54°56.931'	10°13.616'
25	54°56.836'	10°13.829'
25	54°56.65'	10°14.154'
25	54°56.504'	10°14.357'
25	54°56.016'	10°14.196'
25	54°56.017'	10°13.938'
25	54°56.047'	10°13.818'
25	54°56.047'	10°13.728'
25	54°56.074'	10°13.63'
25	54°56.105'	10°13.588'
25	54°56.157'	10°13.548'
25	54°56.193'	10°13.538'
25	54°56.211'	10°13.491'
25	54°56.239'	10°13.439'
25	54°56.316'	10°13.38'
25	54°56.351'	10°13.235'
25	54°56.406'	10°13.156'
25	54°56.661'	10°13.088'
25	54°56.735'	10°13.174'
25	54°56.76'	10°13.272'
25	54°56.873'	10°13.244'
25	54°57.033'	10°13.114'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
25	54°57.061'	10°13.077'
25	54°57.111'	10°12.976'
25	54°57.174'	10°12.908'
25	54°57.206'	10°12.819'
25	54°57.291'	10°12.683'
25	54°57.287'	10°12.589'
25	54°57.295'	10°12.529'
25	54°57.312'	10°12.476'
25	54°57.359'	10°12.384'
25	54°57.406'	10°12.321'
25	54°57.488'	10°12.204'
25	54°57.594'	10°12.116'
25	54°57.625'	10°12.083'
25	54°57.645'	10°12.069'
25	54°57.678'	10°12.02'
25	54°57.702'	10°11.997'
25	54°57.729'	10°11.947'
25	54°57.76'	10°11.905'
25	54°57.772'	10°11.893'
25	54°57.781'	10°11.867'
25	54°57.799'	10°11.834'
25	54°57.844'	10°11.769'
25	54°57.861'	10°11.748'
25	54°57.871'	10°11.738'
25	54°57.897'	10°11.718'
25	54°57.923'	10°11.655'
25	54°58.021'	10°11.512'
25	54°58.043'	10°11.492'
25	54°56.947'	10°13.256'
26	55°2.406'	9°55.459'
26	55°3.147'	9°53.862'
26	55°3.758'	9°54.315'
26	55°3.835'	9°55.545'
26	55°3.734'	9°55.911'
26	55°4.09'	9°56.653'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
26	55°3.017'	9°58.579'
26	55°2.908'	9°59.105'
26	55°2.694'	9°59.185'
26	55°2.125'	10°0.197'
26	55°1.798'	10°0.078'
26	55°1.731'	9°59.062'
26	55°2.174'	9°58.022'
26	55°2.093'	9°57.502'
26	55°2.11'	9°56.562'
26	55°2.406'	9°55.459'
27	55°6.18'	10°3.938'
27	55°5.344'	10°4.361'
27	55°5.256'	10°4.302'
27	55°5.201'	10°4.182'
27	55°5.138'	10°4.192'
27	55°5.093'	10°4.24'
27	55°4.832'	10°4.315'
27	55°4.606'	10°4.339'
27	55°4.549'	10°4.435'
27	55°4.525'	10°4.62'
27	55°4.284'	10°4.335'
27	55°4.329'	10°3.358'
27	55°4.686'	10°3.222'
27	55°5.106'	10°3.562'
27	55°5.274'	10°2.929'
27	55°5.45'	10°2.804'
27	55°5.751'	10°2.814'
27	55°6.18'	10°3.938'
28	55°3.933'	10°5.745'
28	55°3.835'	10°7.238'
28	55°3.602'	10°7.282'
28	55°3.373'	10°6.635'
28	55°2.859'	10°7.445'
28	55°2.581'	10°7.321'
28	55°2.027'	10°6.512'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
28	55°2.053'	10°5.121'
28	55°2.826'	10°3.918'
28	55°3.022'	10°4.233'
28	55°3.283'	10°5.237'
28	55°3.481'	10°5.27'
28	55°3.933'	10°5.745'»

17CE1854



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1182 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (²). La parte II, titolo I, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi delle medesime, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nei regolamenti (CE) n. 315/2002 (³), (CE) n. 1249/2008 (⁴) e (UE) n. 807/2013 (⁵).
- (2) L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all'allegato IV, parte A, dello stesso si applichino ai bovini di età non inferiore agli otto mesi. Per garantire un'uniformità di applicazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella unionale per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶). Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe essere utilizzato anche ai fini della suddivisione delle carcasse nelle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattano, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati.
- (4) Poiché alcuni macelli ingrassano, nei propri stabilimenti, sia bovini di età non inferiore agli otto mesi che suini, non vi è un prezzo di mercato da rilevare per le carcasse di tali animali. In questi casi, pertanto, non occorre applicare le tabelle unionali obbligatorie di classificazione. È quindi opportuno consentire agli Stati membri in cui esiste tale prassi di derogare alle norme in materia di classificazione obbligatoria per quanto riguarda le suddette

(¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


(²) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(³) Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

(⁴) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).


(⁵) Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).

(⁶) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).



carcasse. Tale deroga dovrebbe essere consentita anche per le carcasse di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.

- (5) Per quanto concerne gli ovini, al fine di tener conto delle specificità degli stabilimenti e della stagionalità della macellazione è opportuno consentire agli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di tali animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 di esentare dalla classificazione alcuni macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- (6) Per garantire, a livello di Unione, una classificazione uniforme delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini occorre precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di peso della carcassa e di colore della carne di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore ai 13 kg possono essere tuttavia utilizzati altri criteri.
- (7) L'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 prevede una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con sviluppo muscolare con doppia groppa. Poiché questa classe di conformazione eccezionale è commercializzata solo in determinati Stati membri è opportuno prevedere per gli Stati membri la possibilità di non utilizzare la classe di conformazione S.
- (8) Tenuto conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino, la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, così da assicurarne la differenziazione.
- (9) Tenuto conto delle esigenze di mercato relative alla determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, dovrebbero inoltre essere autorizzati criteri di valutazione complementari a quelli relativi al peso e al tenore stimato di carne magra.
- (10) Al fine di garantire prezzi di mercato comparabili, l'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un tipo di presentazione standard della carcassa. Per tener conto di alcune esigenze del mercato in materia di presentazione della carcassa occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare una presentazione diversa da quella di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante l'applicazione di coefficienti correttori, ai fini della definizione dei prezzi di mercato.
- (11) Per tener conto delle prassi consistenti nell'asportazione del grasso esterno tradizionalmente seguite da alcuni Stati membri è opportuno consentire a questi ultimi di continuare ad avvalersene purché si soddisfino determinate condizioni.
- (12) Al fine di garantire la corretta applicazione delle tabelle unionali di classificazione e migliorare la trasparenza del mercato è opportuno specificare le condizioni e i metodi pratici di classificazione, pesatura e marchiatura delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, nonché di suini e ovini.
- (13) In caso di guasto tecnico al metodo di classificazione automatizzata si dovrebbero prevedere alcune deroghe, in particolare per quanto riguarda il termine stabilito per la classificazione e la pesatura delle carcasse.
- (14) La marchiatura delle carcasse dovrebbe essere effettuata al momento della classificazione. Gli Stati membri possono decidere di non bollare le carcasse nel caso in cui la procedura di registrazione ufficiale preveda un collegamento tra le carcasse e i risultati della classificazione, in particolare quando le carcasse vengono porzionate in tagli subito dopo la classificazione, il che ne rende superflua la marchiatura.
- (15) Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini, la classificazione dovrebbe essere eseguita da addetti qualificati dotati di licenza o autorizzazione apposita, oppure utilizzando un metodo di classificazione autorizzato.
- (16) Al fine di autorizzare metodi di classificazione che permettano una valutazione diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, nonché della percentuale di carne magra delle carcasse di suini, è possibile introdurre sistemi di classificazione basati su metodi statisticamente comprovati. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto di condizioni e requisiti specifici.



- (17) Si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare, successivamente al rilascio di una licenza, le specifiche tecniche dei metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, in modo da migliorarne la precisione.
- (18) Il valore di una carcassa di suino è determinato, in particolare, dalla sua percentuale di carne magra rispetto al peso. La percentuale di carne magra è calcolata mediante un metodo di classificazione che dovrebbe consistere in una tecnica manuale, automatizzata o semiautomatizzata e in una formula matematica. La formula matematica dovrebbe basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa mediante metodi autorizzati e statisticamente comprovati. Per far sì che l'applicazione dei metodi statisticamente comprovati risulti oggettiva è necessario informare gli esperti degli Stati membri tramite i protocolli concernenti il test di autorizzazione e consultare tali esperti in merito ai risultati del test. Poiché possono essere utilizzati metodi diversi per determinare la percentuale di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima di tale percentuale.
- (19) Al fine di monitorare i prezzi di mercato comparabili delle carcasse e degli animali vivi è necessario prevedere che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione chiaramente definita. Occorre determinare a quali tipi di animali si riferisce la comunicazione dei prezzi.
- (20) I prezzi di mercato dei diversi tipi di animali dovrebbero essere comunicati alla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione ⁽¹⁾ e dovrebbero fungere da base per la determinazione dei prezzi medi ponderati a livello di Unione.
- (21) Se, ai fini del presente regolamento, uno Stato membro ha definito delle regioni, i prezzi regionali stabiliti dovrebbero essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale. Nel caso in cui vengano effettuati eventuali pagamenti supplementari ai fornitori degli animali, gli stabilimenti o le persone fisiche tenuti a comunicare i prezzi dovrebbero avere l'obbligo di informare l'autorità competente in merito a tali pagamenti al fine di correggere il prezzo medio nazionale.
- (22) Per garantire il monitoraggio del mercato e confrontare l'evoluzione dei prezzi con alcuni prezzi di riferimento stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 occorre calcolare i prezzi medi dell'Unione per talune carcasse e per taluni animali vivi sulla base di determinate informazioni trasmesse annualmente dagli Stati membri.
- (23) Per attuare un monitoraggio sulla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e suini e ai fini del calcolo dei coefficienti di ponderazione per categoria, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere periodicamente alla Commissione determinate informazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾, ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni.
- (24) A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013.
- (25) Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE


Articolo 1

Identificazione dell'età e delle categorie di bovini

L'età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è verificata in base alle informazioni disponibili nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pag. 103 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica ed abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).



*Articolo 2***Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse**

1. Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono:

- a) meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua;
- b) meno di 500 suini come media settimanale annua.

Gli Stati membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

2. Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie:

- a) per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali;
- b) per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.

3. Gli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

*Articolo 3***Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione, allo stato di ingrassamento e al peso della carcassa di bovini e ovini**

1. Gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono disposizioni complementari relative alle definizioni delle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. L'allegato III del presente regolamento stabilisce disposizioni complementari relative alla classificazione degli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore ai 13 kg.


*Articolo 4***Classe di conformazione S**

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la classe di conformazione S per le carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del loro patrimonio bovino.

*Articolo 5***Classificazione delle carcasse di suino**

Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, gli Stati membri possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



Articolo 6

Disposizioni complementari relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di mercato comparabili

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, parte B, punto III, e parte C, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può essere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.
2. Le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi sono presentate conformemente all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e senza:
 - a) diaframma;
 - b) muscoli del diaframma.
3. Le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi sono presentate senza:
 - a) rognoni;
 - b) grasso di rognoni;
 - c) grasso di bacino;
 - d) diaframma;
 - e) muscoli del diaframma;
 - f) coda;
 - g) midollo spinale;
 - h) grasso scrotale;
 - i) corona della fesa (controgirello);
 - j) vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).
4. Ai fini dell'applicazione dell'allegato IV, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare l'asportazione del grasso esterno prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura della carcassa, purché ciò consenta una valutazione più oggettiva della conformazione e non incida sullo stato di ingrassamento. Gli Stati membri provvedono affinché tale prassi sia disciplinata dalla legislazione nazionale e comporti esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno:
 - a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale;
 - b) a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale;
 - c) a livello della fesa.

Articolo 7

Classificazione e pesatura

1. La classificazione di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo.
2. La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro.
3. Le carcasse sono pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, e comunque non oltre:
 - a) 60 minuti dopo la giugolazione dell'animale, per quanto riguarda i bovini e gli ovini;
 - b) 45 minuti dopo la giugolazione dell'animale, per quanto riguarda i suini.



4. Nel caso dei suini, se in un determinato macello risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugolazione e la pesatura delle carcasse, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che la detrazione del 2 % di cui all'articolo 14, paragrafo 3:
- sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d'ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugolazione supera i 45 minuti;
 - possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti dallo Stato membro interessato, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugolazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.
5. Qualora i metodi automatizzati di cui all'articolo 10 non consentano di classificare le carcasse di bovini o di ovini, la classificazione di tali carcasse ha luogo il giorno della macellazione o, se il periodo richiesto tra la giugolazione e la pesatura scade il giorno dopo la macellazione, è effettuata il più rapidamente possibile in quello stesso giorno.

Articolo 8


Marchiatura delle carcasse

- La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione.
- La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che indichino almeno:
 - per i bovini e gli ovini, la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, e parte C, punti II e III, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Il marchio è apposto sulla superficie di almeno:
 - ogni quarto di carcassa, per i bovini;
 - ogni carcassa o mezzena, per gli ovini;
 - ogni mezzena, per i suini.

Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa.

- Il marchio è chiaramente leggibile ed è stampigliato utilizzando un inchiostro indelebile, non tossico e termoresistente.
- L'etichetta è chiaramente leggibile, inviolabile e saldamente attaccata alla carcassa.
- Gli Stati membri possono stabilire che le carcasse non siano bollate nei casi seguenti:
 - quando si procede a una registrazione ufficiale in cui, per ogni carcassa, figurino almeno:
 - l'identificazione individuale della stessa con qualsiasi mezzo inalterabile,
 - il suo peso a caldo e
 - il risultato della classificazione;
 - quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e annesso al macello.
- Gli Stati membri possono stabilire disposizioni nazionali concernenti requisiti supplementari in materia di marchiatura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).



*Articolo 9***Metodi di classificazione delle carcasce di bovini, suini e ovini**

Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasce di bovini, suini e ovini sia effettuata:

- a) da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasce. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o
- b) mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli articoli 10 e 11. Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato.

*Articolo 10***Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasce di bovini e ovini**

1. Gli Stati membri possono rilasciare una licenza che autorizza l'uso di metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, consistenti in una tecnica automatizzata (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) da applicare sul loro territorio o parte di esso.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato IV, parte A.
3. Almeno due mesi prima dell'inizio del test di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, alla Commissione affinché essa possa partecipare al test.
4. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, parte C.
5. Qualora sia concessa una licenza che, per bovini e ovini, autorizza metodi di classificazione automatizzata in base a un test di autorizzazione per il quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.
6. Gli Stati membri possono autorizzare metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, senza organizzare alcun test apposito, a condizione che gli stessi metodi siano già stati autorizzati in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasce sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio di bovini o di ovini presente negli Stati membri interessati.
7. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di un metodo autorizzato di classificazione automatizzata per bovini od ovini sono approvate dalle autorità competenti, purché si dimostri che esse garantiscono un livello di precisione tale da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti per un test di autorizzazione.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica da essi approvata in tal senso.

*Articolo 11***Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasce di suini**

1. Un metodo di classificazione ai sensi dell'allegato IV, parte B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in una tecnica di classificazione automatizzata, semiautomatizzata o manuale (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) utilizzati per la stima della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato V, parte A, del presente regolamento.
3. Tramite il protocollo descritto nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che chiedono di poter applicare nel loro territorio per quanto concerne i suini.

Il protocollo consta di due parti e include i dati di cui all'allegato V, parte B, del presente regolamento.



La prima parte del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione la seconda parte del protocollo.

4. Dopo averlo ricevuto, la Commissione mette il protocollo a disposizione degli altri Stati membri. Questi ultimi possono presentare osservazioni di carattere tecnico entro tre settimane dal ricevimento del protocollo. Lo Stato membro che ha presentato il protocollo può modificarlo e presentarne uno nuovo entro otto settimane dalla trasmissione del primo.

5. L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione figurante nella decisione della Commissione che li autorizza.

6. La Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.

Articolo 12

Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate

1. I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1:

- a) identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell'articolo 1;
- b) redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati.

2. La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se:

- a) la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o
- b) si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati.

CAPO II

COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI

Articolo 13

Disposizioni generali concernenti la comunicazione dei prezzi di mercato

Ai fini della determinazione del prezzo di mercato di talune categorie di animali, i prezzi di mercato sono comunicati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 per:

- a) le carcasse di:
 - i) bovini di età non inferiore agli otto mesi,
 - ii) suini,
 - iii) bovini di età inferiore agli otto mesi,
 - iv) ovini di età inferiore ai dodici mesi;
- b) i seguenti animali vivi:
 - i) vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane,
 - ii) bovini magri,
 - iii) suinetti di peso vivo di circa 25 kg.



Articolo 14

Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini

1. Il prezzo di mercato comunicato è quello indicato franco macello, che esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in base alla documentazione rilasciata al fornitore:
 - a) dal macello, o
 - b) dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione presso tale stabilimento.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.
3. Il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2 %.
4. I prezzi delle carcasse classificate comunicati dal macello o dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione sono i prezzi medi per classe o i prezzi delle carcasse per ciascuna classe. In tal caso, se sono comunicati i prezzi delle carcasse per ciascuna classe, l'autorità competente calcola il prezzo medio per classe.

Articolo 15


Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi

1. Per quanto riguarda le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi, il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati franco macello ed esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderato mediante applicazione di un coefficiente. Il coefficiente tiene conto:
 - a) della proporzione relativa:
 - i) delle diverse qualità di carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro, o
 - ii) delle diverse categorie di peso delle carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro; e
 - b) dell'importanza relativa di ciascun mercato.
2. Il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.
3. Per i bovini di età inferiore agli otto mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2 %.
4. Per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo, corretto al fine di tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento.

Articolo 16

Comunicazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi

1. Ai fini della comunicazione dei prezzi di mercato, gli animali vivi di cui all'articolo 13, lettera b), sono classificati in tipi diversi, come segue:
 - a) per quanto riguarda i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane:
 - i) «vitelli maschi di allevamento da latte», per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da latte,
 - ii) «vitelli maschi di allevamento da carne», per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da carne o di razza a duplice scopo, ovvero ottenuti tramite incrocio con una razza da carne;



- b) per quanto riguarda i bovini magri:
- i) «giovani bovini magri», per i bovini maschi e femmine di età pari o superiore ai sei mesi ma inferiore ai dodici mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l'ingrasso,
 - ii) «bovini maschi magri di un anno», per i bovini maschi di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso,
 - iii) «bovini femmine magri di un anno», per i bovini femmine di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso;
- c) per quanto riguarda i suini: «suinetti», per i suini di peso medio vivo di circa 25 kg, acquistati per l'ingrasso.
2. Il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati nello Stato membro nella stessa fase del commercio all'ingrosso, per il tipo di animale di cui al paragrafo 1, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderata mediante l'applicazione di coefficienti. I coefficienti tengono conto della proporzione relativa delle diverse qualità degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dell'importanza relativa di ciascun mercato.

Articolo 17

Disposizioni complementari relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi

1. Se uno Stato membro ha definito le regioni di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, l'autorità competente dello Stato membro in questione determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi e per ogni qualità delle carcasse, nonché per ciascun tipo e per ogni qualità degli animali vivi di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi effettuino pagamenti supplementari ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'importo di tali pagamenti e il periodo a cui si riferiscono. Se uno Stato membro decide di prendere in considerazione i pagamenti supplementari corrisposti ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi notifica all'autorità competente l'importo di qualunque pagamento supplementare ogni volta che esso è effettuato.

CAPO III

CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DELL'UNIONE


SEZIONE I

Prezzo medio dell'Unione per le carcasse

Articolo 18

Prezzo medio dell'Unione per i bovini

1. Per una determinata categoria di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
 - a) il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione;
 - b) il prezzo medio dell'Unione per ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe di conformazione effettuate all'interno dell'Unione;
 - c) il prezzo medio dell'Unione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni relative a detta categoria effettuate all'interno dell'Unione.



2. Il prezzo medio dell'Unione per tutte le categorie nel loro insieme corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini di età non inferiore agli otto mesi all'interno dell'Unione.

Articolo 19

Prezzo medio dell'Unione per i suini

Il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione.

Articolo 20

Prezzo medio dell'Unione per i bovini di età inferiore agli otto mesi

Il prezzo medio dell'Unione per i bovini macellati a un'età inferiore agli otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali bovini ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali bovini nell'Unione.

Articolo 21

Prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi

Il prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per le diverse categorie di peso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali agnelli nell'Unione.

SEZIONE II

Prezzo medio dell'Unione per gli animali vivi

Articolo 22

Prezzo medio dell'Unione per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane

1. Il prezzo medio dell'Unione, espresso per capo, per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e per i vitelli maschi di allevamento da carne, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

2. La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di vacche rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), nel modo seguente:


- a) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte;
- b) per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche.

Articolo 23

Prezzo medio dell'Unione per i bovini magri

1. Il prezzo medio dell'Unione per i bovini magri, per chilogrammo di peso vivo, corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e per i bovini magri di un anno, maschi e femmine, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.

(¹) Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1).



2. La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di bovini rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008, nel modo seguente:

- a) per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione;
- b) per quanto riguarda i bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni;
- c) per quanto riguarda i bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni e che non hanno ancora figliato.

Articolo 24

Prezzo medio dell'Unione per i suinetti

Il prezzo medio dell'Unione per i suinetti di peso vivo di circa 25 kg corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i suinetti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184. La media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di suinetti rilevato nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008.

CAPO IV

NOTIFICHE

Articolo 25

Notifiche degli Stati membri alla Commissione

1. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, dei suini e degli ovini macellati nell'anno civile precedente, suddivisi come segue:
 - a) nel caso dei bovini, il numero totale per ciascuna categoria, classe di conformazione e classe di stato d'ingrassamento;
 - b) nel caso dei suini, il numero totale per ciascuna classe di carcassa;
 - c) nel caso degli ovini, il numero totale per ciascuna categoria di peso.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, gli elenchi relativi:
 - a) ai macelli che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi abbattuti in ciascun macello nell'anno civile precedente, espressa in numero di capi;
 - b) alle persone fisiche o giuridiche che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi da esse inviati alla macellazione nell'anno civile precedente.
4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, se disponibili, le seguenti informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti XV, XVII e XVIII, del regolamento (CE) n. 1308/2013:
 - a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
 - b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
5. Entro il 1º giugno di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le qualità delle carcasse e degli animali vivi e i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, nonché i coefficienti correttivi e i mercati rappresentativi di cui agli articoli 5, 10, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
6. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 26***Abrogazioni**

I regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 27***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e, in particolare, delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)


Classe di conformazione	Disposizioni complementari	
S Superiore	Coscia: arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, strie muscolari ben evidenziate	Fesa (scannello) che avanza molto ampiamente sulla sinfisi (symphysis pelvis)
	Schiena: molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla	Scamone molto arrotondato
	Spalla: arrotondamento molto pronunciato	
E Eccellente	Coscia: molto arrotondata	Fesa (scannello) che avanza ampiamente sulla sinfisi (symphysis pelvis)
	Schiena: larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla	Scamone molto arrotondato
	Spalla: molto arrotondata	
U Ottima	Coscia: arrotondata	Fesa (scannello) che avanza sulla sinfisi (symphysis pelvis)
	Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla	Scamone arrotondato
	Spalla: arrotondata	
R Buona	Coscia: ben sviluppata	Fesa (scannello) e scamone leggermente arrotondati
	Schiena: ancora spessa ma meno larga all'altezza della spalla	
	Spalla: abbastanza ben sviluppata	
O Abbastanza buona	Coscia: da mediamente sviluppata a insufficientemente sviluppata	
	Schiena: di spessore da medio a insufficiente	Scamone rettilineo
	Spalla: da mediamente sviluppata a quasi piatta	
P Mediocre	Coscia: poco sviluppata	
	Schiena: stretta con ossa visibili	
	Spalla: piatta con ossa visibili	



2. STATO DI INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato di ingrassamento	Disposizioni complementari
1 Molto scarso	Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica
2 Scarso	All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili
3 Medio	All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili
4 Abbondante	Le venature di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso
5 Molto abbondante	La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato di grasso, di modo che le venature di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso



ALLEGATO II

Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione e di stato di ingrassamento delle carcasse di ovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. CONFORMAZIONE


Sviluppo dei profili della carcassa e, in particolare, delle sue parti essenziali (quarto posteriore, schiena, spalla)

Classe di conformazione	Disposizioni complementari
S Superiore	Quarto posteriore: doppia muscolatura. Profili estremamente convessi Schiena: estremamente convessa, estremamente larga ed estremamente spessa Spalla: estremamente convessa ed estremamente spessa
E Eccellente	Quarto posteriore: molto spesso. Profili molto convessi Schiena: molto convessa, molto larga e molto spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: molto convessa e molto spessa
U Ottima	Quarto posteriore: spesso. Profili convessi Schiena: larga e spessa, sino all'altezza della spalla Spalla: spessa e convessa
R Buona	Quarto posteriore: profili prevalentemente rettilinei Schiena: spessa, ma meno larga all'altezza della spalla Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa
O Abbastanza buona	Quarto posteriore: profili che tendono a essere leggermente concavi Schiena: larghezza e spessore scarsi Spalla: tendenzialmente stretta. Spessore scarso
P Mediocre	Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi Schiena: stretta e concava con le ossa visibili Spalla: stretta, piatta e ossa visibili

2. STATO DI INGRASSAMENTO

Spessore di grasso nelle parti interne ed esterne della carcassa

Classe di stato di ingrassamento	Disposizioni complementari (1)		
1. Molto scarso	Esterno	Tracce di grasso o grasso non visibile	
	Interno	Addominale	Tracce di grasso o grasso non visibile sui rognoni
		Toracico	Tracce di grasso intercostale o grasso intercostale non visibile
2. Scarso	Esterno	Un sottile strato di grasso copre parte della carcassa, ma può essere meno evidente sugli arti	
	Interno	Addominale	Tracce di grasso o un sottile strato di grasso copre parte dei rognoni
		Toracico	Muscolo chiaramente visibile tra le costole



Classe di stato di ingrassamento	Disposizioni complementari ⁽¹⁾		
3. Medio	Esterno	Un sottile strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa. Zone di grasso leggermente ispessito alla base della coda	
	Interno	Addominale	Un sottile strato di grasso avvolge parte o tutti i rognoni
		Toracico	Muscolo ancora visibile tra le costole
4. Abbondante	Esterno	Uno spesso strato di grasso copre la maggior parte della carcassa o tutta la carcassa, ma può essere più sottile sugli arti e più spesso sulle spalle	
	Interno	Addominale	Il grasso avvolge interamente i rognoni
		Toracico	Il muscolo intercostale può presentare infiltrazioni di grasso. Si possono vedere depositi di grasso sulle costole
5. Molto abbondante	Esterno	Copertura adiposa molto spessa Masse di grasso talora visibili	
	Interno	Addominale	Uno spesso strato di grasso avvolge interamente i rognoni
		Toracico	Il muscolo intercostale presenta infiltrazioni di grasso. Depositi di grasso visibili sulle costole.

⁽¹⁾ Le disposizioni complementari per la cavità addominale non si applicano ai fini dell'allegato III.



ALLEGATO III

Tabella di classificazione delle carcasse di agnelli di meno di 13 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Categoria	A		B		C	
Peso	≤ 7 kg		7,1-10 kg		10,1-13 kg	
Qualità	I	II	I	II	I	II
Colore della carne (*)	rosa chiaro	altro colore o altra copertura adiposa	rosa chiaro o rosa	altro colore o altra copertura adiposa	rosa chiaro o rosa	altro colore o altra copertura adiposa
Classe di stato di ingrassamento (**)	(2) (3)		(2) (3)		(2) (3)	

(*) Determinato sui fianchi dell'addome (*rectus abdominis*), con riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.

(**) Quale definita dall'allegato IV, parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



ALLEGATO IV

Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini e ovini di cui all'articolo 10

PARTE A

Condizioni e requisiti minimi per l'autorizzazione

1. Lo Stato membro interessato organizza un test di autorizzazione per una giuria formata da almeno cinque periti, esperti nella classificazione delle carcasse di bovini od ovini. Due membri della giuria provengono dallo Stato membro che effettua il test. Gli altri membri provengono ciascuno da un altro Stato membro. La giuria consta di un numero dispari di periti. I servizi della Commissione e i periti degli altri Stati membri possono assistere al test di autorizzazione in qualità di osservatori.


I membri della giuria lavorano in modo indipendente e anonimo.

Lo Stato membro interessato nomina un coordinatore del test, il quale:

- a) non fa parte della giuria;
 - b) possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente;
 - c) controlla che i membri della giuria operino in modo indipendente e anonimo;
 - d) raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando i metodi di classificazione automatizzata;
 - e) assicura che, per l'intera durata del test di autorizzazione, nessun membro della giuria e nessun'altra parte interessata abbiano accesso ai risultati ottenuti con i metodi di classificazione automatizzata;
 - f) convalida la classificazione di ogni carcassa e, per motivi oggettivi che deve precisare, può decidere di escludere talune carcasse dal campione da utilizzare per il test.
2. Per il test di autorizzazione:
- a) ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento è suddivisa in tre sottoclassi;
 - b) è richiesto un campione di almeno 600 carcasse convalidate;
 - c) la percentuale massima di errore non deve superare il 5 % delle carcasse ritenute idonee ad essere classificate mediante i metodi di classificazione automatizzata.
3. Per ogni carcassa convalidata, la mediana dei risultati dei membri della giuria è considerata quale classe corretta della carcassa.

Per valutare l'efficacia del metodo di classificazione automatizzata, i risultati ottenuti per ogni carcassa convalidata mediante la sua applicazione si confrontano con la mediana dei risultati della giuria. La precisione della classificazione ottenuta con i metodi automatizzati è stabilita utilizzando un sistema di punti così assegnati:

	Conformazione	Stato di ingrassamento
Nessun errore	10	10
Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore)	6	9
Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori)	- 9	0
Errore di 3 unità (3 sottoclassi superiori o inferiori)	- 27	- 13
Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori)	- 48	- 30



Per essere autorizzati, i metodi di classificazione automatizzata dovrebbero ottenere almeno il 60 % del numero massimo di punti, sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.

La classificazione mediante i metodi automatizzati, inoltre, deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

	Conformazione	Stato di ingrassamento
Errore sistematico	$\pm 0,30$	$\pm 0,60$
Coefficiente angolare della linea di regressione	$1 \pm 0,15$	$1 \pm 0,30$

Se durante il test di autorizzazione si utilizza più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.

PARTE B


Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione sull'organizzazione di un test di autorizzazione

- Le date in cui sarà effettuato il test di autorizzazione;
- una descrizione dettagliata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi classificate nello Stato membro o in parte di esso;
- i metodi statistici utilizzati per selezionare il campione di carcasse rappresentativo in termini di categoria, classe di conformazione e classe di stato di ingrassamento dei bovini di età non inferiore agli otto mesi e degli ovini macellati nello Stato membro interessato o in parte di esso;
- il nome e l'indirizzo del macello o dei macelli nei quali deve effettuarsi il test di autorizzazione, una spiegazione dell'organizzazione e del funzionamento della linea o delle linee di macellazione, compresa la velocità oraria;
- la presentazione o le presentazioni della carcassa da utilizzare nel corso del test di autorizzazione;
- una descrizione del metodo di classificazione automatizzata e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza dell'apparecchio contro manomissioni di ogni tipo;
- i periti nominati dallo Stato membro interessato che prenderanno parte al test di autorizzazione come membri della giuria;
- il coordinatore del test di autorizzazione, con la dimostrazione delle sue conoscenze tecniche soddisfacenti e della sua totale indipendenza;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo indipendente designato dallo Stato membro che esamina i risultati del test di autorizzazione.

PARTE C

Informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione sui risultati di un test di autorizzazione

- Una sintesi dei risultati della classificazione firmata dai membri della giuria e dal coordinatore nel corso del test di autorizzazione;
- un rapporto redatto dal coordinatore sull'organizzazione del test di autorizzazione, tenendo conto delle condizioni e dei requisiti minimi elencati nella parte A;
- un esame quantitativo dei risultati del test di autorizzazione, da attuarsi tramite un metodo approvato dalla Commissione, che indichi i risultati della classificazione ottenuti da ciascun perito classificatore e quelli ottenuti utilizzando i metodi di classificazione automatizzata. I dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in un formato elettronico approvato dalla Commissione;
- la precisione dei metodi di classificazione automatizzata, stabilita conformemente alle disposizioni di cui alla parte A, punto 3.



ALLEGATO V

Autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino di cui all'articolo 11

PARTE A


1. CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE

Il test di autorizzazione comprende quanto segue:

- a) La selezione di un campione rappresentativo delle carcasse di suino da sottoporre a una prova di sezionamento.
 - Il campione rappresentativo tiene conto del patrimonio suinicolo considerato e comprende almeno 120 carcasse.
- b) La rilevazione di misurazioni (variabili predittive) sul campione rappresentativo delle carcasse di suino.
 - Le misurazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra sono rilevate in uno o più macelli utilizzando la tecnica (o le tecniche) di classificazione da autorizzare.
- c) Una prova di sezionamento per la stima della percentuale di riferimento relativa alla carne magra delle carcasse di suino secondo le modalità descritte nella parte A, punto 2.
 - La prova comporta il sezionamento del campione delle carcasse di suino in carne, grasso e ossa. Il tenore di carne magra di una carcassa di suino corrisponde al rapporto tra il peso totale dei muscoli rossi striati, purché separabili con un coltello, e il peso della carcassa. Il peso totale dei muscoli rossi striati si ottiene:
 - i) mediante sezionamento totale della carcassa, come descritto nella parte A, punto 2.2, o
 - ii) mediante sezionamento parziale della carcassa, come descritto nella parte A, punto 2.3, o
 - iii) con una combinazione di un sezionamento totale o parziale e di un metodo rapido nazionale basato su metodi statistici riconosciuti.

Il sezionamento totale di cui al punto i) può essere sostituito anche da una stima della percentuale di carne magra tramite un apparecchio per tomografia computerizzata, a condizione che si ottengano risultati di sezionamento comparati soddisfacenti.

Nel caso in cui si ricorra alla combinazione con un metodo rapido nazionale, come indicato al punto iii), il numero delle carcasse destinate al sezionamento totale o parziale può essere ridotto a 50 se lo Stato membro può dimostrare che la precisione è almeno pari a quella ottenuta applicando metodi statistici standard su 120 carcasse.
- d) Il calcolo di un'equazione (formula matematica) per il metodo di classificazione da autorizzare.
 - Dalle variabili predittive misurate sulle carcasse si ricava l'equazione necessaria per stimare la percentuale di carne magra del campione rappresentativo di tali carcasse.
 - La percentuale di carne magra di ogni carcassa oggetto della prova di sezionamento è calcolata mediante tale formula.
- e) Le analisi statistiche standard per la valutazione del risultato della prova di sezionamento.
 - La percentuale di carne magra calcolata mediante il metodo di classificazione considerato è confrontata con la percentuale di riferimento relativa alla carne magra ricavata dalla prova di sezionamento.
- f) L'introduzione o la modifica di un'equazione relativa al metodo di classificazione, da utilizzare per la previsione della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.
 - Dopo l'autorizzazione dei metodi di classificazione da parte della Commissione l'equazione è inclusa nella tecnica di classificazione.



Sono autorizzati solo i metodi di classificazione per i quali lo scarto quadratico medio di previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale oppure mediante una prova di convalida effettuata su un campione rappresentativo di almeno 60 carcasse, è inferiore a 2,5. Inoltre, tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo dell'RMSEP.

Se durante un test di autorizzazione si utilizza più di una presentazione della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.

2. PROCEDURA RELATIVA ALLA PROVA DI SEZIONAMENTO DA EFFETTUARE AI FINI DELLA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DI RIFERIMENTO RELATIVA ALLA CARNE MAGRA DI UNA CARCASSA DI SUINO
 - 2.1. La previsione della percentuale di riferimento relativa alla carne magra si basa sul sezionamento totale della mezzena sinistra secondo il metodo di riferimento di cui alla parte 1, lettera c).
 - 2.2. Se si esegue un sezionamento totale, la percentuale di riferimento relativa alla carne magra (Y_{ST}) si calcola come segue:

$$Y_{ST} = \frac{(100 \times \text{peso della carne magra})}{(\text{peso della carcassa})}$$

Il peso della parte magra si calcola sottraendo il peso totale delle parti non magre dal peso totale della carcassa prima del sezionamento. Le zampe e la testa, ad eccezione delle guance, non sono sezionate.

- 2.3. Se si esegue un sezionamento parziale, la previsione della percentuale di riferimento relativa alla carne magra (Y_{SP}) si basa sul sezionamento dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) più il peso del filetto. La percentuale di carne magra ottenuta tramite sezionamento parziale è calcolata come segue:

$$Y_{SP} = \frac{100 \times (\text{peso del filetto} + \text{peso della carne magra nella spalla, nella lombata, nel prosciutto e nella pancetta})}{\text{peso del filetto} + \text{peso della spalla, della lombata, del prosciutto e della pancetta prima del sezionamento}}$$

Il peso della carne magra dei quattro tagli principali (spalla, lombata, prosciutto e pancetta) è calcolato sottraendo il peso totale delle loro parti non magre dal peso totale dei quattro tagli prima del sezionamento.

L'errore sistematico tra sezionamento totale e parziale è corretto ricorrendo ad un sottocampione sottoposto a sezionamento totale.

- 2.4. La percentuale di carne magra può essere calcolata con un procedimento analitico basato sulla scansione della mezzena sinistra con tomografia computerizzata. Se questa procedura di scansione con tomografia computerizzata non è calibrata in funzione del sezionamento totale delle carcasse, l'eventuale errore sistematico riguardante tale tipo di sezionamento è corretto ricorrendo ad un sottocampione sottoposto a sezionamento totale secondo il metodo di riferimento. È necessario scansionare unicamente la parte della mezzena sinistra contenente carne magra come previsto per il metodo di sezionamento totale, il che significa che le zampe e la testa, ad eccezione delle guance, non vanno scansionate.
- 2.5. La correzione dell'errore sistematico necessaria per il sezionamento parziale o per la procedura di scansione con tomografia computerizzata si basa su un sottocampione rappresentativo comprendente tutte le combinazioni del campione per quanto riguarda i fattori di stratificazione — quali la razza, il sesso o lo stato d'ingrassamento — utilizzati per selezionare l'intero campione. Ai fini della correzione dell'errore sistematico si selezionano almeno 10 carcasse.


Non è necessario procedere ad alcun ulteriore sezionamento totale se la popolazione di suini da macello da sottoporre a campionamento ha le stesse caratteristiche di quella per la quale si è precedentemente proceduto alla correzione di un errore sistematico relativo al sezionamento parziale o a una procedura di scansione con tomografia computerizzata.

Non è necessario procedere ad alcun ulteriore sezionamento totale nel caso in cui una procedura di scansione con tomografia computerizzata, opportunamente descritta, sia ricollegabile mediante opportune misurazioni ad un sezionamento totale o ad un'altra procedura di scansione in cui l'errore sistematico sia stato corretto.


PARTE B

Informazioni da fornire alla Commissione e agli altri Stati membri da parte dello Stato membro interessato, tramite protocolli relativi al test di autorizzazione

1. La parte 1 del protocollo contiene una descrizione dettagliata della prova di sezionamento e indica in particolare:
 - a) il periodo di prova e il calendario previsto per l'intero iter di autorizzazione;
 - b) il numero e l'ubicazione dei macelli;



- c) la descrizione dei suini oggetto del metodo di valutazione;
 - d) il metodo di sezionamento prescelto (totale o parziale);
 - e) una descrizione della procedura, in caso di utilizzo del tomografo computerizzato di cui alla parte A, punto1, del presente allegato;
 - f) una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto;
 - g) la descrizione del metodo rapido nazionale, qualora vi si faccia ricorso;
 - h) l'esatta presentazione delle carcasse da utilizzare.
2. La parte 2 del protocollo contiene una descrizione dettagliata dei risultati della prova di sezionamento e indica in particolare:
- a) una descrizione dei metodi statistici utilizzati in funzione del metodo di campionamento prescelto;
 - b) l'equazione che sarà applicata o che è stata modificata;
 - c) una descrizione numerica e un grafico dei risultati;
 - d) una descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi cui si è fatto ricorso;
 - e) il limite di peso dei suini per i quali può essere utilizzato il nuovo metodo e ogni altra limitazione all'uso pratico di tale metodo;
 - f) i dati utilizzati per l'esame devono essere forniti in formato elettronico.
-



ALLEGATO VI


Tavola di concordanza

1. Regolamento (CE) n. 1249/2008

Regolamento (CE) n. 1249/2008	Presente regolamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 1	
Articolo 3	Articolo 3, paragrafo 1	
Articolo 4	Articolo 4	
Articolo 5	Articolo 2, paragrafo 1	
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1	
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)	
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 5	
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	
Articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo comma	Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)	
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 4	
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 4	
Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 8, paragrafo 5	
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 6, lettera b)	
Articolo 7		Articolo 1
Articolo 8	Articolo 9	
Articolo 9	Articolo 10	
Articolo 10	Articolo 12	
Articolo 11, paragrafo 1		Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma		Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma		Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 25, paragrafo 5	
Articolo 11, paragrafo 3		Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4		Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 12		Articolo 4
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafi 1 e 2	
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3	
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 3	
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 4	
Articolo 13, paragrafo 5, primo comma		Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma		Articolo 5, paragrafo 2



Regolamento (CE) n. 1249/2008	Presente regolamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184
Articolo 14, paragrafo 1		Articolo 7
Articolo 14, paragrafo 2		Articolo 6
Articolo 15		Articolo 8
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma		Articolo 14
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma		Articolo 13, paragrafo 1, primo comma
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 4	
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 2	
Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 17, paragrafo 1	
Articolo 16, paragrafo 5		Articolo 13, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 16, paragrafo 7, lettera a)		Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 18	Articolo 18	
Articolo 19	Articolo 25, paragrafi 1 e 2	
Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	
Articolo 21, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1	
Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 2	
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 5, secondo comma	
Articolo 21, paragrafo 3, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 2, lettera b),	
Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 4	
Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)	
Articolo 21, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 6, lettera a)	
Articolo 21, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 1	
Articolo 22, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)	
Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 3	
Articolo 22, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 7, paragrafo 4, lettera a)	
Articolo 23, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 3	
Articolo 23, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 5	
Articolo 24, paragrafo 2, primo comma		Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 2, lettera b),
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma		Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)
Articolo 24, paragrafo 4		Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 2		Articolo 9
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1	
Articolo 26, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafi 2 e 3	
Articolo 26, paragrafo 3	Articoli 19 e 25	




Regolamento (CE) n. 1249/2008	Presente regolamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184
Articolo 27, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 3	
Articolo 28	Articolo 3, paragrafo 2	
Articolo 29	Articolo 3, paragrafo 1	
Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)	
Articolo 30, paragrafo 3, primo comma	Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b)	
Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 4	
Articolo 30, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 5	
Articolo 31	Articolo 9	
Articolo 33, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 33, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 4	
Articolo 35	Articolo 21	
Articolo 38		Articoli 16, 17 e 18

2. Regolamento (CE) n. 315/2002

Regolamento (CE) n. 315/2002	Presente regolamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184
Articolo 2	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)	

3. Regolamento (UE) n. 807/2013

Regolamento (UE) n. 807/2013	Presente regolamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 22	
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma		Articolo 22
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 2	
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)	
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 23	
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma		Articolo 12
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 16, paragrafo 2	
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)	
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 20	
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma		Articolo 10
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 1	
Articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d)	Articolo 6, paragrafo 2	
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma		Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 3	
Articolo 4, paragrafo 1		Articolo 13, paragrafo 1



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1183 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 ⁽³⁾ e (CE) n. 1234/2007 ⁽⁴⁾, rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di tali regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi degli Stati membri relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica di informazioni e documenti alla Commissione, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali norme dovrebbero sostituire le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽⁵⁾, che andrebbe pertanto abrogato.
- (2) La Commissione ha intensificato lo sviluppo di sistemi informatici che consentano la gestione elettronica di documenti e procedure, sia nell'ambito del suo funzionamento interno che nei rapporti con le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione della politica agricola comune. Gli Stati membri hanno inoltre sviluppato sistemi informatici a livello nazionale volti a garantire la gestione concorrente della politica agricola comune.
- (3) In tale contesto, è opportuno stabilire un quadro giuridico che preveda norme comuni applicabili ai sistemi di informazione istituiti ai fini della notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione.
- (4) Occorre inoltre stabilire la natura e il tipo di informazioni da comunicare a norma dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013.
- (5) Ove fosse necessario ricevere informazioni di mercato supplementari rispetto a quelle previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione che l'accompagna a causa di un'evoluzione del mercato, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere tali informazioni per un periodo di tempo limitato.


⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).



- (6) Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di notifica, i soggetti autorizzati a effettuare notifiche dovrebbero essere sempre identificati nell'ambito dei sistemi di informazione istituiti. Il processo di identificazione dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità di un organismo di contatto unico designato da ciascuno Stato membro. Occorre inoltre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da notificare e i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili per soddisfare gli obblighi di notifica stabiliti da tali regolamenti e dagli atti adottati sulla base dei medesimi.
2. Gli obblighi di notifica previsti dal presente regolamento riguardano i settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Natura e tipo di informazioni da notificare

1. L'obbligo di notifica comprende tutte le informazioni necessarie per le finalità di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o per l'applicazione degli atti adottati sulla base di detti regolamenti o al fine di conformarsi ad accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
2. L'obbligo di notifica comprende dati quantitativi, costituiti principalmente da cifre, e dati qualitativi, costituiti principalmente da testi e relazioni.

Articolo 3

Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli


1. Nei casi in cui un'evoluzione del mercato renda urgentemente necessarie informazioni supplementari che rientrano nell'ambito di applicazione del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽¹⁾, la Commissione può chiedere agli Stati membri la notifica di tali informazioni supplementari e mettere a disposizione i moduli necessari per comunicarli.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data della medesima.

Articolo 4

Organismo di contatto unico e sue responsabilità

1. Gli Stati membri designano un organismo di contatto unico e comunicano alla Commissione tutte le sue coordinate utili.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).



2. L'organismo di contatto unico è responsabile dei seguenti compiti in relazione al sistema di informazione:
- a) concedere diritti di accesso agli utilizzatori;
 - b) certificare l'identità degli utilizzatori a cui sono concessi diritti di accesso;
 - c) notificare alla Commissione i diritti concessi agli utilizzatori per accedere al sistema di informazione.
3. La Commissione attiva i diritti di accesso degli utilizzatori sulla base delle notifiche ricevute dall'organismo di contatto unico conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera c).

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 792/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 si intendono fatti al presente regolamento delegato e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1856



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1184 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettere c), p), q), r), s) e u), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere c) e d),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾. Nella parte II, titolo I, capo I, sezione 1, esso contiene disposizioni in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi corrispettivi, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire i regolamenti (CE) n. 315/2002 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1249/2008 ⁽⁵⁾ e (UE) n. 807/2013 ⁽⁶⁾ della Commissione. Gli anzidetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (2) Al fine di garantire la trasparenza nei confronti dei fornitori, il macello, l'agenzia di classificazione o l'addetto qualificato che hanno effettuato la classificazione di bovini di età non inferiore agli otto mesi, o di suini od ovini dovrebbero informare il fornitore in merito al risultato della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. Detta comunicazione dovrebbe includere elementi quali il risultato della classificazione, il peso e la presentazione della carcassa e informare, se del caso, che la classificazione è stata eseguita mediante tecniche automatizzate.
- (3) L'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini dovrebbe essere verificata nell'ambito di controlli in loco periodici effettuati da organismi indipendenti dagli stabilimenti ispezionati, dalle agenzie responsabili della classificazione e dai classificatori qualificati. È opportuno stabilire le condizioni e i requisiti minimi per tali controlli in loco, inclusa l'elaborazione di relazioni su quelli effettuati e sulle azioni conseguentemente intraprese. Per permettere agli Stati membri di eseguire i controlli in loco con maggior flessibilità a seconda delle loro esigenze è necessario prevedere la possibilità di effettuare una valutazione dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale).



- (4) Per ottenere prezzi di mercato comparabili nell'Unione occorre definire, per le carcasse, una presentazione di riferimento che incida sulla determinazione del peso e del prezzo corretto. È inoltre opportuno fissare alcuni coefficienti correttori così da adeguare le presentazioni in uso in determinati Stati membri a quella di riferimento utilizzata nell'Unione.
- (5) Ai fini della rilevazione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero decidere se suddividere il proprio territorio in regioni, indicandone in tal caso il numero. Poiché il Regno Unito ha espresso l'intenzione di mantenere la divisione del suo territorio in due regioni, è opportuno prevedere, per motivi di trasparenza, che la rilevazione dei prezzi per il Regno Unito si riferisca a tali due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.
- (6) Per garantire che i prezzi delle carcasse e degli animali vivi siano rappresentativi della produzione degli Stati membri nel settore delle carni bovine, suine e ovine occorre definire categorie, classi e tipi, fissando altresì i criteri per individuare i macelli o le persone fisiche o giuridiche per i quali la rilevazione dei prezzi dovrebbe essere obbligatoria.
- (7) È opportuno stabilire quale metodo pratico debba essere utilizzato dagli Stati membri per il calcolo dei prezzi medi settimanali. Questi ultimi dovrebbero essere comunicati alla Commissione, unitamente alle relative notifiche, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione⁽¹⁾, ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni.
- (8) Per garantire un'applicazione uniforme delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, le ispezioni in loco dovrebbero essere effettuate da un comitato di controllo dell'Unione composto da esperti della Commissione e da esperti nominati dagli Stati membri. Per la composizione e il funzionamento di tale comitato dovrebbero essere stabilite apposite norme.
- (9) Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE E CONTROLLI IN LOCO

Articolo 1

Comunicazione dei risultati della classificazione

1. I macelli, le agenzie responsabili della classificazione o gli addetti qualificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 che effettuano la classificazione in base all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano al fornitore dei capi i risultati della classificazione. Tale comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o per via elettronica e, per ogni carcassa, indica:

- a) i risultati della classificazione tramite le lettere e le cifre corrispondenti di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rispettivamente;
- b) il peso della carcassa stabilito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, specificando se si tratta di peso a caldo o a freddo;
- c) la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio; l'indicazione della presentazione della carcassa non è obbligatoria nel caso in cui nel territorio o in una regione dello Stato membro interessato sia autorizzata un'unica presentazione in conformità della legislazione nazionale;
- d) all'occorrenza, se tale classificazione è stata eseguita utilizzando una tecnica di classificazione automatizzata.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pagina 113 della presente Gazzetta ufficiale).



2. Gli Stati membri possono chiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), comprenda l'indicazione di sottoclassi, laddove si disponga di tali informazioni.

Articolo 2

Controlli in loco

1. I controlli in loco sono effettuati in tutti i macelli che applicano la classificazione delle carcasse obbligatoria di cui all'articolo 10, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le prestazioni degli addetti qualificati e i metodi di classificazione applicati, nonché la presentazione, la classificazione e l'identificazione delle carcasse nei macelli di cui all'allegato IV, parte A, punti II, III e V, parte B, punti II e V, e parte C, punti II, III, IV e V, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono oggetto di controlli in loco effettuati, senza preavviso, da un organismo indipendente dai macelli, dalle agenzie responsabili della classificazione e dagli addetti qualificati.

Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie responsabili della classificazione e degli addetti qualificati non si applica se i controlli sono eseguiti dalle autorità competenti dello stesso Stato membro.

3. Nel caso in cui l'organismo responsabile dei controlli in loco non dipenda da un'autorità competente, quest'ultima verifica almeno una volta all'anno, mediante supervisione fisica attuata alle medesime condizioni, che i controlli in loco siano effettuati correttamente.

Articolo 3

Requisiti minimi dei controlli in loco


1. Qualora in uno Stato membro si proceda a una valutazione dei rischi per definire i requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e delle risultanze dei precedenti controlli in loco in tali macelli.

2. Qualora in uno Stato membro non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli in loco sono effettuati come segue:

- a) almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattano un numero pari o superiore a 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua; ciascun controllo verte su almeno 40 carcasse scelte a caso o, se il numero di quelle disponibili è inferiore a 40, su tutte le carcasse;
- b) almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattano un numero non inferiore ai 500 suini come media settimanale annua;
- c) gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli in loco e il numero minimo delle carcasse da controllare per i macelli che:
 - i) abbattano meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua,
 - ii) abbattano meno di 500 suini come media settimanale annua,
 - iii) eseguono la classificazione delle carcasse di ovini.

3. I controlli in loco verificano in particolare:

- a) la categoria delle carcasse di bovini e ovini;
- b) la classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse;
- c) l'accuratezza dei metodi di classificazione automatizzata per i bovini e gli ovini, utilizzando un sistema di punti e limiti mirante a determinare la precisione del metodo di classificazione applicato;



- d) la presentazione delle carcasse;
- e) se del caso, la prova funzionale giornaliera, nonché eventuali altri aspetti tecnici dei metodi di classificazione;
- f) i rapporti di controllo giornalieri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182

Articolo 4

Relazioni e revoca delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'autorità competente elabora e conserva le relazioni sui controlli in loco di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di un numero considerevole di classificazioni, presentazioni o identificazioni errate o di non conformità alla normativa dell'applicazione della tecnica di classificazione automatizzata, accertata all'atto dei controlli in loco di cui all'articolo 2, le licenze o le autorizzazioni rilasciate agli addetti qualificati o relative alla tecnica di classificazione automatizzata di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 possono essere revocate. In caso di errore concernente la categoria, la conformazione o lo stato di ingrassamento, l'organismo responsabile dei controlli in loco può chiedere all'operatore di correggerlo sulla bolla della carcassa e nella relativa documentazione.

CAPO II

RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI

Articolo 5

Presentazione delle carcasse

1. Qualora la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisca da quella prevista all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, il peso a caldo della carcassa è rettificato mediante l'applicazione dei coefficienti correttori.

Per le carcasse dei suini, dei bovini di età inferiore agli otto mesi e degli ovini, i coefficienti correttori sono specificati dagli Stati membri.

Per le carcasse dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, i coefficienti correttori sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 possono essere calcolate su base nazionale se risultano uguali in tutto il territorio di uno Stato membro. Sono calcolate per ciascun macello se variano da un macello all'altro.


Articolo 6

Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse

Gli Stati membri decidono se il loro territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine tengono conto:

- a) della dimensione del loro territorio;
- b) dell'eventuale esistenza di suddivisioni amministrative;
- c) delle variazioni geografiche dei prezzi.

Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini, il Regno Unito comprende almeno due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, che possono essere suddivise in base ai criteri di cui al primo comma.



Articolo 7

Classi per la rilevazione dei prezzi di mercato relativi alle carcasse di bovini

La rilevazione dei prezzi di mercato in base alle tabelle unionali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 fa riferimento alle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, di tale regolamento e alle seguenti classi di conformazione e di stato di ingrassamento:

- a) carcasse di animali di età pari o superiore agli otto mesi ma inferiore ai dodici mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3;
- b) carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3;
- c) carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore ai ventiquattro mesi: R3;
- d) carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore ai dodici mesi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
- e) carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
- f) carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore ai dodici mesi: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Articolo 8

Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini

1. Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato:

- a) dal gestore di un macello che, annualmente, abbatta un numero pari o superiore a 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi;
- b) dal gestore di un macello designato dallo Stato membro che abbatta, annualmente, meno di 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi;
- c) da una persona fisica o giuridica che invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; e
- d) da una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invii annualmente alla macellazione meno di 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi.

2. Lo Stato membro si accerta che i prezzi siano rilevati per almeno:

- a) il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni che coprono complessivamente almeno il 75 % del totale delle macellazioni eseguite a livello nazionale; e
- b) il 30 % dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati al suo interno.

3. I prezzi rilevati ai sensi del paragrafo 1 si riferiscono ai bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati durante il periodo di rilevazione considerato e si basano sul peso della carcassa a freddo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182.


4. In sede di rilevazione dei prezzi, per ciascuna delle classi di cui all'articolo 7 del presente regolamento occorre indicare il peso medio della carcassa al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi sono stati rettificati mediante l'applicazione di ciascuno dei coefficienti di cui all'articolo 5.

Articolo 9

Classi e pesi per la rilevazione dei prezzi di mercato relativi alle carcasse di suini

La rilevazione dei prezzi di mercato in base alle tabelle unionali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 fa riferimento alle seguenti classi di peso:

- a) carcasse di peso pari o superiore ai 60 kg, ma inferiore ai 120 kg: S, E;
- b) carcasse di peso pari o superiore ai 120 kg, ma inferiore ai 180 kg: R.



*Articolo 10***Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi**

Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.

*Articolo 11***Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di ovinidi età inferiore ai dodici mesi**

Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.

La rilevazione dei prezzi di mercato si riferisce alle seguenti categorie di peso:

- a) carcasse di agnelli leggeri di peso inferiore ai 13 kg (peso morto);
- b) carcasse di agnelli pesanti di peso pari o superiore ai 13 kg (peso morto).

*Articolo 12***Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi**

I prezzi di mercato da comunicare per ciascun tipo di vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, bovini magri e suinetti di circa 25 kg di peso vivo di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 sono rilevati, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro o da persone fisiche o giuridiche designate dallo Stato membro che commerciano tali animali.


*Articolo 13***Calcolo dei prezzi di mercato settimanali per le carcasse e gli animali vivi**

1. In assenza di rilevazione nei mercati rappresentativi o da parte dei gestori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10, 11 e 12, i prezzi sono rilevati dalle camere dell'agricoltura, dai centri di quotazione, dalle cooperative agricole o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato.

Tuttavia, lo Stato membro che, nella regione interessata, abbia istituito ai fini della determinazione dei prezzi per tale regione un comitato responsabile in cui siano equamente rappresentati sia gli acquirenti che i venditori di bovini di età non inferiore agli otto mesi e delle relative carcasse può utilizzare i prezzi determinati da tale comitato ai fini del calcolo dei prezzi da comunicare.

2. Se più del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati in uno Stato membro è rappresentato da acquisti pagati forfettariamente, lo Stato membro in questione può stabilire criteri atti ad escludere dal calcolo dei prezzi determinate partite, qualora queste influenzino sproporzionatamente i prezzi.

Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi relativi a tali acquisti ai fini del calcolo dei prezzi.



Nei casi di cui al secondo comma, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale rappresentativo per ciascuna classe tenendo conto dei coefficienti di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 e all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 14

Comunicazione dei prezzi di mercato all'autorità competente

I prezzi rilevati ai sensi degli articoli da 7 a 12 nel periodo che va dal lunedì alla domenica di ogni settimana:

- a) sono comunicati all'autorità competente, su supporto cartaceo o per via elettronica, dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, entro il termine stabilito dallo Stato membro; o,
- b) a scelta dello Stato membro, sono messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12.

Articolo 15

Comunicazione dei prezzi di mercato e notifiche alla Commissione

1. La comunicazione dei prezzi di mercato e le notifiche di cui agli articoli 13 e 25 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, rispettivamente, sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, ad eccezione delle notifiche di cui all'articolo 25, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2017/1182.
2. I prezzi si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica della settimana precedente a quella in cui sono notificati.

CAPO III

COMITATO DI CONTROLLO DELL'UNIONE E ISPEZIONI IN LOCO

Articolo 16

Comitato di controllo dell'Unione

1. Il comitato di controllo dell'Unione (di seguito «il comitato») è incaricato di effettuare ispezioni in loco concernenti:
 - a) l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;
 - b) la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;
 - c) la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.
2. Il numero dei membri del comitato è limitato a:
 - a) tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato;
 - b) un esperto dello Stato membro interessato;
 - c) otto esperti degli altri Stati membri.

Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.

Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.



3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del comitato per le ispezioni in loco sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest'ultima designa in qualità di esperti.

Articolo 17

Ispezioni in loco

1. Le ispezioni in loco sono effettuate presso i macelli, i mercati delle carni, i centri di intervento, i centri di quotazione e i servizi centrali e regionali responsabili dell'applicazione delle disposizioni e riguardano:

- a) l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;
- b) la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;
- c) la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

2. Le ispezioni in loco sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine, suine e ovine negli Stati membri visitati o delle irregolarità connesse all'applicazione delle tabelle di classificazione e alla comunicazione dei prezzi di mercato.

A tali ispezioni possono partecipare dei rappresentanti dello Stato membro visitato.

Ciascuno Stato membro organizza le ispezioni in loco sul suo territorio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione. A tal fine lo Stato membro trasmette alla Commissione il programma indicativo delle ispezioni proposte, al più tardi 60 giorni prima che vengano effettuate. La Commissione può chiedere modifiche al programma.

Con congruo anticipo rispetto ad ogni ispezione in loco, la Commissione trasmette agli Stati membri informazioni sulle modifiche al programma e sul suo svolgimento.

Articolo 18

Relazioni


Alla fine di ogni visita i membri del comitato e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. Dall'ispezione in loco i membri del comitato traggono conclusioni concernenti:

- a) l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;
- b) la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione.

Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni in loco effettuate in cui figurano le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e, successivamente, agli altri Stati membri.

Nel caso delle relazioni sulle ispezioni in loco di cui al secondo comma effettuate in uno Stato membro, la Commissione fornisce all'autorità competente pertinente un progetto di relazione ai fini della segnalazione di eventuali osservazioni, di cui tiene conto all'atto della stesura della relazione finale e che pubblica unitamente a quest'ultima.

Se la relazione sulle ispezioni in loco effettuate evidenzia delle carenze nei vari campi di attività oggetto della verifica, ovvero formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, gli Stati membri, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione, informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 19***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Coefficienti correttivi per bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in percentuale del peso della carcassa, da aggiungere o sottrarre

Percentuale	Riduzione			Aumento				
	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Classi di stato di ingrassamento								
Rognoni		- 0,4						
Grasso di rognoni	- 1,75	- 2,5	- 3,5					
Grasso di bacino		- 0,5						
Fegato		- 2,5						
Diaframma		- 0,4						
Muscoli del diaframma		- 0,4						
Coda		- 0,4						
Midollo spinale		- 0,05						
Grasso mammario		- 1,0						
Testicoli		- 0,3						
Grasso scrotale		- 0,5						
Corona della fesa (controgirello)		- 0,3						
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)		- 0,3						
Asportazione del grasso esterno				0	0	+ 2	+ 3	+ 4
Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere visibile)				0	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,4
Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale				0	+ 0,3	+ 0,4	+ 0,5	+ 0,6

17CE1857



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, paragrafo 3,visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 126 e 151 e l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 ⁽³⁾ e (CE) n. 1234/2007 ⁽⁴⁾, rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di detti regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica alla Commissione di informazioni e documenti da parte degli Stati membri, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽⁵⁾, che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 ⁽⁶⁾.
- (2) È opportuno stabilire il metodo da utilizzare per la notifica delle informazioni e dei documenti necessari per ottemperare agli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013, come integrati dal regolamento delegato (UE) 2017/1183, nonché specificare le deroghe previste per tale metodo.
- (3) L'autenticità, l'integrità e la leggibilità dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione.
- (4) I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine, è opportuno che si applichino le norme generali previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, dai regolamenti (CE) n. 45/2001 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 1049/2001 ⁽⁹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e che vengano stabilite ulteriori disposizioni per orientare gli Stati membri.
- (5) È importante che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete e gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti a tal fine, comprese le misure necessarie a garantire che gli operatori economici trasmettano loro le informazioni richieste entro termini adeguati.
- (6) A fini di semplificazione e di riduzione dell'onere amministrativo, in caso di mancata notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione considera che sia stata trasmessa una notifica negativa.
- (7) Gli Stati membri possono notificare informazioni supplementari pertinenti per il mercato che vadano oltre quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione mette a disposizione, tramite il sistema di informazione, il modulo necessario per la trasmissione di tali informazioni.



- (8) Ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 occorrono informazioni sui prezzi dei prodotti e informazioni sulla produzione e sul mercato. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di queste informazioni.
- (9) Al fine di semplificare e agevolare l'accesso alle norme relative agli obblighi di notifica, è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione dei dati sui mercati agricoli, in particolare i prezzi, la produzione e i dati di bilancio, attualmente contenute nei regolamenti della Commissione (CE) n. 315/2002⁽¹⁾, (CE) n. 546/2003⁽¹²⁾, (CE) n. 1709/2003⁽¹³⁾, (CE) n. 2336/2003⁽¹⁴⁾, (CE) n. 2095/2005⁽¹⁵⁾, (CE) n. 952/2006⁽¹⁶⁾, (CE) n. 1557/2006⁽¹⁷⁾, (CE) n. 589/2008⁽¹⁸⁾, (CE) n. 826/2008⁽¹⁹⁾, (CE) n. 1249/2008⁽²⁰⁾, (CE) n. 436/2009⁽²¹⁾, (UE) n. 1272/2009⁽²²⁾ e (UE) n. 479/2010⁽²³⁾ e nei regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 543/2011⁽²⁴⁾, (UE) n. 1288/2011⁽²⁵⁾, (UE) n. 1333/2011⁽²⁶⁾ e (UE) n. 807/2013⁽²⁷⁾. Tali obblighi di notifica andrebbero aggiornati alla luce dell'esperienza maturata e ai fini di una gestione più efficace della politica agricola comune.
- (10) Al fine di disporre di un quadro completo dei dati sui prezzi comunicati e di seguirne l'evoluzione, è opportuno esigere che ogni serie di prezzi sia definita.
- (11) Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro comunicano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale.
- (12) L'Unione è tenuta a effettuare alcune notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC⁽²⁸⁾, come specificato al paragrafo 4 del documento OMC G/AG/2 del 30 giugno 1995 e nell'allegato alla decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Per soddisfare tali requisiti, l'Unione necessita di talune informazioni provenienti dagli Stati membri, in particolare informazioni relative al sostegno interno e alla concorrenza all'esportazione. È pertanto opportuno stabilire disposizioni riguardanti le notifiche che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione a tale proposito.
- (13) Le disposizioni relative alle notifiche nel settore dello zucchero dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2017 al fine di garantire una transizione armoniosa con la fine del sistema delle quote.
- (14) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1249/2008, (CE) n. 436/2009, (UE) n. 1272/2009, (UE) n. 479/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011, (UE) n. 1333/2011 e (UE) n. 807/2013. I regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 2095/2005 e (CE) n. 1557/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 dovrebbero essere abrogati.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE


Articolo 1

Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica

1. La notifica delle informazioni e dei documenti richiesti a norma degli obblighi di notifica previsti dai regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e dagli atti adottati sulla base di detti regolamenti è effettuata per mezzo di un sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:

- a) alle procedure stabilite per il sistema di informazione;



- b) ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e
 - c) ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:
- a) se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico;
 - b) in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Integrità e leggibilità nel tempo

Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:

- a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati;
- b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici;
- c) impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo;
- d) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
- e) salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);
- f) offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;
- g) dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

Articolo 3

Autenticità dei documenti

L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Protezione dei dati di carattere personale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi la direttiva 95/46/CE, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001, la direttiva 2002/58/CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei dati ricevuti dagli operatori economici.



3. Se le informazioni notificate alla Commissione provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70 % del volume di informazioni notificate, lo Stato membro interessato lo segnala alla Commissione al momento di comunicare le informazioni.

4. La Commissione non pubblica informazioni in un modo che possa condurre all'identificazione di un singolo operatore. Laddove esista un rischio di questo tipo, la Commissione pubblica tali informazioni solo in forma aggregata.

Articolo 5

Notifica di inadempimento

Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all'articolo 1, in caso di mancata notifica alla Commissione, da parte di uno Stato membro, delle informazioni o dei documenti richiesti entro il termine ultimo di presentazione («notifica negativa»), si considera che lo Stato membro abbia notificato alla Commissione:

- a) nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero;
- b) nel caso di informazioni qualitative, la situazione «nulla da segnalare».

CAPO II

NOTIFICHE SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E NOTIFICHE RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI

SEZIONE 1

Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato

Articolo 6

Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulla situazione di mercato

La notifica di informazioni sui prezzi richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.

La notifica di informazioni sulla produzione e sui mercati richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III.


Articolo 7

Integrità delle informazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per i mercati interessati, accurate e complete. Gli Stati membri provvedono affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica coerente. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che le informazioni notificate possano non essere pertinenti, accurate o complete, esso è tenuto a segnalarlo alla Commissione al momento della notifica delle informazioni.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati. Gli operatori economici forniscono agli Stati membri le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di informazione di cui al presente regolamento.



*Articolo 8***Informazioni supplementari**

Gli Stati membri possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti da parte dello Stato membro interessato. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema.

*Articolo 9***Definizione dei prezzi**

1. Per ciascuna notifica di prezzi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia il diritto di pubblicare i dati che essi le notificano, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.

*Articolo 10***Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale**

Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell'IVA.

*Articolo 11***Monitoraggio settimanale dei prezzi**

Salvo disposizioni specifiche contrarie dell'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.


*Articolo 12***Informazioni non settimanali sui prezzi e monitoraggio della produzione**

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i termini prescritti:

- a) le informazioni non settimanali sui prezzi di cui all'allegato II del presente regolamento; e
- b) le informazioni relative alla produzione e ai mercati di cui all'allegato III del presente regolamento.

*SEZIONE 2***Notifiche richieste da accordi internazionali***Articolo 13***Dati dell'OMC sul sostegno interno**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno i dati sulle spese di bilancio nazionali, incluse le mancate entrate, relative alle misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli per il precedente esercizio finanziario dell'Unione. La notifica include i dati sulle misure cofinanziate dal bilancio dell'Unione e riguarda sia la componente unionale che quella nazionale del finanziamento. La notifica non riguarda misure finanziate interamente dal bilancio dell'Unione.



2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nel documento G/AG/2 dell'OMC sul sostegno interno e sono notificati nel formato previsto nel suddetto documento.

Articolo 14

Dati dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente i dati relativi alle seguenti misure di concorrenza all'esportazione da essi applicate:

- a) sostegno al finanziamento delle esportazioni (crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione);
- b) aiuti alimentari internazionali;
- c) imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli.

2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nell'allegato della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione e sono notificati nel formato previsto nel suddetto allegato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Modifiche di determinati regolamenti e disposizioni transitorie

1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 315/2002 è soppresso.
2. Gli articoli 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 952/2006 sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 2017. Tali disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle notifiche residue relative al regime delle quote nel settore dello zucchero.
3. L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 589/2008 è soppresso.
4. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008, il testo del punto A è soppresso.
5. L'articolo 16, paragrafo 8, l'articolo 17, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, l'articolo 34, paragrafo 2, e l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008 sono soppressi.
6. L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 436/2009 è soppresso, ad eccezione del paragrafo 1, lettera b), punto iii), e del paragrafo 2, che continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio 2017.
7. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono soppressi.
8. Gli articoli 1 bis, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 479/2010 sono soppressi.
9. L'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è soppresso.
10. L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 è soppresso.
11. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 sono soppressi.

Articolo 16

Abrogazione

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- il regolamento (CE) n. 546/2003;
- il regolamento (CE) n. 1709/2003;



- il regolamento (CE) n. 2336/2003;
- il regolamento (CE) n. 2095/2005;
- il regolamento (CE) n. 1557/2006;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato II e il punto 2 dell'allegato III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (cfr. pag. 100 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).


⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasce di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 546/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 92).



- (14) Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcolico etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).
- (15) Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco (GU L 335 del 21.12.2005, pag. 6).
- (16) Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39).
- (17) Regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 18).
- (18) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).
- (19) Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).
- (20) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
- (21) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
- (22) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
- (23) Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1º giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).
- (24) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
- (25) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1288/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, riguardante la comunicazione dei prezzi all'ingrosso delle banane nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 42).
- (26) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23).
- (27) Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).
- (28) Negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) — allegato 1 — allegato 1 A — Accordo sull'agricoltura (OMC-GATT 1994) OMC — «GATT 1994» (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22).



ALLEGATO I

Requisiti relativi alle notifiche settimanali dei prezzi di cui all'articolo 11**1. Cereali**

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerati rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi fanno riferimento, in particolare, alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.

2. Riso

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato dell'Unione, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di riso.

Altro: i prezzi fanno riferimento, in particolare, alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.

3. Olio di oliva

Contenuto della notifica: i prezzi medi constatati sui principali mercati rappresentativi e i prezzi medi nazionali per le categorie di olio di oliva elencate nell'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d'oliva nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre.

Altro: i prezzi devono corrispondere all'olio d'oliva sfuso franco frantoio per l'olio d'oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. I mercati rappresentativi coprono almeno il 70 % della produzione nazionale del prodotto in questione.

4. Prodotti ortofrutticoli

Contenuto della notifica: un unico prezzo medio ponderato per i tipi e le varietà di ortofrutticoli elencati nell'allegato XV, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, conformi alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, di detto regolamento, o per i prodotti della categoria I soggetti a una norma di commercializzazione specifica, espresso per 100 kg di peso netto del prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri specificati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, quando sono disponibili i dati.


Altro: i prezzi si intendono franco centro di imballaggio, per i prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, su pallet.

5. Banane

Contenuto della notifica: i prezzi all'ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che commercializzano oltre 50 000 tonnellate di banane gialle per anno civile.

Altro: i prezzi sono comunicati per gruppo di paesi di origine.



6. Carni

Contenuto della notifica: i prezzi delle carcasse di bovini, suini e ovini e di taluni bovini, vitelli e suinetti vivi per quanto riguarda la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato in conformità delle norme dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga non vi sia un numero sufficiente di carcasse o animali vivi da notificare, lo Stato membro interessato può decidere, per il periodo in questione, di sospendere la registrazione dei prezzi di tali carcasse o animali vivi e informa la Commissione dei motivi della propria decisione.

7. Latte e prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: i prezzi del siero di latte in polvere, del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere, del burro e dei formaggi di base, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell'Unione o, nel caso dei formaggi di base, quando il tipo di formaggio rappresenta almeno il 4 % del totale della produzione nazionale di formaggio.

Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.

8. Uova

Contenuto della notifica: il prezzo all'ingrosso per le uova della categoria A da allevamento in gabbie (media delle categorie L e M), espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.


Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti nei centri di imballaggio. Se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, lo Stato membro interessato notifica il prezzo all'ingrosso delle uova della categoria A, prodotte da galline ovaiole allevate in sistemi di allevamento a terra, espresso per 100 kg.

9. Carni di volatili

Contenuto della notifica: il prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %»), espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti negli impianti di macellazione o registrati su mercati rappresentativi. Se un'altra presentazione di pollo o tagli specifici di carne di pollo sono importanti in termini di struttura del mercato, lo Stato membro interessato può notificare, in aggiunta al prezzo medio all'ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %»), il prezzo di vendita all'ingrosso di una presentazione diversa di pollo o di tagli di qualità di categoria A, specificando il tipo di presentazione o di tagli a cui il prezzo si riferisce, espresso per 100 kg.



ALLEGATO II

Requisiti relativi alle notifiche non settimanali dei prezzi di cui all'articolo 12, lettera a)**1. Zucchero**

Contenuto della notifica:

- a) le medie ponderate dei seguenti prezzi dello zucchero, espressi per tonnellata di zucchero, nonché i quantitativi totali corrispondenti e le deviazioni standard ponderate:
 - i) per il mese precedente, il prezzo di vendita;
 - ii) per il mese in corso, il prezzo di vendita previsto nell'ambito di contratti o altre transazioni;
- b) il prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero nel corso della campagna precedente, espresso per tonnellata di barbabietole, nonché i quantitativi totali corrispondenti.

Stati membri interessati:

- a) per i prezzi dello zucchero, tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o da zucchero greggio;
- b) per i prezzi della barbabietola da zucchero, tutti gli Stati membri in cui essa viene prodotta.

Periodo di notifica:

- a) per i prezzi dello zucchero, entro la fine di ogni mese;
- b) per i prezzi della barbabietola da zucchero, entro il 30 giugno di ogni anno.

Altro:

i prezzi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione e fanno riferimento:

- a) ai prezzi dello zucchero bianco alla rinfusa franco fabbrica per lo zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, raccolto presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;
- b) al prezzo della barbabietola da zucchero per barbabietole da zucchero della qualità tipo definita all'allegato III, punto B I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, pagato dalle imprese produttrici di zucchero ai produttori. Le barbabietole sono attribuite alla stessa campagna di commercializzazione dello zucchero da esse estratto.

2. Fibre di lino

Contenuto della notifica: i prezzi medi franco fabbrica per il mese precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto.


Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

3. Vino

Contenuto della notifica: per quanto riguarda i vini di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- a) una tabella riepilogativa dei prezzi per il mese precedente, espressi per ettolitro di vino con riferimento ai volumi interessati; o
- b) entro il 31 luglio 2017, le fonti di informazione pubblicamente disponibili considerate attendibili per la constatazione dei prezzi.



Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione vinicola, nei cinque anni precedenti, ha superato in media il 5 % della produzione vinicola totale dell'Unione.

Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi si riferiscono al prodotto non confezionato, franco produttore. Per le informazioni di cui ai punti a) e b), gli Stati membri interessati effettuano una selezione degli otto mercati più rappresentativi da monitorare, comprendente almeno due mercati per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

4. Latte e prodotti lattiero-caseari

a) Latte

Contenuto della notifica: il prezzo del latte crudo e il prezzo stimato per le consegne effettuate durante il mese in corso, espressi per 100 kg di prodotto, a tenore reale di materie grasse e proteine.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: il prezzo è quello pagato dai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.


b) Prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: i prezzi per i formaggi, diversi dai formaggi di base di cui all'allegato I, punto 7, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri per i tipi di formaggi pertinenti per il mercato nazionale.

Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese per il mese precedente.

Altro: i prezzi si riferiscono ai formaggi acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.



ALLEGATO III

Requisiti relativi alle notifiche di informazioni sulla produzione e i mercati di cui all'articolo 12, lettera b)**1. Riso**

Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all'allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- a) superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell'anno del raccolto e resa alla lavorazione;
- b) scorte di riso (espresso in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie al 31 agosto di ogni anno, suddivise per riso prodotto nell'Unione europea e riso importato.

Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente.

Stati membri interessati

- a) per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso;
- b) per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie.

2. Zucchero

A. Superfici coltivate a barbabietola

Contenuto della notifica: superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva.

Periodo di notifica: entro il 31 maggio di ogni anno.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 1 000 ettari di barbabietole da zucchero nell'anno in questione.

Altro: i dati devono essere espressi in ettari e ripartiti per superfici destinate alla produzione di zucchero e superfici destinate alla produzione di bioetanolo.

B. Produzione di zucchero e di bioetanolo


Contenuto della notifica: la produzione di zucchero e la produzione di bioetanolo di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente e una stima della produzione di zucchero di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione in corso.

Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione precedente ed entro il 31 marzo di ogni anno (il 30 giugno per i dipartimenti francesi di Guadalupa e Martinica) con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione attuale.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero.

Altro

- a) per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in tonnellate di zucchero bianco come segue, di:
 - i) zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;
 - ii) zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità dell'allegato III, punto B.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013;



- iii) zucchero invertito, in peso;
 - iv) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile o sulla base del rendimento reale;
 - v) sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % e ottenuti da canna da zucchero, in funzione del loro tenore di zucchero;
- b) la produzione di zucchero non comprende lo zucchero bianco ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) o ottenuti in regime di perfezionamento attivo;
 - c) lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di attribuire lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nell'autunno di una data campagna di commercializzazione alla stessa campagna, notificando alla Commissione la loro decisione al massimo entro il 1° ottobre 2017;
 - d) le cifre per lo zucchero sono ripartite per mese, e, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, devono corrispondere a dati provvisori fino al mese di febbraio e a stime per i restanti mesi della campagna di commercializzazione;
 - e) la produzione di bioetanolo comprende unicamente il bioetanolo ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) ed è espressa in ettolitri.

C. Produzione di isoglucosio

Contenuto della notifica

- a) i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso della campagna di commercializzazione precedente;
- b) i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso del mese precedente.

Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna precedente ed entro il 25 di ogni mese con riferimento al mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.

Altro: per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 41 % di fruttosio, espresso in tonnellate di materia secca, a prescindere dall'effettivo tenore in fruttosio oltre la soglia del 41 %. Le cifre della produzione annuale devono essere ripartite per mese.

D. Scorte di zucchero e di isoglucosio

Contenuto della notifica


- a) i quantitativi di produzione di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;
- b) i quantitativi di produzione di isoglucosio in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese per il mese precedente in causa per quanto riguarda lo zucchero ed entro il 30 novembre per quanto riguarda l'isoglucosio.

Stati membri interessati:

- a) per lo zucchero, tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero o raffinerie e in cui la produzione di zucchero è superiore a 10 000 tonnellate;
- b) per l'isoglucosio, tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.

Altro: le cifre si riferiscono ai prodotti giacenti in libera pratica sul territorio dell'Unione e alla produzione di zucchero e di isoglucosio di cui ai punti B e C.



Con riguardo allo zucchero:

- le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà dell'impresa o del raffinatore o oggetto di una garanzia;
- per i quantitativi in giacenza alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, le cifre specificano i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva;
- in caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la notifica alla Commissione, lo Stato membro notificante informa lo Stato membro interessato in merito ai quantitativi immagazzinati sul proprio territorio e alla loro posizione entro la fine del mese successivo a quello della notifica alla Commissione.

Con riguardo all'isoglucosio, le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà del produttore.

3. Piante tessili

Contenuto della notifica

- a) la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva, espresse in ettari;
- b) la produzione di fibre di lino lunghe per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate;
- c) la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari;
- d) la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate;
- e) il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica

- a) per la superficie a lino tessile, entro il 31 luglio di ogni anno;
- b) per la produzione di fibre lunghe di lino, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- c), d) ed e): per il cotone, entro il 15 ottobre di ogni anno.


Stati membri interessati

- a) e b): per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile;
- c), d) ed e): per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone.

4. Luppolo

Contenuto della notifica: le seguenti informazioni sulla produzione, espresse in dati complessivi e, con riguardo alle informazioni di cui alle lettere da b) a d), ripartite per varietà di luppolo amaro e aromatico:

- a) numero di produttori di luppolo;
- b) superficie coltivata a luppolo, espressa in ettari;
- c) quantitativo in tonnellate e prezzo medio franco azienda, espresso in kg di luppolo venduto nell'ambito di un contratto a termine e senza un contratto di questo tipo;
- d) produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale).



Periodo di notifica: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto del luppolo.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 200 ettari di luppolo nell'anno precedente.

5. Olio di oliva

Contenuto della notifica

- a) i dati sulla produzione finale, sul consumo interno totale (anche da parte dell'industria di trasformazione) e sulle scorte finali per il precedente periodo annuale dal 1° ottobre al 30 settembre;
- b) una stima della produzione mensile e stime della produzione totale, del consumo interno (anche da parte dell'industria di trasformazione) e delle scorte finali per il periodo annuale dal 1° ottobre al 30 settembre in corso.

Periodo di notifica

- a) per il precedente periodo annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) per il periodo annuale in corso, entro il 31 ottobre e entro il 15° giorno di ogni mese da novembre a giugno.

Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di olio di oliva.

6. Banane

Contenuto della notifica

- a) i prezzi di vendita medi sui mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi;
- b) i prezzi di vendita medi delle banane verdi commercializzate fuori dalla regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi.

Periodo di notifica:

- entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;
- entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° maggio al 31 agosto;
- entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1° settembre al 31 dicembre.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:

- a) Isole Canarie;
- b) Guadalupa;
- c) Martinica;
- d) Madera e le Azzorre;
- e) Creta e Laconia;
- f) Cipro.

Altro: i prezzi per le banane verdi commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate).

7. Tabacco

Contenuto della notifica: per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio:

- i) numero di coltivatori;
- ii) superficie in ettari;



- iii) quantitativo consegnato in tonnellate;
- iv) prezzo medio pagato ai coltivatori, al netto di tasse e imposte, espresso per kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 3 000 ettari di tabacco nel raccolto precedente.

Altro: i gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:

- Gruppo I: Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;
- Gruppo II: Light air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;
- Gruppo III: Dark air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski;
- Gruppo IV: Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;
- Gruppo V: Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.

8. Prodotti del settore vitivinicolo

Contenuto della notifica

- a) stime di produzione dei prodotti vitivinicoli (compresi i mosti di uve vinificati e non vinificati) sul territorio dello Stato membro durante la campagna vinicola in corso;
- b) il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 436/2009, nonché una stima della produzione non coperta da tali dichiarazioni;
- c) un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 436/2009, detenute al 31 luglio della campagna vinicola precedente;
- d) il bilancio definitivo della campagna vinicola precedente, comprese informazioni complete relative alle disponibilità (disponibilità di scorte, produzione, importazioni), agli impieghi (consumo umano e industriale, trasformazione, esportazioni e perdite) e alle scorte finali.

Periodo di notifica


- a) stime di produzione, entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione, entro il 15 marzo di ogni anno;
- c) sintesi delle dichiarazioni di giacenza, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- d) bilancio finale, entro il 15 gennaio di ogni anno.

Stati membri interessati: gli Stati membri che mantengono aggiornato un catasto viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

9. Latte e prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese.



Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.

10. Uova

Contenuto della notifica: il numero di siti di produzione di uova, con la suddivisione per metodi di produzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di galline ovaiole presenti contemporaneamente.

Periodo di notifica: entro il 1° aprile di ogni anno.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

11. Alcole etilico


Contenuto della notifica: per l'alcole di origine agricola, espressi in ettolitri di alcole puro:

- a) la produzione per fermentazione e distillazione, ripartita in funzione della materia prima agricola da cui è ottenuto l'alcole;
- b) i volumi trasferiti dai produttori o dagli importatori di alcole per la trasformazione o il confezionamento, ripartiti per categoria di uso (prodotti alimentari e bevande, combustibili, settore industriale/altri).

Periodo di notifica: entro il 1° marzo di ogni anno per l'anno civile precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

17CE1858



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1186 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione⁽²⁾ ha disposto l'inclusione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione⁽⁴⁾ prevedeva che gli Stati membri interessati dovessero far sì che il notificante, su richiesta del quale è stata inclusa la sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo, presentasse ulteriori informazioni di conferma riguardanti, da un lato, l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità e, dall'altro, il profilo tossicologico della sostanza, rispettivamente entro il 1° maggio 2013 e il 31 maggio 2014.
- (2) Le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁵⁾.
- (3) Nell'aprile 2013 il notificante ha trasmesso informazioni allo Stato membro relatore, la Grecia, in adempimento all'obbligo di presentare le informazioni ulteriori di cui al considerando 1.
- (4) La Grecia ha valutato le informazioni fornite dal notificante, comprese alcune informazioni ulteriori relative alla domanda iniziale che sono state presentate nel corso della procedura di valutazione, e nel novembre 2014 e novembre 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (5) Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 27 marzo 2015 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per il talolio grezzo⁽⁶⁾.
- (6) Alla luce delle informazioni fornite dal notificante, della valutazione di tali informazioni da parte dello Stato membro relatore e delle osservazioni sulla valutazione trasmesse dagli Stati membri e dall'EFSA, la Commissione ritiene che le informazioni di conferma non sono sufficienti per trarre conclusioni né sull'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità né sul profilo tossicologico della sostanza.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di talolio (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 20).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for tall oil crude* (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per il talolio grezzo come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-781. 14 pagg.



- (7) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sulle considerazioni da essa espresse.
- (8) Nonostante le argomentazioni addotte dal notificante, la Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate sono incomplete e non permettono di trarre conclusioni né sull'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità né sul profilo tossicologico della sostanza.
- (9) È pertanto opportuno revocare l'approvazione di questa sostanza attiva.
- (10) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.
- (12) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva, tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 24 ottobre 2018.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 250 relativa alla sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo.

Articolo 3


Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/talolio grezzo entro il 24 ottobre 2017.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 24 ottobre 2018.



*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1859



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1187 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta originaria»), con regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) In seguito ad un'inchiesta antidumping, con regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC.
- (3) Le misure compensative hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 4 % e il 12 % per gli le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 12 %.
- (4) L'8 agosto 2011 i produttori cinesi Gold East Paper Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper Co. Ltd. («il gruppo APP») hanno presentato ricorsi di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 e del regolamento (UE) n. 452/2011 per quanto concerne le ricorrenti ⁽⁴⁾. L'11 settembre 2014 la Terza Sezione del Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (6) La domanda è stata presentata da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carta fine patinata.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.


⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Causa T-443/11 e causa T-444/11.

⁽⁵⁾ GU C 280 del 25.8.2015, pag. 8.



1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Inchiesta parallela

- (9) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 13 maggio 2016 ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽³⁾ delle misure antidumping definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.
- (10) Prima dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 33, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina («il governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della domanda di riesame e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato tale offerta e successivamente tali consultazioni si sono tenute l'11 maggio 2016. Nel corso delle consultazioni le osservazioni delle autorità del governo della RPC sono state prese debitamente in considerazione. Tuttavia non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata.

1.4. Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (11) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

Parti interessate

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.
- (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione.

Campionamento


a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.
- (15) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i 36 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 19).

⁽²⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).




- (16) Solo un gruppo di produttori esportatori della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento ⁽¹⁾. Nel corso di un'audizione tenutasi l'8 giugno 2016 lo stesso gruppo di produttori esportatori ha informato la Commissione che non intendeva inviare una risposta al questionario. Tale scelta era motivata dalla mancanza di esportazioni nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e dalla complessa struttura del gruppo.
- (17) Tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione e che, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione può formulare le sue conclusioni sulla base dei migliori dati disponibili.
- b) Campionamento dei produttori dell'Unione
- (18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, prendendo anche in considerazione l'estensione geografica. Il campione preliminare era composto da tre gruppi di produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione inserito nel campione provvisorio ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto la precisazione che altre due parti inserite nel campione erano gruppi composti da diversi produttori. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il campione sostituendo il produttore non disposto a collaborare con il successivo produttore in termini di volume di vendite e produzione, nonché selezionando i maggiori produttori all'interno degli altri due gruppi dei produttori inseriti nel campione provvisorio. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo comprendeva più del 30 % della produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- c) Campionamento degli importatori indipendenti
- (19) Al fine di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (20) La Commissione ha contattato cinque potenziali importatori, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento.

Questionari

- a) Questionario — Governo della Cina
- (21) Il 13 maggio 2016 la Commissione ha inviato un questionario al governo della Cina («il governo della RPC») che includeva questionari specifici per la China Development Bank, la Export Import Bank of China («EXIM»), la Agricultural Bank of China e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») in base al fatto che, secondo le informazioni contenute nella domanda e/o nell'inchiesta originaria, queste avevano erogato prestiti e prestato servizi finanziari all'industria della carta fine patinata. Inoltre al governo della Cina è stato chiesto di inoltrare un questionario per le banche a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo della Cina per aver erogato prestiti all'industria interessata.
- (22) Il 24 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dal governo della Cina la risposta al questionario. La Commissione non ha ricevuto risposta da nessuno degli istituti finanziari sopraelencati.
- (23) Il 2 settembre 2016 la Commissione ha inviato al governo della RPC una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il governo della RPC ha richiesto una proroga della scadenza al fine di rispondere a tale lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il 23 settembre 2016 il governo della RPC ha informato la Commissione della decisione di non presentare la sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e ha confermato che non avrebbe più collaborato all'inchiesta.

⁽¹⁾ Gruppo Sinar Mas composto da: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper co., Ltd. e Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.



- (24) Con una nota verbale del 7 ottobre 2016 la Commissione ha informato le autorità della RPC che a seguito della mancata collaborazione del governo della RPC, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione intendeva formulare le sue conclusioni sulla base dei migliori dati disponibili. Ha fatto notare inoltre che una conclusione basata sui dati disponibili potrebbe essere meno favorevole che in caso di collaborazione da parte del governo della RPC.
- b) Questionario — Produttori esportatori
- (25) Ai produttori esportatori che non hanno risposto alla richiesta della Commissione nell'avviso di apertura non è stato inviato nessun questionario. La Commissione non ha inviato un questionario neanche al produttore esportatore cinese di cui al considerando 16, in quanto aveva affermato che non avrebbe risposto.
- c) Questionario — Produttori dell'Unione
- (26) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e ha ricevuto risposte da tutti e tre.

Visite di verifica

- (27) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie nel contesto di un'inchiesta di riesame per determinare le sovvenzioni, il pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Le visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società dell'Unione:
- Burgo Group SpA, Altavilla Vicentina, Italia
 - Condat (Lecta Group), Barcellona, Spagna
 - Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgio per Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria


2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (28) Il prodotto in esame è rappresentato ad alcuni tipi di carta fine patinata («CFP») composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originaria della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20).
- (29) Il prodotto in esame non comprende:
- i rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina;
 - la carta e il cartone a più strati.

2.2. Prodotto simile

- (30) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
- il prodotto in esame




- il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (31) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

- (32) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza dei dazi esistenti possa comportare la persistenza delle sovvenzioni.

3.1. Mancata collaborazione e uso dei migliori dati disponibili conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

- (33) Come spiegato sopra, inizialmente il governo della RPC ha collaborato con la Commissione e ha risposto al questionario. Tuttavia, poiché tale risposta era fortemente carente, il 2 settembre 2016 è stata inviata una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Dopo aver ricevuto la lettera di richiesta di maggiori informazioni, il 23 settembre 2016 il governo della RPC ha informato la Commissione della sua decisione di interrompere la collaborazione. La Commissione ha pertanto ricevuto dal governo della RPC solo una quantità limitata di informazioni non verificate.
- (34) La Commissione non ha ricevuto risposte ai questionari specifici destinati a China Development Bank, EXIM, Agricultural Bank of China, Sinosure o qualsiasi altro istituto finanziario o assicurativo noto al governo della RPC per aver erogato prestiti all'industria della carta fine patinata.
- (35) La Commissione ha informato tutte le parti interessate delle conseguenze della mancata collaborazione e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni a tal riguardo. La Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, ha ritenuto necessario l'uso dei migliori dati disponibili al fine di esaminare la persistenza delle pratiche di sovvenzionamento della RPC nell'industria della carta.
- (36) In merito all'uso dei dati disponibili, l'organo d'appello ha rammentato che l'articolo 12, paragrafo 7, dell'accordo SCM consente l'uso dei dati a disposizione esclusivamente al fine di sostituire informazioni eventualmente mancanti, allo scopo di giungere ad una determinazione accurata delle sovvenzioni o del pregiudizio. Di conseguenza l'organo d'appello ha spiegato che deve esistere un collegamento diretto tra le «informazioni necessarie» mancanti e gli specifici «dati disponibili» su cui si basa una determinazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7. Pertanto un'autorità incaricata di un'inchiesta deve usare i «dati disponibili» che «sostituiscono ragionevolmente le informazioni che una parte interessata ha omesso di fornire», al fine di giungere ad una determinazione accurata. L'organo d'appello ha inoltre spiegato che per «dati disponibili» si intendono i dati in possesso dell'autorità incaricata dell'inchiesta e nei suoi registri. Poiché le determinazioni formulate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, devono essere basate sui «dati disponibili», non possono essere formulate sulla base di ipotesi o congetture non fattuali. Inoltre, nell'argomentazione e nella valutazione di quali dati disponibili possano ragionevolmente sostituire le informazioni mancanti, tutti i dati motivati a disposizione devono essere presi in considerazione da un'autorità incaricata di un'inchiesta. L'organo d'appello ha spiegato che l'accertamento dei ragionevoli sostituti per le «informazioni necessarie» mancanti comporta un processo di argomentazione e valutazione da parte dell'autorità incaricata dell'inchiesta. Se un'autorità responsabile dell'inchiesta ha a disposizione diversi dati tra i quali deve operare una scelta, sembra una conseguenza naturale che il processo di



argomentazione e valutazione comporterebbe un grado di confronto allo scopo di giungere ad una determinazione accurata. La valutazione dei dati disponibili richiesta, e la forma che può assumere, dipendono dalle circostanze particolari di un caso specifico, comprese la natura, la qualità e la quantità di elementi di prova a disposizione e la particolare determinazione che deve essere formulata. La natura e la portata della spiegazione e dell'analisi richieste varieranno necessariamente da una determinazione e all'altra ⁽¹⁾.

- (37) Di conseguenza, per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:
- la domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base riguardante i dazi antisovvenzioni sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Cina, dell'11 febbraio 2016;
 - la risposta al questionario antisovvenzioni inviato dal governo della RPC il 24 giugno 2016. Poiché il governo della RPC ha interrotto la sua collaborazione, le informazioni riportate in tale risposta non sono state né verificate né completate a seguito della lettera di richiesta di maggiori informazioni;
 - la comunicazione depositata per conto del ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese nel quadro della presente inchiesta;
 - le informazioni fornite dal governo della RPC e dai produttori esportatori inclusi nel campione nonché le conclusioni dell'inchiesta originaria; e
 - precedenti inchieste antisovvenzioni svolte dalla Commissione nei confronti di altre industrie incoraggiate nella RPC, come quella dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, sia l'inchiesta originaria («l'inchiesta originaria sui pannelli solari») ⁽²⁾ che il riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari») ⁽³⁾, dei prodotti in fibra di vetro a filamento ⁽⁴⁾, del vetro solare ⁽⁵⁾ e dell'acciaio a rivestimento organico ⁽⁶⁾.

3.2. Sovvenzioni e programmi di sovvenzioni esaminati nella presente inchiesta

- (38) Vista la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori summenzionati, la Commissione ha deciso di esaminare l'eventuale presenza di una persistenza delle sovvenzioni nella modalità esposta di seguito. In primo luogo la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria hanno continuato a conferire vantaggi all'industria della carta fine patinata. Successivamente la Commissione ha analizzato se l'industria della carta fine patinata traesse vantaggio dalle nuove sovvenzioni come presunto nella domanda (ossia sovvenzioni che non erano compensate nell'inchiesta originaria). La Commissione ha deciso che, alla luce delle conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni in relazione a buona parte delle sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria nonché a nuove sovvenzioni, non era necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni delle quali il denunziante sosteneva l'esistenza. Infatti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare se esistano elementi di prova della persistenza delle sovvenzioni, indipendentemente dal loro importo.

⁽¹⁾ WT/DS437/AB/R, Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina, relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, paragrafi da 4.178 a 4.179. Questa relazione dell'organo di appello citava WT/DS295/AB/R, Messico — misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso, relazione dell'organo di appello del 29 novembre 2005, paragrafo 293; e WT/DS436/AB/R, Stati Uniti — misure compensative su alcuni prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo originari dell'India, relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, paragrafi da 4.416 a 4.421.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).



3.3. Sovvenzioni compensate nell'inchiesta originaria

I. Prestiti preferenziali


- (39) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 5,37 % per il gruppo APP ⁽¹⁾ e dell'1,26 % per il gruppo Chenming ⁽²⁾.
- a) Intervento statale a favore dell'industria della carta fine patinata
- (40) La Commissione ha prima di tutto esaminato se i prestiti preferenziali facciano parte dell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC volta a incoraggiare lo sviluppo dell'industria cartaria, come nel caso dell'inchiesta originaria.
- (41) L'industria della carta fine patinata oggetto dell'inchiesta della Commissione fa parte di una categoria più ampia dell'industria della carta, denominata anche industria cartaria. Il richiedente sosteneva che il governo della RPC continua a sovvenzionare la sua industria della carta e faceva riferimento a diversi documenti strategici e di pianificazione nonché alla legislazione che sono alla base della persistenza del sostegno dello Stato a questa industria.
- (42) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato l'esistenza di piani strategici specifici per l'industria della carta. In base a tali piani le autorità pubbliche monitorano attentamente le prestazioni dell'industria della carta e attuano politiche specifiche (ad esempio decreti esecutivi) per raggiungere gli obiettivi dei piani strategici. L'inchiesta ha inoltre stabilito che i piani strategici specifici prevedono prestiti preferenziali all'industria cartaria.
- (43) Nella presente inchiesta la Commissione ha accertato che il mercato finanziario nella RPC continua a essere distorto dagli interventi del governo della RPC. Le conclusioni dell'inchiesta originaria basata sui piani statali in vigore in quel momento sono riaffermate nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Sia il 12° piano quinquennale ⁽³⁾ applicabile durante il PIR che il precedente 11° piano quinquennale continuano a indicare l'industria della carta come un'«industria incoraggiata».
- (44) Il 13° piano quinquennale (2016-2020) riguarda il periodo successivo al periodo dell'inchiesta di riesame, ma conferma la persistenza delle sovvenzioni anche in futuro. Il 13° piano quinquennale identifica infatti l'industria della carta come un'«industria incoraggiata».
- (45) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato, con riferimento alla «decisione n. 40 del Consiglio di Stato» ⁽⁴⁾ («decisione n. 40»), che tale atto rappresenta un ordine emesso dal Consiglio di Stato, ossia il più alto ente amministrativo nella RPC e risulta perciò vincolante nei confronti di altri enti pubblici e degli operatori economici. La decisione classificava i settori industriali come segue: «progetti incoraggiati, limitati ed eliminati». Tale atto rappresentava un documento di strategia industriale vincolante che dimostra che il governo della RPC porta avanti una politica volta a sostenere gruppi di imprese o settori industriali, quali quello cartario, classificato dal catalogo con elenco tra le «industrie incoraggiate». Sulla base della comunicazione del governo della RPC nella presente inchiesta, la Commissione ha confermato che la decisione n. 40 è ancora in vigore.
- (46) I settori industriali elencati tra quelli «incoraggiati» sono in totale 26, rappresentanti solo una parte dell'economia cinese. Solo a determinate attività comprese tra questi 26 settori è inoltre riconosciuto lo status di «incoraggiato». L'articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce inoltre che i «progetti di investimenti incoraggiati» beneficiano di privilegi ed incentivi specifici (contributo finanziario, esenzione dai dazi all'importazione, esenzione dall'IVA, esenzione fiscale). In merito ai «progetti limitati ed eliminati», la decisione n. 40 conferisce alle autorità dello

⁽¹⁾ Il gruppo APP: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.

⁽²⁾ Il gruppo Chenming: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.


⁽³⁾ 12° piano quinquennale (2011-2015) della Cina adottato il 14 marzo 2011.

⁽⁴⁾ Decisione n. 40 del Consiglio di Stato sulla promulgazione e l'attuazione delle disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento della struttura industriale.



Stato la facoltà di intervenire direttamente per regolamentare il mercato. In realtà gli articoli 18 e 19 prevedono che l'autorità competente interrompa l'erogazione di finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie; essi prescrivono inoltre all'ente pubblico di fissazione dei prezzi di aumentare il prezzo dell'energia elettrica e fanno obbligo alle aziende di fornitura dell'energia elettrica di interrompere detta fornitura a tali «progetti limitati ed eliminati». Risulta chiaro da quanto sopra descritto che la decisione n. 40 istituisce regole e istruzioni vincolanti dirette a tutti i soggetti e istituzioni economici sotto forma di direttive sulla promozione e il sostegno delle industrie incoraggiate, tra cui rientra il settore cartario.

- (47) Nella presente inchiesta la Commissione ha accertato che numerosi documenti strategici indicano esplicitamente l'industria della carta come un'«industria incoraggiata». Ciò riguarda in particolare il 12° piano quinquennale per il settore della carta. Questo piano è attuato attraverso il 12° programma di innovazione della tecnologia industriale emesso dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Il programma fa inoltre riferimento alla promozione della «ristrutturazione e riqualificazione industriale [...] dell'industria della carta e delle sue industrie collegate». Analogamente, la summenzionata decisione n. 40 indica il sostegno a favore dello sviluppo e della modernizzazione dell'industria della carta. Pertanto, piuttosto che dichiarazioni generiche di incoraggiamento, tali piani strategici dettano agli enti di rispettare l'obiettivo di interesse pubblico di sostenere lo sviluppo dell'industria della carta fine patinata.
- (48) La politica di sviluppo 2007 per l'industria cartaria («il piano 2007 per l'industria cartaria») prevede inoltre condizioni, orientamenti e obiettivi specifici per l'industria cartaria. Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il piano 2007 per l'industria cartaria descrive lo stato dell'industria cartaria in Cina (ad esempio, numero di imprese, produzione, consumi ed esportazioni, statistiche sul tipo di materie prime utilizzate). Vengono stabilite le strategie e le finalità dell'industria cartaria in termini di pianificazione industriale, utilizzo delle materie prime, utilizzo delle tecnologie e dell'attrezzatura, struttura del prodotto e struttura organizzativa dei produttori del settore cartario. Il testo stabilisce inoltre i «criteri di ammissione» delle industrie, prevedendo specifiche prescrizioni in merito al rapporto attività/passività del settore cartario e fissando rating di credito specifici per l'industria cartaria e obiettivi precisi per le economie di scala, gli indici della quota di mercato e il consumo di acqua e di energia che le società sono tenute a conseguire. Alle imprese viene chiesto di elaborare i propri piani di sviluppo conformemente al piano 2007 per l'industria cartaria. Alle province e alle regioni locali viene inoltre prescritto di partecipare all'attuazione del piano, mentre un intero capitolo è dedicato all'«investimento e finanziamento» dell'industria cartaria. A questo riguardo è opportuno osservare che il piano stabilisce esplicitamente che le istituzioni finanziarie non possono erogare fondi a sostegno di progetti non conformi alla propria regolamentazione. In summo il piano 2007 per l'industria cartaria è uno specifico strumento statale volto a disciplinare l'industria cartaria in Cina e non può che essere considerato uno strumento di politica industriale obbligatorio che le parti interessate in Cina (autorità statali, istituzioni finanziarie e produttori) sono tenute ad attuare concretamente. Poiché l'industria della carta continua ad essere elencata come industria «incoraggiata» nel 12° e nel 13° piano quinquennale e non è stato reso disponibile o non è stato possibile reperire nessun documento che sostituisca o riveda il piano 2007 per l'industria cartaria, la Commissione ha concluso che il piano 2007 per l'industria cartaria è ancora in vigore.
- (49) Inoltre a livello generale l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali [2015] n. 34 prevede che le banche commerciali portano avanti la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e sotto la direzione della politica industriale dello Stato. Questo indica che i prestiti ricevuti dai produttori di CFP da banche statali e da altri istituti finanziari sono erogati in conformità di direttive governative e obiettivi pubblici.
- (50) Infine la Commissione ha rammentato le sue conclusioni nell'inchiesta originaria per quanto concerne il ruolo della Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma («NDRC»). La NDRC è un'agenzia del Consiglio di Stato incaricata del coordinamento della politica macroeconomica e della gestione degli investimenti pubblici. Il Consiglio di Stato, ente pubblico amministrativo supremo, ha emesso, tra gli altri, il piano 2007 per l'industria cartaria, che deve essere seguito dalla NDRC. L'inchiesta originaria ha inoltre accertato che la NDRC raccoglie costantemente dettagliate informazioni sulle società. L'esistenza di un meccanismo sistematico di raccolta dei dati relativi alle società, da utilizzare per piani e progetti governativi, rivela che tali piani e progetti sono considerati un elemento importante della politica industriale dello Stato.
- (51) Ne consegue che le decisioni prese dalle istituzioni finanziarie in merito all'industria della carta (e pertanto anche all'industria della carta fine patinata al suo interno), continuano a tener conto della necessità di raggiungere gli obiettivi dichiarati dei relativi piani strategici.



- (52) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito che il collegamento tra gli specifici obiettivi strategici riportati in tali piani e documenti e il sostegno all'industria della carta fine patinata continua ad esistere durante il PIR. L'industria della carta fine patinata è considerata un'industria chiave/strategica il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico, anche attraverso prestiti preferenziali.

b) Banche statali che agiscono come enti pubblici

- (53) Nell'inchiesta originaria ⁽¹⁾ la Commissione ha concluso che il mercato finanziario in Cina era distorto dall'intervento pubblico e i tassi di interesse applicati dalle banche non statali e da altre istituzioni finanziarie coincidevano probabilmente con i tassi di interesse pubblici. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento che contraddica la suddetta conclusione; nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito elementi di prova di un mutamento di tale situazione.

La domanda conteneva argomentazioni secondo cui il governo della RPC continuava a sovvenzionare l'industria della carta fine patinata tramite prestiti preferenziali. La Commissione rammenta che, in conformità a quanto statuito dall'organo di appello dell'OMC, per stabilire se un'impresa statale è un ente pubblico «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto l'organo di appello ritiene che la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. L'organo di appello tiene tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici» ⁽²⁾. Nel caso di specie, come spiegato di seguito, la conclusione secondo la quale le banche statali che hanno concesso prestiti agevolati sono investite dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui migliori dati disponibili in relazione alla proprietà statale, agli indizi formali di un controllo del governo nonché agli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di tali banche.

- (54) La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che le principali banche hanno per la maggior parte continuato ad essere statali. Il governo della RPC ha fornito informazioni che indicano che il governo stesso è l'azionista di maggioranza delle quattro banche più grandi della RPC: la Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), la Bank of China («BOC»), la China Construction Bank («CCB») e la Agricultural Bank of China

⁽¹⁾ Cfr. considerando da 82 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

⁽²⁾ WT/DS379/AB/R (Stati Uniti — dazi antidumping e compensativi su alcuni prodotti originari della Cina), relazione dell'organo di appello dell'11 marzo 2011, DS 379, paragrafo 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [Stati Uniti — acciaio al carbonio (India)], relazione dell'organo di appello dell'8 dicembre 2014, paragrafi da 4.9 a 4.10 e da 4.17 a 4.20 e WT/DS437/AB/R (Stati Uniti — dazi compensativi su alcuni prodotti originari della Cina), relazione dell'organo di appello del 18 dicembre 2014, paragrafo 4.92.



(«ABC»). Il governo della RPC ha sostenuto di detenere meno del 50 % delle azioni della Bank of Communications. In inchieste recenti come il riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari la Commissione ha accertato che la Bank of Communications è controllata dallo Stato grazie ad una partecipazione indiretta ⁽¹⁾).

- (55) Sulla stessa base la Commissione ha inoltre concluso che era comprovata l'esistenza di indizi formali di un controllo del governo nelle banche di Stato. Ad esempio, per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China emesso dal Consiglio di Stato e nello statuto dell'EXIM. Lo Stato, in qualità di socio al 100 % dell'EXIM, la controlla nominando i membri del suo consiglio di vigilanza. Tali membri rappresentano l'interesse dello Stato, comprese considerazioni strategiche nelle riunioni dell'EXIM. Non è presente un consiglio di amministrazione. Lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM ⁽²⁾. Secondo il suo sito web ⁽³⁾, l'EXIM si dedica a sostenere il commercio estero, gli investimenti e la cooperazione economica internazionale della Cina ed è impegnata a rafforzare il sostegno finanziario destinato a settori chiave e anelli deboli dell'economia cinese al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale sano e sostenibile.
- (56) Benché il governo della RPC sostenga che le banche statali non siano enti pubblici e che il mercato dei tassi di interesse di prestito e di deposito sia stato liberalizzato, non vi sono elementi comprovanti una riforma sostanziale del settore bancario nella RPC che creerebbe per la concessione di prestiti un sistema più improntato al mercato. In realtà, in inchieste recenti la Commissione è giunta alla conclusione opposta ⁽⁴⁾.
- (57) Né il governo della RPC nella sua risposta non verificata, né le banche statali o gli altri istituti finanziari che avrebbero dovuto ricevere un questionario hanno fornito sufficienti elementi che dimostrino che alle società sono concessi prestiti secondo opportune valutazioni del rating creditizio. Pertanto la Commissione non ha informazioni che contraddicano la precedente conclusione che le banche statali stanno sostenendo le industrie incoraggiate e/o attuando strategie nazionali, come indicato ai considerando 40 e 52.
- (58) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che gli specifici obiettivi di interesse pubblico previsti nel quadro giuridico delineato in precedenza sono attuati da banche statali nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione all'industria della carta, agendo quindi come enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e in conformità alla giurisprudenza dell'OMC pertinente.
- (59) Inoltre, anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, la Commissione ha riscontrato che alla luce del quadro normativo descritto ai considerando 40 e 52, si riterrebbe che il governo della RPC incarichi o dia ordine a tali banche di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Pertanto la loro condotta sarebbe in ogni caso attribuita al governo della RPC. Per gli stessi motivi, i prestiti concessi da altri istituti finanziari a società del settore della carta sarebbero attribuiti al governo della RPC.

c) Vantaggi


- (60) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato che l'industria della carta ha beneficiato di prestiti preferenziali. La Commissione stabiliva che l'importo del vantaggio consistesse nella differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato. L'importo ad valorem delle sovvenzioni stabilito nell'ambito di tale misura era del 5,37 % per il gruppo APP e dell'1,26 % per il gruppo Chenming.
- (61) Nella presente inchiesta la Commissione, in base alle informazioni disponibili, non ha trovato alcuna indicazione che il prestito preferenziale per i produttori di carta fine patinata nella RPC abbia cessato di continuare.

⁽¹⁾ Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 106.

⁽²⁾ Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 112 a 136.

⁽³⁾ http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html, visitato il 31 maggio 2017

⁽⁴⁾ Cfr. ad esempio riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 458 e 459.



- (62) La Commissione fa notare che nella sua domanda e nelle successive comunicazioni il richiedente forniva esempi di altri prestiti ricevuti dai produttori esportatori anche durante il PIR, in particolare:
- il gruppo APP ha ricevuto dalla China Development Bank prestiti per 1,8 miliardi di USD nell'ottobre 2013 e per 1,5 miliardi di USD nel marzo 2015, e
 - in base alle sue relazioni annuali, il gruppo Chenming aveva in totale prestiti aperti per un ammontare di 1,5 miliardi di CNY (la maggior parte dei quale da banche statali) alla fine del 2014. Inoltre nel 2015 Chenming ha ricevuto consistenti prestiti a breve termine (pari a più di 6 miliardi di CNY) e obbligazioni perpetue (circa 2,5 miliardi di CNY) e ha stipulato un accordo di collaborazione strategica da 20 miliardi di CNY con la Bank of China.
- (63) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulla società in base alle quali stabilire che i prestiti identificati dal richiedente erano stati concessi a normali condizioni di mercato. In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha tuttavia riscontrato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a beneficiare di prestiti preferenziali. L'industria della carta continua infatti ad essere identificata come «industria incoraggiata». In recenti inchieste la Commissione ha inoltre accertato che i prestiti preferenziali destinati alle industrie incoraggiate erano stati forniti a tassi di interesse ben al di sotto di quelli che sarebbero stati applicati in assenza di distorsioni sul mercato finanziario, inclusa l'assenza di validi rating creditizi ⁽¹⁾.
- (64) Pertanto, senza dover quantificare l'importo delle sovvenzioni conferite attraverso i prestiti preferenziali, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha continuato a fornire prestiti preferenziali a tassi di interesse favorevoli in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l'industria della carta. Il trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti preferenziali ha continuato ad essere a disposizione delle società dell'industria della carta durante il PIR.

d) Specificità

- (65) Come dimostrato ai considerando 40 e 52, gli istituti finanziari sono indirizzati da diversi documenti giuridici specificamente destinati a società nel settore della carta. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari concedono prestiti preferenziali solo a un numero limitato di industrie/società che rispettano le politiche pertinenti del governo della RPC.
- (66) La Commissione ha pertanto concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti preferenziali non sono generalmente accessibili ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova che suggeriscano che i prestiti preferenziali si basano su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

e) Conclusioni


- (67) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di sovvenzioni sotto forma di prestiti preferenziali. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

II. Programmi relativi all'imposta sul reddito

II.A. Regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie

- (68) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dell'1,22 % per il gruppo APP e dello 0,58 % per il gruppo Chenming.
- (69) La sovvenzione consente ad una società che abbia richiesto e ottenuto il certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie di beneficiare di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, rispetto al tasso ordinario del 25 %.

⁽¹⁾ Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 87 e da 245 a 260, fibra di vetro a filamento, considerando da 67 a 76 e da 140 a 143.



a) Base giuridica

- (70) La sovvenzione si presenta sotto forma di trattamento fiscale preferenziale ai sensi dell'articolo 28 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007) congiuntamente ai provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie. Anche la nota dell'amministrazione statale fiscale sulle questioni relative al pagamento dell'imposta sul reddito societario delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie (Guo Shui Han [2008] n. 985) fa riferimento a tale regime, fornendo ulteriori dettagli in merito all'attuazione.

b) Ammissibilità

- (71) L'articolo 10 dei provvedimenti amministrativi per la determinazione delle società operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie elenca i criteri di ammissibilità che le società devono soddisfare per beneficiare di tale tasso di imposta sul reddito ridotto. Se la società soddisfa tutte le condizioni stabilite dall'articolo 10, deve presentare domanda alle autorità competenti attenendosi alla procedura indicata nell'articolo 11 dello stesso documento legislativo.

c) Attuazione pratica

- (72) Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo tasso di imposta sul reddito ridotto deve inoltrare una domanda online all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia, il quale effettua una prima valutazione. Successivamente, detto ufficio formula raccomandazioni per il dipartimento provinciale per la scienza e la tecnologia. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito al rilascio del certificato di società operante nei settori delle alte o nuove tecnologie, quest'ultimo può inoltre decidere di condurre un'indagine direttamente presso la sede del richiedente.

d) Risultati della presente inchiesta

- (73) Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il tasso di imposta sul reddito ridotto dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale tasso di imposta sul reddito ridotto solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata.
- (74) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale tasso di imposta sul reddito ridotto. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, nonché di inchieste recenti ⁽¹⁾ e di informazioni pubblicamente disponibili ⁽²⁾, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le società riconosciute come operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie (e pertanto anche l'industria della carta fine patinata).
- (75) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

e) Conclusioni

- (76) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

II.B. Regimi fiscali preferenziali per il settore della ricerca e dello sviluppo


- (77) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo trattamento fiscale preferenziale dello 0,02 % per il gruppo APP e allo 0,05 % per il gruppo Chenming.

⁽¹⁾ Cfr. fibre di vetro a filamento, considerando 158 e seguenti; vetro solare, considerando 143 e seguenti; inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando 321.

⁽²⁾ Bilancio annuale del 2015 del gruppo Chenming, pagina 14.




- (78) Il governo della RPC offre un trattamento fiscale preferenziale che conferisce un vantaggio a tutte le società a cui viene riconosciuta un'attività su progetti di ricerca e sviluppo (R&S). Tale riconoscimento consente alle società che sostengono spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e nuove competenze di compensare un ulteriore 50 % delle loro spese per R&S a fronte del loro debito di imposta sul reddito. Anche le spese per attività immateriali di R&S danno diritto alle imprese cui si applica il regime a una detrazione del 150 % dei costi effettivi da esse sostenuti.
- a) Base giuridica
- (79) Il trattamento fiscale preferenziale è previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC (n. 63 promulgata il 16 marzo 2007), dell'articolo 95 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgata il 6 dicembre 2007) e della guida ai settori chiave (notifica n. 6, 2007).
- b) Ammissibilità
- (80) Le società la cui attività relativa a progetti di R&S è riconosciuta beneficiano di un vantaggio in base a questo trattamento fiscale preferenziale. Possono beneficiare del regime solo i progetti di R&S delle società operanti nei settori delle alte e nuove tecnologie che ricevono un sostegno pubblico di primaria importanza e i progetti elencati nella guida ai settori chiave dell'industrializzazione per le alte tecnologie conformemente all'attuale obiettivo prioritario di sviluppo promulgato dalla Commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma.
- c) Attuazione pratica
- (81) Qualsiasi società che intenda chiedere di beneficiare di questo trattamento fiscale preferenziale dovrà trasmettere informazioni dettagliate relative ai progetti di R&S all'ufficio locale per la scienza e la tecnologia. Dopo aver esaminato la richiesta, l'ufficio fiscale rilascia la notifica di accettazione. L'importo soggetto all'imposta sul reddito societario subisce una riduzione pari al 50 % delle spese effettive relative ai progetti approvati.
- d) Risultati della presente inchiesta
- (82) Come riscontrato nell'inchiesta originaria, il trattamento fiscale preferenziale dovrebbe essere considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Il regime di sovvenzioni rimane specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a determinate società e industrie classificate come «incoraggiate», quali quelle appartenenti all'industria della carta fine patinata.
- (83) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale trattamento fiscale preferenziale. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di regimi fiscali preferenziali per le attività di R&S durante il PIR. Infatti il trattamento fiscale preferenziale continua ad assicurare un vantaggio alle società che sono formalmente riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia.
- (84) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.
- e) Conclusioni
- (85) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.



II.C. Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

- (86) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questo regime era dell'1,34 % per il gruppo APP e dello 0,21 % per il gruppo Chenming.
- (87) L'esenzione dei dividendi distribuiti riguarda le società residenti nella RPC risultanti azioniste di altre società residenti nella RPC. Le prime hanno diritto ad un'esenzione fiscale sul reddito derivante da determinati dividendi corrisposti dalle seconde.
- a) Base giuridica
- (88) L'esenzione dei dividendi distribuiti è prevista dall'articolo 26 della legge relativa all'imposta sul reddito societario della RPC ed è ulteriormente descritta all'articolo 83 della normativa sull'attuazione della legge sull'imposta sul reddito societario della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC, promulgato il 6 dicembre 2007).
- b) Ammissibilità
- (89) L'esenzione dei dividendi distribuiti prevede un vantaggio per tutte le società residenti in Cina risultanti azioniste di altre imprese residenti in Cina.
- c) Attuazione pratica
- (90) Le società possono avvalersi di questa esenzione dei dividendi distribuiti direttamente in occasione della loro dichiarazione dei redditi.
- d) Risultati della presente inchiesta
- (91) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che questa esenzione dei dividendi distribuiti dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime solo a società residenti nella RPC beneficiarie di reddito da dividendi di altre società residenti nella RPC, con l'esclusione delle società che investono in imprese estere.
- (92) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale esenzione dei dividendi distribuiti. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti, (1) ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dei dividendi distribuiti.
- (93) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.
- e) Conclusioni
- (94) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.


(1) Cfr. vetro solare, considerando da 153 a 160, e acciaio a rivestimento organico, considerando da 284 a 289.



III. Programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni

III.A. Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal dazio sulle apparecchiature importate

- (95) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era dell'1,17 % per il gruppo APP e dello 0,61 % per il gruppo Chenming.
- (96) La misura prevede un vantaggio sotto forma di esenzione dall'IVA e dal dazio sulle importazioni di beni strumentali da parte delle imprese a partecipazione straniera («FIE») o delle società cinesi in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi in conformità alle normative fiscali, doganali e in materia di investimenti.
- a) Base giuridica
- (97) L'esenzione dall'IVA e dal dazio si basa su una serie di disposizioni giuridiche: la circolare n. 37/1997 del Consiglio di Stato sull'adeguamento delle politiche fiscali per le apparecchiature importate, l'avviso n. 43 del ministero della Finanza, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione statale fiscale [2008], la notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato e il catalogo 2008 degli articoli per cui non è consentita l'importazione in esenzione doganale da parte delle FIE o delle aziende cinesi.
- b) Ammissibilità
- (98) L'ammissibilità è limitata ai richiedenti, ossia alle FIE o alle imprese cinesi, in grado di ottenere il certificato relativo ai progetti incoraggiati dallo Stato.
- c) Attuazione pratica
- (99) A norma dell'articolo I, paragrafo 1, della notifica n. 316/2006 della NDRC, del 22 febbraio 2006, sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti con finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato, i progetti di investimenti stranieri conformi a quelli con trasferimento di tecnologie nel catalogo per la guida agli investimenti esteri e nel catalogo delle industrie per gli investimenti esteri nelle regioni centrali e occidentali sono esentati dalla tariffa doganale e dall'IVA, ad eccezione di quelli elencati nel catalogo per l'importazione dei prodotti di base che non beneficiano dell'esenzione d'imposta dei progetti di investimento esteri. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale pari o superiore a 30 milioni di USD viene rilasciata dalla NDRC. La lettera di conferma del progetto relativa ai progetti di investimento esteri rientranti nella categoria «incoraggiati» con un investimento totale inferiore a 30 milioni di dollari viene rilasciata dalle commissioni o dalle municipalità economiche a livello provinciale. Una volta ricevuta la lettera di conferma che il progetto rientra nella categoria «incoraggiati», le società presentano i certificati e altra documentazione a corredo della domanda alle autorità doganali locali per avere diritto all'esenzione dalle tariffe doganali e dall'IVA sulle importazioni di apparecchiature.
- d) Risultati della presente inchiesta
- (100) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che l'esenzione dall'IVA e dal dazio dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. La sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime alle sole società che investono in determinate categorie commerciali definite esaurientemente dalla legge (ossia dal catalogo con linee guida per le industrie relative agli investimenti esteri e dal catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave di cui lo Stato incoraggia attualmente lo sviluppo).



(101) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tale esenzione dall'IVA e dal dazio. La Commissione, sulla base dei migliori dati disponibili e in particolare delle conclusioni della Commissione su questa sovvenzione in inchieste recenti ⁽¹⁾, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dell'esenzione dall'IVA e dal dazio sulle apparecchiature importate.

(102) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

e) Conclusioni

(103) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

III.B. Riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese

(104) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa sovvenzione era dello 0,03 % per il gruppo APP e dello 0,05 % per il gruppo Chenming.

(105) La misura prevede un vantaggio sotto forma di riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE.

a) Base giuridica

(106) Le riduzioni dell'aliquota IVA si basano su una serie di disposizioni giuridiche:

- misure provvisorie per la gestione dei rimborsi di imposta in caso di acquisto da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione nazionale,
- misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera, e
- comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sull'abolizione del regime di sgravi fiscali per le apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate da imprese a partecipazione estera.

b) Ammissibilità


(107) L'ammissibilità è limitata alle sole FIE che acquistano apparecchiature fabbricate nel paese e che rientrano nella categoria incoraggiata.

c) Attuazione pratica

(108) Il programma è volto al rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese da parte delle FIE purché tali apparecchiature non siano elencate nel catalogo degli articoli per cui non è consentita l'esenzione e purché il valore delle apparecchiature non superi il limite massimo complessivo per gli investimenti nelle FIE a norma dei provvedimenti amministrativi provvisori sull'acquisto di apparecchiature fabbricate nel paese.

(109) Nell'inchiesta originaria tutti i produttori che hanno collaborato hanno beneficiato di questa misura.

⁽¹⁾ Inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando da 336 a 342; acciaio a rivestimento organico, considerando da 293 a 298.



d) Risultati della presente inchiesta

- (110) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Questa sovvenzione rimane specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all'uso di merci nazionali e non importate.
- (111) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tali riduzioni dell'aliquota IVA e di tali esenzioni dal dazio. La Commissione, sulla base di inchieste recenti, ⁽¹⁾ ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare di riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese.
- (112) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

e) Conclusioni

- (113) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

IV. Programmi di sussidi

a) Introduzione


- (114) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di vari programmi di sussidi. In particolare nell'inchiesta originaria la Commissione ha esaminato cinque programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato e li ha ritenuti tutti compensabili. La Commissione ha inoltre preso nota di altri sei programmi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non li ha esaminati alla luce dell'entità minima dei vantaggi conferiti.

b) Risultati della presente inchiesta

- (115) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che nell'ambito dei piani del governo della RPC a sostegno dell'industria della carta i produttori di carta fine patinata hanno beneficiato di diversi sussidi che dovrebbero essere considerati una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.
- (116) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più di tali sussidi. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti, ⁽²⁾ ha stabilito che l'industria della carta fine patinata continua a beneficiare dei sussidi come un'industria incoraggiata.
- (117) Per esempio la Commissione, sulla base del suo bilancio annuale del 2015 ha potuto accertare che nel 2015 il gruppo Chenming ha ricevuto sussidi pubblici per un valore di 245 milioni di CNY riportati nel conto profitti e perdite. Un'altra somma pari a 150 milioni di CNY era riportata come «Fondi speciali China Development Bank», una banca statale. Non veniva fornita nessun'altra ripartizione concernente la natura dei sussidi ricevuti o gli importi specifici. Nel complesso tali sussidi ammontano a più dell'1 % del fatturato del gruppo Chenming nel 2015. Nella domanda il richiedente ha inoltre fornito elementi comprovanti che il gruppo Chenming ha ricevuto sovvenzioni per il pagamento di servizi di depurazione dall'ufficio finanziario della città di Shouguang nel 2014.

⁽¹⁾ Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 384 a 392; acciaio a rivestimento organico, considerando da 247 a 252.

⁽²⁾ Cfr. acciaio a rivestimento organico, considerando da 349 a 389; riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 460 a 488.



- (118) Sulla scorta di quanto precede la Commissione ha concluso che il governo della RPC continua a fornire vari sussidi all'industria della carta fine patinata e che i produttori di carta fine patinata nella RPC continuano a beneficiare di tali sussidi, senza dover quantificare precisamente l'importo del vantaggio conferito. Tali sussidi sono ritenuti specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base e sembrano inoltre essere stati concessi *ad hoc*.

c) Conclusioni

- (119) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

V. Fornitura statale di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato («LTAR»)

— Fornitura di terreni a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

- (120) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha stabilito, usando il valore di riferimento dei prezzi fondiari di Taiwan, che l'importo ad valorem delle sovvenzioni in relazione a questa misura era del 2,81 % per il gruppo APP e dello 0,69 % per il gruppo Chenming.

- (121) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha accertato che l'industria della carta fine patinata nella RPC ha beneficiato della fornitura di terreni e più specificamente della concessione di diritti d'uso del suolo a un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

a) Base giuridica e ammissibilità

- (122) Nella domanda il richiedente ha fornito elementi comprovanti che il governo della RPC ha continuato a concedere diritti d'uso del suolo all'industria della carta fine patinata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Il fondamento giuridico di questa argomentazione è costituito dai seguenti documenti forniti dal governo della RPC:

— la legge sulla proprietà,

— la legge sull'amministrazione del suolo,

— la legge sulla gestione degli immobili urbani,

— i regolamenti provvisori riguardanti la concessione e il trasferimento del diritto d'uso del suolo pubblico nelle aree urbane,

— il regolamento sull'attuazione della legge sull'amministrazione del suolo, e

— le disposizioni n. 39, del 28 settembre 2007, sulla concessione dei diritti d'uso dei terreni edificabili statali mediante offerta pubblica di acquisto, asta e quotazione.


- (123) Il governo della RPC ha inoltre rifiutato di fornire dati relativi ai prezzi effettivi per i diritti d'uso del suolo, al mercato fondiario basato su norme e sulla concorrenza di cui afferma l'istituzione in Cina, nonché alla metodologia adottata laddove lo Stato espropria i precedenti utilizzatori del terreno.

b) Attuazione pratica

- (124) A norma dell'articolo 2 della legge sull'amministrazione del suolo, tutto il suolo è pubblico poiché secondo la costituzione cinese e le relative disposizioni giuridiche il suolo appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto, ma è possibile concedere i diritti d'uso del suolo a norma di legge: le autorità statali lo concedono mediante offerta pubblica di acquisto, quotazione o asta.

c) Risultati dell'inchiesta

- (125) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha riscontrato che la concessione dei diritti d'uso del suolo da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.



- (126) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non beneficia più della concessione dei diritti d'uso del suolo. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda nonché di inchieste recenti ⁽¹⁾ e delle informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC nella sua risposta al questionario, ha stabilito che l'industria della carta fine patinata ha continuato a beneficiare della fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato durante il PIR. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha concluso che le tariffe pagate per l'uso dei terreni hanno continuato a essere sovvenzionate perché il sistema imposto dal governo della RPC non rispetta i principi di mercato. Alla luce del fatto che l'industria della carta ha continuato ad essere un'«industria incoraggiata» nell'ambito del 12° piano quinquennale durante il periodo dell'inchiesta di riesame e continua ad essere un'«industria incoraggiata» nell'ambito del 13° piano quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha stabilito che la concessione preferenziale di terreni continua. La concessione di diritti d'uso sul suolo da parte del governo della RPC all'industria della carta in quanto una delle industrie incoraggiate dimostra che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (127) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi.

d) Conclusioni

- (128) Di conseguenza la Commissione ha concluso che tale sovvenzione continua ad essere considerata compensabile.

3.4. Nuove sovvenzioni che non erano compensate nell'inchiesta originaria

l) Programmi di assicurazione delle esportazioni per l'industria della carta fine patinata

a) Base giuridica


- (129) Le basi giuridiche sono costituite da:

- comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368), elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure,
- repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006),
- il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009,
- il cosiddetto «piano 421» incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009;

b) Sinosure è un ente pubblico

- (130) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e alla luce della mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In particolare, come nel contesto dei prestiti preferenziali trattato in precedenza, la conclusione che Sinosure è investita dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sui migliori dati disponibili in relazione alla proprietà statale, agli indizi formali di un controllo del governo nonché agli elementi di prova che dimostrano che il governo della RPC continua a esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.

⁽¹⁾ Cfr. fibre di vetro a filamento, considerando da 188 a 205; riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 417 a 444; vetro solare, considerando da 172 a 195; acciaio a rivestimento organico, considerando da 107 a 126 e da 432 a 437.




- (131) Come confermato nella presente inchiesta sulla base delle informazioni disponibili, Sinosure è di proprietà del governo che ne ha il pieno controllo finanziario. Sinosure è un'impresa individuale statale di cui è proprietario al 100 % il Consiglio di Stato. Il capitale di 4 miliardi di CNY proviene dal fondo di capitale di rischio di assicurazione dei crediti all'esportazione, in linea con il bilancio finanziario dello Stato. Nel 2011 lo Stato ha inoltre effettuato una iniezione di capitale di 20 miliardi di CNY attraverso la China Investment Corporation, il fondo sovrano cinese ⁽¹⁾. Lo statuto stabilisce che delle attività dell'impresa è responsabile il ministero delle Finanze, a cui essa è tenuta a presentare, per esame e approvazione, relazioni finanziarie e contabili e il bilancio fiscale.
- (132) Per quanto riguarda il controllo statale, in quanto impresa individuale statale Sinosure non dispone di un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, tutti i revisori sono nominati dal Consiglio di Stato ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari di proprietà statale». Anche gli alti dirigenti di Sinosure sono di nomina governativa. Dal sito web di Sinosure ⁽²⁾ risulta che il presidente dell'impresa è il segretario del comitato del partito e che la maggioranza degli alti dirigenti sono anch'essi membri del comitato del partito.
- (133) Sinosure non ha pubblicato il proprio bilancio annuale per diversi anni ⁽³⁾, compreso quello durante il PIR. Dal bilancio annuale del 2011 («B 2011») risulta tuttavia che Sinosure esercita funzioni pubbliche e attua politiche governative, così che si può concludere che tale soggetto è una diretta emanazione del governo stesso. Il bilancio annuale del 2011 di Sinosure contiene numerose conferme a questo riguardo, in particolare: Sinosure ha fattivamente svolto le funzioni di un'agenzia per il credito all'esportazione [...] e ha iniziato bene il primo dei cinque anni oggetto del dodicesimo piano quinquennale (B 2011, pag. 4); il progredire della riforma delle società ha rafforzato le funzioni di Sinosure in qualità di agenzia per il credito all'esportazione. La conferenza sull'economia del CCPCC ha messo in evidenza tale funzione e ha definito chiare prescrizioni per l'assicurazione dei crediti, che hanno delineato la via della crescita (B 2011, pag. 5); Nel 2011 Sinosure ha attuato le strategie, le decisioni e le disposizioni del comitato centrale del PCC e del Consiglio di Stato, nonché le politiche statali in materia di industria, commercio estero, diplomazia e finanza, ha svolto appieno le sue funzioni strategiche e ha conseguito una rapida crescita (B 2011, pag. 11); Sinosure ha pienamente attuato la politica statale prevista dal «Regime speciale per l'assicurazione del finanziamento dell'esportazione di grandi attrezzature complete» e ha adempiuto ai suoi obblighi stabiliti dallo Stato (B 2011, pag. 11).
- (134) Nel riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, si riscontrava che il bilancio annuale del 2014 di Sinosure confermava la situazione descritta dal B 2011, in quanto «Sinosure non si è risparmiata nel sostenere le politiche nazionali cinesi e ha cercato di raggiungere tale obiettivo esplorando idee e concetti nuovi, ottimizzando i metodi di lavoro, perfezionando i prodotti e i servizi e migliorando l'efficienza nello svolgimento delle sue funzioni politiche» o sostenendo che Sinosure fungeva da «organo di sostegno politico» ⁽⁴⁾.
- (135) Il quadro istituzionale in cui opera Sinosure e altri documenti elaborati al riguardo dal governo della RPC dimostrano ancora una volta che ad essa sono conferiti poteri per attuare politiche pubbliche. La comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368 del 26 luglio 2004), stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure nel 2004, disciplina tuttora le attività di Sinosure. Tra gli obiettivi della comunicazione rientra la promozione dell'esportazione di prodotti di nuova e alta tecnologia e ad alto valore aggiunto mediante l'ulteriore ricorso all'assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (136) Come riportato ai considerando da 40 a 52, la Commissione ha stabilito che l'industria della carta fine patinata è considerata dal governo della RPC un'industria chiave/strategica il cui sviluppo è perseguito attivamente dallo Stato come obiettivo di interesse pubblico. Si rammenta che l'industria della carta è una delle 26 industrie classificate come «incoraggiate», come affermato al considerando 46. La Commissione ha fatto notare che l'attività di assicurazione del credito all'esportazione svolta da Sinosure costituisce una parte integrante del più ampio settore finanziario in cui è accertato che l'intervento del governo interferisce direttamente e distorce il normale funzionamento del mercato finanziario della RPC (cfr. considerando 53).

⁽¹⁾ Fonti: <http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526> e http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation, entrambi visitati il 31 maggio 2017.

⁽²⁾ <http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm>, visitato il 31 maggio 2017.

⁽³⁾ [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG\(2015\)3&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en), visitato il 31 maggio 2017.

⁽⁴⁾ Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 284.



- (137) La Commissione è a conoscenza di altri documenti che dimostrano che Sinosure attua direttamente politiche pubbliche che vanno a vantaggio tra gli altri dei produttori esportatori. Il cosiddetto «piano 840» è riportato in dettaglio nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 ⁽¹⁾. Tale denominazione si riferisce all'utilizzo di 84 miliardi di dollari per assicurare le esportazioni ed è una delle sei misure adottate dal Consiglio di Stato nel 2009 per stabilizzare la domanda di esportazioni in seguito alla crisi mondiale e al conseguente aumento della domanda di assicurazione dei crediti all'esportazione. Le sei misure comprendono in particolare una migliore copertura assicurativa dei rischi all'esportazione, l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine per un ammontare di 84 miliardi di USD nel 2009 e una riduzione dell'aliquota del premio. In qualità di unico organismo che assicura crediti all'esportazione, Sinosure è indicata come responsabile dell'attuazione del piano. Per quanto riguarda la diminuzione del premio assicurativo, a Sinosure è stato chiesto di garantire una riduzione del 30 % dell'aliquota media delle assicurazioni dei crediti all'esportazione a breve termine rispetto all'aliquota media complessiva del 2008.
- (138) Il cosiddetto «piano 421» è stato incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete, redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009. Anche questo piano ha costituito un importante tassello della politica di internazionalizzazione della Cina in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2009, e ha messo a disposizione 42,1 miliardi di USD per finanziare le assicurazioni a sostegno dell'esportazione di grandi attrezzature complete. Sinosure e qualche altro istituto finanziario sono stati incaricati di gestire e fornire le risorse finanziarie. Le imprese beneficiarie considerate dal documento possono usufruire di provvedimenti finanziari agevolati, compresa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione non ha potuto approfondire ulteriormente i dettagli dell'applicazione della comunicazione. In assenza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha motivo di ritenere che anche l'industria della carta rientri tra quelle interessate da tale documento.
- (139) Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico in quanto le sono conferiti poteri per esercitare funzioni pubbliche. Alle stesse conclusioni giungevano anche inchieste antisovvenzioni precedenti riguardanti le industrie incoraggiate nella RPC ⁽²⁾.
- (140) Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e che attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei produttori di carta fine patinata si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.


c) Vantaggi

- (141) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva informazioni specifiche sulle società in base alle quali calcolare l'importo della sovvenzione conferita durante il PIR. Tuttavia, alla luce delle conclusioni finali raggiunte nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ritenuto necessario calcolare tali importi. In ogni caso, in base alle informazioni fornite nella denuncia e in inchieste recenti ⁽³⁾ la Commissione ha concluso che si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base in quanto Sinosure garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere normalmente sul mercato o una copertura assicurativa che altrimenti non sarebbe affatto disponibile sul mercato.
- (142) L'articolo 11 dello statuto fornito nella risposta al questionario del governo della RPC prevede infatti che la società debba operare in pareggio. In altri termini, secondo le disposizioni dello statuto Sinosure non mira a massimizzare i suoi utili, ma semplicemente al pareggio di bilancio conformemente alla sua funzione di unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione nella RPC. Come spiegato in precedenza, i riscontri disponibili hanno dimostrato che il quadro giuridico e politico in cui opera Sinosure impone alla società pubblica di attuare le strategie e i piani governativi nel rispetto del suo mandato pubblico. Tra le «industrie incoraggiate» specificamente sostenute dallo Stato, i produttori di carta fine patinata hanno avuto pieno accesso all'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure a tassi agevolati. Pertanto Sinosure garantisce la disponibilità illimitata di copertura assicurativa per il settore della carta e i modesti premi assicurativi da essa proposti non riflettono i rischi effettivamente incorsi per assicurare le esportazioni in questo settore.

⁽¹⁾ http://www.gov.cn/jdhd/2009-05/27/content_1326023.htm, visitato il 31 maggio 2017.

⁽²⁾ Cfr. revisione in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 284, e inchiesta originaria sui pannelli solari, considerando da 225 a 235.

⁽³⁾ Cfr. riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando da 276 a 305.



- (143) Nella revisione in previsione della scadenza sui pannelli solari è inoltre stato stabilito che Sinosure ha subito perdite nel 2015, ossia durante il periodo dell'inchiesta di riesame della presente inchiesta ⁽¹⁾ e sarebbe stata in perdita nel 2013 e nel 2014 se non fossero stati registrati determinati redditi non operativi ⁽²⁾. Sulla base di tutti questi elementi si può già concludere che le aliquote dei premi riconosciuti a Sinosure rimangono insufficienti a coprire le sue attività a lungo termine.
- (144) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito l'esistenza di un vantaggio che non sarebbe stato altrimenti disponibile per l'industria della carta fine patinata.

d) Specificità

- (145) Le sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, e pertanto sono specifiche.

e) Conclusioni

- (146) La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione fornita da Sinosure nel PIR.

II. Riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli

a) Base giuridica

- (147) Dal 1° luglio 2015 il regime di rimborso o esenzione IVA per i servizi di fabbricazione e di manodopera che utilizzano globalmente risorse è consolidato nella comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sulla stampa e l'emissione di un catalogo di prodotti e servizi di manodopera con un utilizzo globale delle risorse (CaiShui [2015] n. 78). Le vendite sul mercato nazionale di carta fine patinata sono soggette a un'aliquota IVA del 17 %. Secondo la comunicazione, le società ricevono una riduzione dell'aliquota IVA del 50 % per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli, come bagassa, carta straccia e paglia.

b) Ammissibilità

- (148) Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC, conformemente alla comunicazione summenzionata, le politiche di rimborso dell'IVA sono applicabili alle vendite di prodotti la cui fabbricazione ha utilizzato i materiali riciclati, di riutilizzo o ridondanti o l'energia provenienti da altre produzioni.

c) Attuazione pratica


- (149) Secondo le informazioni non verificate trasmesse dal governo della RPC il regime è gestito dall'amministrazione tributaria statale della Repubblica popolare cinese con l'assistenza di altre autorità competenti ed è attuato dalle autorità tributarie locali all'interno delle rispettive giurisdizioni. Le imprese che presentano domanda di rimborso dell'IVA devono depositare presso l'autorità tributaria la propria domanda insieme ad altri documenti pertinenti per esame. Successivamente all'approvazione della domanda, il richiedente può ricevere i vantaggi.

d) Risultati dell'inchiesta

- (150) La Commissione ha riscontrato che le riduzioni dell'aliquota IVA per prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli dal governo della RPC dovrebbero essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, cioè una rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. In base alle informazioni disponibili la Commissione ha inoltre concluso che la sovvenzione era specifica in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 289.

⁽²⁾ Riesame in previsione della scadenza sui pannelli solari, considerando 291.



- (151) Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova che suggeriscano che l'industria della carta fine patinata non abbia beneficiato di tali riduzioni dell'aliquota IVA, come sostenuto nella denuncia. Infatti la comunicazione di cui al considerando 147 cita specificamente la carta come prodotto che utilizza risorse come bagassa, carta straccia e paglia, e afferma che i produttori devono rispettare le regolamentazioni tecniche specifiche dell'industria della pasta di carta e della carta. Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che il governo della RPC concede all'industria della carta fine patinata sovvenzioni sotto forma di riduzioni dell'aliquota IVA per i prodotti fabbricati con almeno il 70 % di fibre riciclate e residui agricoli e che i produttori di carta fine patinata nella RPC beneficiano di tali sgravi durante il PIR.

e) Conclusioni

- (152) La Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno beneficiato di questa sovvenzione nel PIR.

3.5. Conclusione complessiva in relazione alla persistenza delle sovvenzioni

- (153) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di carta fine patinata della RPC hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il PIR.

3.6. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

— Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (154) Alla luce della mancata collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui i dati presentati da un fornitore indipendente di informazioni sull'industria, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (155) La capacità produttiva di carta patinata senza legno nella RPC era di 7 629 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹⁾, di cui il 40 % rappresenta la produzione di CFP ⁽²⁾. La produzione totale di carta patinata senza legno nella RPC aveva un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 % ⁽³⁾ durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrispondente a una capacità inutilizzata di 1 167 000 tonnellate, pari al 32 % del consumo totale di CFP nell'Unione. Supponendo che solo il 40 % di questa capacità sarebbe utilizzata per la CFP, si è ritenuto che la capacità inutilizzata cinese per il prodotto in esame sia intorno al 13 % del consumo totale dell'Unione.
- (156) La Commissione ha riscontrato inoltre che per i produttori è semplice passare dalla produzione di altri prodotti patinati senza legno a quella del prodotto in esame ⁽⁴⁾. Il passaggio dei produttori cinesi alla CFP comporterebbe un aumento di 3 877 000 tonnellate della capacità produttiva, pari a più del 100 % del consumo totale dell'Unione (stabilito in 3 589 694 tonnellate).
- (157) Benché si preveda che il livello di capacità inutilizzata di carta patinata senza legno registri una leggera diminuzione del 4 %, si prevede che la domanda interna cinese diminuisca di oltre il 10 % entro il 2021 ⁽⁵⁾.
- (158) In base a quanto detto, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto della domanda interna nella RPC.

3.7. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (159) L'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta considerevole. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il più grande mercato del mondo, rappresentando il 25 %-30 % della domanda globale.


⁽¹⁾ In base ai dati di RISI (<http://www.risiinfo.com>) forniti dal richiedente.

⁽²⁾ In base alla domanda.

⁽³⁾ In base ai dati di RISI.


⁽⁴⁾ In base alla domanda.

⁽⁵⁾ In base ai dati di RISI.



- (160) In base ai dati disponibili, i prezzi all'esportazione cinesi nei paesi terzi geograficamente vicini all'Unione erano in media del 7 % inferiori ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo è considerevole visto che il mercato della CFP è competitivo e molto sensibile ai prezzi.
- (161) Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano la sovraccapacità cinese. Il mercato statunitense, un altro importante mercato per la CFP, rimane poco attraente per la RPC, perché gli USA hanno in vigore misure antidumping e antisovvenzioni contro la RPC in relazione al prodotto in esame.
- (162) A tal riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il basso livello di importazioni dalla RPC dimostrava che il mercato dell'Unione non era affatto attraente per i produttori esportatori cinesi. Ha inoltre affermato che secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, nel 2015 la RPC ha esportato più CFP in altri tre paesi (India, Giappone, Thailandia) e in paesi non membri dell'Unione europea, il che dimostrerebbe la maggiore attrattiva di questi paesi, dove non sono in vigore misure di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la RPC è attualmente parte di 14 accordi di libero scambio con diversi interlocutori commerciali e ne sta negoziando altri. Questo comporterebbe maggiori esportazioni di CFP nei paesi partner interessati.
- (163) Per quanto concerne l'effetto degli accordi di libero scambio, l'argomentazione veniva espressa in relazione ai prodotti cinesi in generale e non conteneva alcun elemento di prova in relazione al prodotto in esame. L'argomentazione è stata considerata troppo ampia e priva di elementi di prova a supporto. In ogni caso, come illustrato al considerando 166, le informazioni a disposizione della Commissione vanno nella direzione opposta.
- (164) In realtà le esportazioni cinesi di CFP nell'Unione sono crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero dopo l'istituzione delle misure originarie nel 2010, il che suggerisce che sono state tali misure a rendere il mercato dell'Unione poco attraente per le esportazioni cinesi. La rimozione delle misure renderebbe il mercato dell'Unione nuovamente attraente. Queste argomentazioni sono pertanto respinte.
- (165) Il gruppo APP ha ammesso che il mercato europeo è tradizionalmente un mercato importante per la CFP, ma ha affermato che la sua importanza stava diminuendo a causa del costante calo della domanda mentre, allo stesso tempo, la domanda in altri paesi è rimasta stabile o è aumentata nel corso degli ultimi anni. Ha inoltre affermato che la mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione era dimostrata dal calo delle importazioni da altri paesi successivamente all'istituzione delle misure e dall'elevato livello di esportazioni di CFP fabbricata dall'industria dell'Unione.
- (166) Nonostante il calo del consumo di CFP nell'Unione, il mercato dell'Unione è ancora il più grande mercato di CFP del mondo. Le informazioni nel fascicolo suggeriscono che il mercato dell'Unione rimarrà il più grande mercato mondiale per la CFP almeno nel prossimo futuro ⁽¹⁾. In base ai dati disponibili nel fascicolo, si prevede la diminuzione della domanda di CFP nella RPC; un potenziale aumento, ove occorra, in altri mercati non basterebbe a ridurre l'attrattiva del mercato dell'Unione per via delle loro dimensioni ridotte rispetto al mercato dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta originaria il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC sono stati infatti superiori a quelli durante il periodo in esame della presente inchiesta. Le importazioni di CFP da paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta originaria erano tuttavia costituite in misura predominante da importazioni di CFP dalla Svizzera, dove uno dei produttori dell'Unione possedeva una società che fabbrica CFP. La presente inchiesta ha stabilito che tale produttore ha interrotto la fabbricazione di CFP nel 2011, di conseguenza le importazioni dalla Svizzera sono praticamente scomparse. Il calo delle importazioni da paesi terzi pertanto non ha niente a che fare con la presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione e l'argomentazione è respinta.
- (167) Inoltre il livello relativamente elevato di esportazioni dell'industria dell'Unione non indebolisce la conclusione che il mercato dell'Unione è attraente poiché per gran parte del periodo in esame i prezzi medi raggiunti al di fuori dell'Unione, dove l'industria dell'Unione era in competizione con le esportazioni sovvenzionate di CFP oggetto di dumping dalla RPC, erano al di sotto dei prezzi medi raggiunti nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (168) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, era probabile che le esportazioni dalla RPC sarebbero state indirizzate nel mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ In base ai dati di RISI forniti dal richiedente.



3.8. Conclusioni relative al rischio di persistenza delle sovvenzioni

- (169) La Commissione, sulla base dei migliori dati disponibili, ha concluso che esistevano sufficienti elementi di prova che le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata nella RPC sono continuate durante il periodo in esame ed è probabile che continuino in futuro.
- (170) Le sovvenzioni a favore dell'industria della carta fine patinata hanno consentito ai produttori cinesi di mantenere le loro capacità produttive ad un livello di gran lunga superiore alla domanda interna, nonostante la contrazione dei mercati in Cina e nel mondo.
- (171) Pertanto la Commissione ha riscontrato che l'abrogazione delle misure compensative comporterebbe probabilmente un ritorno nel mercato dell'Unione di volumi significativi di importazioni sovvenzionate del prodotto in esame. Il governo della RPC ha continuato a offrire vari regimi di sovvenzione all'industria della carta fine patinata e la Commissione ha sufficienti elementi comprovanti che l'industria della carta fine patinata ha beneficiato di molti di questi durante il PIR.

4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (172) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 10 produttori noti, alcuni dei quali sono gruppi che possiedono diversi stabilimenti di carta. Queste società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (173) La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in circa 4 606 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
- (174) I dati macroeconomici presentati dal richiedente erano stati forniti da Euro-Graph ⁽¹⁾ e sono stati debitamente verificati.

4.2. Consumo dell'Unione

- (175) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume di vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con le importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (176) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	3 972 818	3 643 010	3 626 277	3 589 694
Indice (2012 = 100)	100	92	91	90

Fonte: Euro-Graph e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (177) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. Il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 21 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta originaria (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente alla rapida crescita dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa.

⁽¹⁾ L'associazione europea dei produttori di carta grafica (Euro-Graph) è stata istituita nel 2012 attraverso la fusione di CEPiPRINT (associazione europea dei produttori di carta per editoria) e CEPiFINE (associazione europea dei produttori di carta fine) e i suoi membri includono tutti i produttori di carta fine patinata dell'Unione.



4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(178) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume di importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	701	905	452	389
Indice (2012 = 100)	100	129	64	55
Quota di mercato (%)	0,02	0,02	0,01	0,01
Indice (2012 = 100)	100	141	71	61

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(179) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(180) Visti il trascurabile volume delle importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione, il fatto che rappresentavano meno dello 0,5 % delle importazioni totali classificate con i codici NC pertinenti sia in Eurostat che nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC, e la mancanza di affidabilità dei prezzi di queste scarse vendite, non è stato possibile usare le statistiche sulle importazioni dell'Unione al fine trarre conclusioni in merito ai prezzi delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di CFP effettuate dalla RPC in altri paesi dovrebbero essere utilizzati invece come variabile sostitutiva al fine di stabilire quale sarebbe stato l'undercutting se le società cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi.

(181) La Commissione ha determinato il livello teorico di undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione applicati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione cinese in paesi geograficamente vicini all'Unione, adeguati per arrivare al livello del valore cif nell'Unione e tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione cinesi applicati in altri paesi sono stati basati su dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Al fine di stabilire il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazioni. Si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle fatture di produttori esportatori cinesi in paesi terzi vicini all'Unione, ossia Egitto, Russia e Turchia, fornite dal richiedente, calcolata in base alla media ponderata. Il confronto tra prezzi ha dimostrato che se durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi, questi sarebbero risultati inferiori del 5,4 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.


4.4. Importazioni da altri paesi terzi

(182) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa sui dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in tonnellate)	35 864	29 264	50 958	45 282
Indice (2012 = 100)	100	82	142	126



	2012	2013	2014	PIR
Quota di mercato (%)	0,9	0,8	1,4	1,3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	952	964	827	889
Indice (2012 = 100)	100	101	87	93

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (183) Il volume totale delle importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC è stato ridotto durante l'intero periodo in esame e la loro quota di mercato totale ha oscillato intorno all'1 %. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nessuno dei paesi terzi aveva individualmente una quota di mercato superiore allo 0,4 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (184) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento.
- (185) Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. La Commissione ha valutato solo gli indicatori microeconomici riguardanti le società inserite nel campione sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (186) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità dell'importo delle sovvenzioni e la ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.
- (187) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (188) La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	5 211 487	4 833 511	4 737 310	4 606 000
Indice (2012 = 100)	100	93	91	88
Capacità produttiva (in tonnellate)	5 889 216	5 636 892	5 380 258	4 988 000
Indice (2012 = 100)	100	96	91	85
Utilizzo degli impianti (%)	88,5	85,7	88	92,3
Indice (2012 = 100)	100	97	100	104

Fonte: Euro-Graph



- (189) Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 12 %. Nel 2013 ha registrato un calo del 7 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (190) Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 901 216 tonnellate, pari al 15 %, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (191) La continua riduzione della capacità produttiva ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame e persino di raggiungere il 92,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2012.
- (192) L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (193) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite totale sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	3 936 253	3 612 841	3 574 868	3 544 023
Indice (2012 = 100)	100	92	91	90
Quota di mercato (%)	99,1	99,2	98,6	98,7
Indice (2012 = 100)	100	100	99	100

Fonte: Euro-Graph

- (194) Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (195) Poiché nel periodo in esame le importazioni di CFP sono state pressoché nulle, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %.

4.5.2.3. Crescita

- (196) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (197) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno — ETP)	9 808	8 896	7 782	7 418
Indice (2012 = 100)	100	91	79	76



	2012	2013	2014	PIR
Produttività (tonnellata/dipendente)	531	543	609	621
Indice (2012 = 100)	100	102	115	117

Fonte: Euro-Graph

- (198) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 24 % con riduzioni costanti verificatesi ogni anno. Ciò riflette parte degli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire problemi di sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 190.
- (199) Tali riduzioni sostanziali della forza lavoro hanno causato significativi aumenti della produttività, misurati come produzione (in tonnellate) per lavoratore dipendente all'anno, pari ad un aumento del 17 % durante il periodo in esame.

4.5.2.5. Entità dell'importo della sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

- (200) Durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, pertanto è possibile concludere che l'entità dell'importo della sovvenzione non ha avuto praticamente nessun impatto sull'industria dell'Unione, che era sulla buona strada per riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (201) I prezzi di vendita medi applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:


Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

	2012	2013	2014	PIR
MEDIA del prezzo di vendita unitario sul mercato dell'Unione (EUR/tonnellata)	723	709	688	680
Indice (2012 = 100)	100	98	95	94
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	672	664	609	631
Indice (2012 = 100)	100	99	91	94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (202) Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Con un leggero ritardo, l'andamento dei prezzi ha seguito l'andamento dei costi di produzione.
- (203) Anche il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, con il calo più significativo osservato nel periodo 2013-2014 (-8 %).



4.5.3.2. Costo della manodopera

(204) Il costo medio della manodopera ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 8

Costo medio della manodopera per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio della manodopera per dipendente (EUR/dipendente)	68 405	65 812	67 716	70 973
Indice (2012 = 100)	100	96	99	104

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(205) Nel 2013 il costo medio della manodopera per dipendente è diminuito del 4 % rispetto al 2012, per poi stabilizzarsi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto un livello superiore del 4 % rispetto al 2012.

4.5.3.3. Scorte

(206) I livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	112 957	122 545	119 642	122 264
Indice (2012 = 100)	100	108	106	108
Scorte finali in percentuale della produzione	7	8	8	8
Indice (2012 = 100)	100	114	115	114

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(207) Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % nel periodo 2012-2013, per poi rimanere relativamente stabili durante la restante durata del periodo in esame. Il calo del volume di produzione ha comportato un aumento complessivo del livello di scorte finali come percentuale della produzione del 14 % durante il periodo in esame.


4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(208) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato di vendita)	0,7	-0,4	5	2,3
Indice (2012 = 100)	100	-58	693	319



	2012	2013	2014	PIR
Flusso di cassa (EUR)	58 381 268	51 220 769	102 223 699	75 644 423
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	88	175	130
Investimenti (EUR)	20 414 097	23 120 553	18 603 022	17 369 221
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	113	91	85
Utile sul capitale investito (%)	1,8	- 6,7	9,6	9,1
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 380	546	518


Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (209) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle sue vendite di CFP ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato la sua redditività dallo 0,7 % circa al 2,3 %. Va osservato che nell'inchiesta originaria il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % ⁽¹⁾. Il 2014 è stato l'anno migliore, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 5 % principalmente grazie ai costi più bassi delle materie prime, soprattutto la pasta di carta, ma anche grazie agli effetti positivi degli sforzi di ristrutturazione e dell'aumento dell'efficienza. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività ha subito gli effetti negativi del calo del tasso di cambio della sterlina britannica rispetto all'euro.
- (210) Il flusso di cassa netto è la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2014 che si è dimostrato l'anno migliore.
- (211) Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità e il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 15 %. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente.
- (212) L'utile sul capitale investito è composto dal profitto espresso come percentuale del valore contabile netto delle immobilizzazioni. Il suo andamento durante il periodo in esame è stato influenzato sia dal calo del valore patrimoniale netto sia dall'evoluzione della redditività, il che spiega i risultati negativi del 2013 e quelli molto migliori del 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (213) Visto il costo del debito esistente, la redditività relativamente bassa dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, la capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali, pur rimanendo limitata, è migliorata rispetto all'inchiesta originaria.

4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (214) Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro eterogeneo. Mentre gli indicatori dei risultati finanziari, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato un miglioramento, gli indicatori di volume, come la produzione e le vendite, hanno continuato a scendere.
- (215) Il miglioramento degli indicatori dei risultati finanziari è derivato sia dal calo dei prezzi delle materie prime nel 2014 sia dagli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell'Unione volti a tagliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza. Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita erano il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo alcuni stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta.

⁽¹⁾ Considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011.



- (216) L'ulteriore calo della domanda di CFP previsto nei prossimi 5-10 anni suffraga la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione rimarrà difficile e che dovranno aver luogo ulteriori tagli della produzione e della capacità produttiva.
- (217) L'inchiesta ha confermato che le misure istituite dall'inchiesta originaria hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione, che ha riacquisito la sua quota di mercato ed è stata in grado di aumentare i suoi prezzi della CFP fino ad un livello superiore alla copertura dei costi nonché di finanziare le sue attività di ristrutturazione.
- (218) In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò nonostante, alla luce del continuo calo della domanda di CFP e degli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla sua redditività, l'industria dell'Unione si trova in una situazione vulnerabile.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (219) Al considerando 171, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione delle esportazioni sovvenzionate di CFP dalla RPC nell'Unione.
- (220) Al considerando 181 la Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi di CFP nei mercati geograficamente vicini all'Unione erano inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nell'Unione. Pertanto la Commissione ha concluso che, qualora si lasciassero scadere le misure, gli esportatori produttori cinesi probabilmente applicherebbero sul mercato dell'Unione prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (221) Inoltre, come indicato al considerando 166, il mercato dell'Unione è il più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, perché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare in misura maggiore la loro capacità produttiva (attualmente inutilizzata), il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC (cfr. considerando da 154 a 158), in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi sovvenzionati sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (222) L'inchiesta ha dimostrato (cfr. considerando 218) che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile.
- (223) L'inchiesta ha inoltre confermato le conclusioni dell'inchiesta originaria secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta perché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. L'assenza di importazioni sovvenzionate durante il periodo in esame ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi della CFP fino a livelli superiori alla copertura dei costi, di finanziare la ristrutturazione e di aumentare il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Qualsiasi reiterazione delle importazioni sovvenzionate e della conseguente pressione sui prezzi annullerebbe questi sviluppi positivi, poiché priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe il peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio.
- (224) Pertanto la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure compensative sulle importazioni di CFP dalla RPC comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (225) A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti contro la RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (226) Dall'inchiesta è emerso che le misure esistenti avevano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti sovvenzioni, di mantenere i prezzi della CFP a livelli superiori alla copertura dei costi e di migliorare i risultati finanziari. Tali andamenti positivi avevano a loro volta consentito all'industria dell'Unione di affrontare le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP attuando piani di ristrutturazione a lungo termine, compresa la chiusura di alcuni stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta.



- (227) In mancanza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC, l'industria dell'Unione sarà in grado di tenere i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi, di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP.
- (228) Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure compensative in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (229) Gli importatori/operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori/operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (230) Gli utilizzatori non hanno collaborato. La Commissione ha ricevuto una comunicazione scritta da un'associazione dell'industria tipografica (Intergraf), sostenuta da altre tre associazioni (BPIF, Gratkom e Bundesverband Druck und Medien).
- (231) La comunicazione spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. L'implicazione dell'argomentazione era che le misure antidumping indebolivano la competitività dei tipografi dell'Unione per la quale occorre l'accesso alla carta in esenzione da dazio. L'unico elemento di prova presentato in relazione all'argomentazione di massicce importazioni era una stima delle importazioni totali di prodotti stampati originari della RPC, che include un'ampia varietà di prodotti stampati non stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta.
- (232) Dall'inchiesta originaria è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti «a scadenza», come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le conclusioni dell'inchiesta originaria erano ancora valide.
- (233) Pertanto la Commissione ha concluso che benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato.


5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (234) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure compensative in vigore sulle importazioni dalla RPC.

6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

- (235) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure compensative in vigore. È stato concesso anche un periodo di 11 giorni entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Solo il richiedente ha inviato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione e della proposta di mantenere le misure compensative in vigore.
- (236) Dalle considerazioni esposte in precedenza consegue che, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (237) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),

(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio compensativo definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; Il dazio compensativo definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è il seguente:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC	12 %	B001
Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC	4 %	B013
Tutte le altre società	12 %	B999

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1860



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1188 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito ad un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), col regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) In seguito ad un'inchiesta antisovvenzioni, col regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC.
- (3) Le misure antidumping hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra l'8 % e il 35,1 % per le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 27,1 %.
- (4) L'8 agosto 2011 i produttori cinesi Gold East Paper Co. Ltd. e Gold Huasheng Paper Co. Ltd. («il gruppo APP») hanno presentato ricorsi di annullamento dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 451/2011 e (UE) n. 452/2011 per quanto concerne le ricorrenti ⁽⁴⁾. L'11 settembre 2014 la Terza Sezione del Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) La domanda è stata presentata da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di carta fine patinata.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).⁽⁴⁾ Causa T-443/11 e causa T-444/11.⁽⁵⁾ GU C 280 del 25.8.2015, pag. 7.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Inchiesta parallela

- (9) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 13 maggio 2016 ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato anche l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 ⁽³⁾ delle misure compensative definitive in vigore in relazione alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.

1.4. Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (10) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati, nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.
- (12) La Commissione ha inoltre affermato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, lo stesso paese utilizzato come paese di riferimento nell'inchiesta originaria. Pertanto la Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità e il produttore negli USA invitandoli a partecipare.
- (13) La Commissione ha inoltre comunicato l'apertura dell'inchiesta alle autorità in Brasile, India, Indonesia, Giappone, Corea, Norvegia e Svizzera, richiedendo informazioni sulla produzione e la vendita di carta fine patinata in tali paesi. A tutti i produttori noti di carta fine patinata in tali paesi sono state inviate lettere nelle quali si chiedeva la loro collaborazione al riesame e alle quali era allegato un questionario sul paese di riferimento.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione.

Campionamento


a) Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 9).

⁽²⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).



- (16) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i 36 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (17) Un produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento ⁽¹⁾. All'audizione dell'8 giugno 2016 lo stesso gruppo di produttori esportatori ha tuttavia informato la Commissione che non intendeva fornire una risposta al questionario. Come spiegazione ha indicato la mancanza di vendite all'esportazione nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e la complessa struttura del gruppo. Tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati informati delle conseguenze della mancata collaborazione e che, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione può formulare le proprie conclusioni sulla base delle migliori informazioni disponibili.

b) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, prendendo anche in considerazione l'estensione geografica. Il campione preliminare era composto da tre gruppi di produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione inserito nel campione provvisorio ha informato la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto la precisazione che altre due parti inserite nel campione erano gruppi composti da diversi produttori. Di conseguenza la Commissione ha rivisto il campione sostituendo il produttore non disposto a collaborare con il successivo produttore in termini di volume di vendite e produzione, nonché selezionando i maggiori produttori all'interno degli altri due gruppi di produttori inseriti nel campione provvisorio. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo comprendeva più del 30 % della produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

c) Campionamento degli importatori indipendenti

- (19) Al fine di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (20) La Commissione ha contattato cinque potenziali importatori, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento.

Paese di riferimento

- (21) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli USA come possibile paese di riferimento e le ha invitate a presentare osservazioni in merito. Gli USA sono stati utilizzati nell'inchiesta originaria come paese di riferimento adeguato.
- (22) La Commissione ha chiesto ai produttori del prodotto simile negli USA, in Brasile, India, Indonesia, Giappone, Norvegia, Corea del Sud e Svizzera di fornire informazioni. Un produttore negli USA ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario.
- (23) L'inchiesta ha dimostrato che gli USA avevano un mercato competitivo per la carta fine patinata, con il 50 % circa del mercato rifornito dalla produzione locale e il resto da importazioni di paesi terzi. Sebbene siano in vigore dazi antidumping contro la RPC e l'Indonesia, altri paesi produttori possono esportare liberamente negli USA.
- (24) Si è concluso pertanto che, come nell'inchiesta originaria, gli USA costituivano un paese di riferimento adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

⁽¹⁾ Sinar Mas, che comprende Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper Co. Ltd e Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.



Questionari

- (25) La Commissione non ha inviato un questionario al produttore esportatore cinese non disposto a collaborare di cui al considerando 17, in quanto aveva già affermato che non avrebbe risposto.
- (26) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e a tutti i produttori noti del paese di riferimento.
- (27) La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e da un produttore del paese di riferimento (gli USA).

Visite di verifica


- (28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie nel contesto di un riesame in previsione della scadenza ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società:
- a) Produttori dell'Unione
- Burgo Group SpA, Altavilla Vicentina, Italia
 - Condat (Lecta Group), Barcellona, Spagna
 - Sappi Europe SA, Bruxelles, Belgio per Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria
- b) Produttore del paese di riferimento
- S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (29) Il prodotto in esame è rappresentato da alcuni tipi di carta fine patinata («CFP») composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originaria della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20).
- (30) Il prodotto in esame non comprende:
- i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina,
 - la carta e il cartone a più strati.

2.2. Prodotto simile

- (31) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC,
 - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato negli USA, utilizzati come paese di riferimento,
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (32) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.



3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (33) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in corso pratiche di dumping e se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping.
- (34) Come indicato ai considerando 17 e 25, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (35) Le autorità cinesi e il produttore esportatore cinese noto sono stati informati dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Il produttore esportatore cinese ha risposto che intendeva collaborare parzialmente all'inchiesta presentando osservazioni in merito al pregiudizio e al nesso di causalità.
- (36) Su tale base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate di seguito si basano su dati disponibili, in particolare informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, comunicazioni delle parti interessate e statistiche disponibili.

3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

- (37) Per il periodo dell'inchiesta di riesame, i dati statistici dimostrano che solo volumi trascurabili di CFP (meno di 400 tonnellate) sono stati importati nell'Unione dalla RPC. La Commissione ha concluso che queste quantità non erano rappresentative poiché rappresentavano meno dell'1 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione.
- (38) Pertanto non è stato possibile effettuare un'analisi significativa del dumping in base alle importazioni cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta è stata quindi incentrata sul rischio di reiterazione del dumping.

3.3. Elementi di prova del rischio di reiterazione del dumping

- (39) La Commissione ha analizzato l'eventuale presenza di un rischio reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione in relazione alle importazioni dalla RPC.

3.3.1. Esportazioni in paesi terzi

- (40) Alla luce del volume non rappresentativo di importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione (cfr. considerando 37), la Commissione ha concluso che al fine di valutare il probabile livello dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure dovrebbero essere utilizzati i dati concernenti le vendite di CFP dalla RPC in paesi terzi. La valutazione del dumping è stata effettuata utilizzando i prezzi per le vendite effettuate a clienti di paesi terzi, sulla base di fatture fornite dal richiedente, come illustrato al considerando 45.

a) Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine, gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento, come illustrato ai considerando da 21 a 24.
- (42) Il gruppo APP ha affermato che, dopo l'11 dicembre 2016, la Commissione dovrebbe applicare il metodo dell'economia di mercato e calcolare il valore normale in base ai prezzi interni cinesi, e pertanto non dovrebbe utilizzare gli USA come paese di riferimento.
- (43) A tal riguardo, la Commissione fa notare di non avere discrezionalità in merito all'applicazione o meno delle norme vigenti di cui al regolamento di base. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.



b) Prezzo all'esportazione

- (44) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base a dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (45) Al fine di determinare il prezzo all'esportazione sono state consultate diverse fonti di informazioni. Al fine di valutare il probabile livello dei prezzi all'esportazione nell'Unione in assenza di misure, si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle fatture di produttori esportatori cinesi in paesi terzi vicini all'Unione, ossia Egitto, Russia e Turchia, fornite dal richiedente, calcolata in base alla media ponderata.

c) Confronto e adeguamenti

- (46) La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione di CFP, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi a livello franco fabbrica.
- (47) Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di nolo e trasporto.

d) Margine di dumping

- (48) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (49) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione era del 58 %.

3.3.2. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (50) Vista l'assenza di collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui i dati presentati da un fornitore indipendente di informazioni sull'industria, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (51) La capacità produttiva di carta patinata senza legno nella RPC era di 7 629 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹⁾, di cui il 40 % rappresenta la produzione di CFP ⁽²⁾. La produzione totale di carta patinata senza legno nella RPC aveva un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 % ⁽³⁾ durante il periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondente a una capacità inutilizzata di 1 167 000 tonnellate, pari al 32 % del consumo totale di CFP nell'Unione. Supponendo che solo il 40 % di questa capacità sarebbe utilizzata per la CFP, si è ritenuto che la capacità inutilizzata cinese per il prodotto in esame sia intorno al 13 % del consumo totale dell'Unione.
- (52) Inoltre, la Commissione ha riscontrato che per i produttori è semplice passare dalla produzione di altri prodotti patinati senza legno a quella del prodotto in esame ⁽⁴⁾. Il passaggio dei produttori cinesi alla CFP comporterebbe un aumento di 3 877 000 tonnellate della capacità produttiva, pari a più del 100 % del consumo totale dell'Unione (stabilito in 3 589 694 tonnellate).
- (53) Benché si preveda che il livello di capacità inutilizzata di carta patinata senza legno registri una leggera diminuzione del 4 %, si prevede che la domanda interna cinese diminuisca di oltre il 10 % entro il 2021 ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ In base ai dati di RISI (<http://www.risiinfo.com>) forniti dal richiedente.

⁽²⁾ In base alla domanda.

⁽³⁾ In base ai dati di RISI.

⁽⁴⁾ In base alla domanda.

⁽⁵⁾ In base ai dati di RISI.




- (54) In base a quanto detto, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre CFP da esportare nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate. La Commissione ha inoltre rilevato che questo potenziale di esportazione potrebbe aumentare per via del calo previsto della domanda interna nella RPC.

3.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (55) L'inchiesta ha dimostrato che la domanda dell'Unione di CFP è rimasta considerevole. Sebbene il consumo dell'Unione sia diminuito nel corso del periodo in esame, il mercato dell'Unione rimane il più grande mercato del mondo, rappresentando il 25 %-30 % della domanda globale.
- (56) In base ai dati disponibili, i prezzi all'esportazione cinesi nei paesi terzi geograficamente vicini all'Unione erano in media del 7 % inferiori ai prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo è considerevole visto che il mercato della CFP è competitivo e molto sensibile ai prezzi.
- (57) Si prevede inoltre che la domanda interna della RPC diminuisca, il che incentiverebbe fortemente i produttori cinesi a cercare mercati alternativi che assorbano la sovraccapacità cinese. Il mercato statunitense, un altro importante mercato per la CFP, rimane poco attraente per la RPC, perché gli USA hanno in vigore misure antidumping e antisovvenzioni contro la RPC in relazione al prodotto in esame.
- (58) A tal riguardo, il governo della RPC ha dichiarato che il basso livello di importazioni dalla RPC dimostrava che il mercato dell'Unione non era affatto attraente per i produttori esportatori cinesi. Ha inoltre affermato che secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi, nel 2015 la RPC ha esportato più CFP in altri tre paesi (India, Giappone, Thailandia) e in paesi non membri dell'Unione europea, il che dimostrerebbe la maggiore attrattiva di questi paesi, dove non sono in vigore misure di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la RPC è attualmente parte di 14 accordi di libero scambio con diversi interlocutori commerciali e ne sta negoziando altri. Questo comporterebbe maggiori esportazioni di CFP nei paesi partner interessati.
- (59) Per quanto concerne l'effetto degli accordi di libero scambio, l'argomentazione veniva espressa in relazione ai prodotti cinesi in generale e non conteneva alcun elemento di prova in relazione al prodotto in esame. L'argomentazione è stata considerata troppo ampia e priva di elementi di prova a supporto. In ogni caso, come illustrato al considerando 62, le informazioni a disposizione della Commissione vanno nella direzione opposta.
- (60) In realtà le esportazioni cinesi di CFP nell'Unione sono crollate ed hanno quasi raggiunto il livello zero dopo l'istituzione delle misure originarie nel 2010, il che suggerisce che sono state tali misure a rendere il mercato dell'Unione poco attraente per le esportazioni cinesi. La rimozione delle misure renderebbe il mercato dell'Unione nuovamente attraente. Queste argomentazioni sono pertanto respinte.
- (61) Il gruppo APP ha ammesso che il mercato europeo è tradizionalmente un mercato importante per la CFP, ma ha affermato che la sua importanza stava diminuendo a causa del costante calo della domanda mentre, allo stesso tempo, la domanda in altri paesi è rimasta stabile o è aumentata nel corso degli ultimi anni. Ha inoltre affermato che la mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione era dimostrata dal calo delle importazioni da altri paesi successivamente all'istituzione delle misure e dall'elevato livello di esportazioni di CFP fabbricata dall'industria dell'Unione.
- (62) Nonostante il calo del consumo di CFP nell'Unione, il mercato dell'Unione è ancora il più grande mercato di CFP del mondo. Le informazioni nel fascicolo suggeriscono che il mercato dell'Unione rimarrà il più grande mercato mondiale per la CFP almeno nel prossimo futuro⁽¹⁾. In base ai dati disponibili nel fascicolo, si prevede la diminuzione della domanda di CFP nella RPC; un potenziale aumento, ove occorra, in altri mercati non basterebbe a ridurre l'attrattiva del mercato dell'Unione per via delle loro dimensioni ridotte rispetto al mercato dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta originaria il volume e la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC sono stati infatti superiori a quelli durante il periodo in esame della presente inchiesta. Le importazioni di CFP da paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta originaria erano tuttavia costituite in misura predominante da importazioni di CFP dalla Svizzera, dove uno dei produttori dell'Unione possedeva una società che fabbrica CFP. La presente inchiesta ha stabilito che tale produttore ha interrotto la fabbricazione di CFP nel 2011, di conseguenza le importazioni dalla Svizzera sono praticamente scomparse. Il calo delle importazioni da paesi terzi pertanto non ha niente a che fare con la presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione e l'argomentazione è respinta.

(1) In base ai dati di RISI forniti dal richiedente.



- (63) Inoltre il livello relativamente elevato di esportazioni dell'industria dell'Unione non indebolisce la conclusione che il mercato dell'Unione è attraente poiché per gran parte del periodo in esame i prezzi medi raggiunti al di fuori dell'Unione, dove l'industria dell'Unione era in competizione con le esportazioni di CFP oggetto di dumping dalla RPC, erano al di sotto dei prezzi medi raggiunti nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (64) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, era probabile che le esportazioni dalla RPC sarebbero state indirizzate nel mercato dell'Unione.

3.3.4. Conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping

- (65) Come indicato ai considerando 48 e 49, un confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi in paesi terzi geograficamente vicini all'Unione e il prezzo sul mercato del paese di riferimento sostiene fortemente un riscontro di rischio di reiterazione del dumping.
- (66) Inoltre, vista la significativa capacità produttiva disponibile nella RPC, nonché la capacità inutilizzata e l'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente l'aumento delle esportazioni di CFP proveniente dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping.

4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (67) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 10 produttori noti, alcuni dei quali sono gruppi che possiedono diversi stabilimenti di carta. Queste società costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (68) La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in circa 4 606 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
- (69) I dati macroeconomici presentati dal richiedente erano stati forniti da Euro-Graph ⁽¹⁾ e sono stati debitamente verificati.

4.2. Consumo dell'Unione

- (70) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume di vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione con le importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (71) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	3 972 818	3 643 010	3 626 277	3 589 694
Indice (2012 = 100)	100	92	91	90

Fonte: Euro-Graph e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽¹⁾ L'associazione europea dei produttori di carta grafica (Euro-Graph) è stata istituita nel 2012 attraverso la fusione di CEPIPRINT (associazione europea dei produttori di carta per editoria) e CEPIFINE (associazione europea dei produttori di carta fine) e i suoi membri includono tutti i produttori di carta fine patinata dell'Unione.



- (72) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento. Il consumo stimato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era inferiore del 21 % rispetto a quello riscontrato durante il periodo dell'inchiesta originaria (4 572 057 tonnellate). Il calo del consumo rispecchia la generale contrazione della domanda di carta grafica dovuta principalmente alla rapida crescita dei supporti digitali, che stanno sostituendo i tradizionali supporti di stampa.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (73) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume di importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	701	905	452	389
Indice (2012 = 100)	100	129	64	55
Quota di mercato (%)	0,02	0,02	0,01	0,01
Indice (2012 = 100)	100	141	71	61

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (74) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni nell'Unione dalla RPC era trascurabile.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (75) Visti il trascurabile volume delle importazioni di CFP dalla RPC nell'Unione e la mancanza di affidabilità dei prezzi di queste scarse vendite (cfr. considerando 37), non è stato possibile usare le statistiche sulle importazioni dell'Unione al fine trarre conclusioni in merito ai prezzi delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di CFP effettuate dalla RPC in altri paesi dovrebbero essere utilizzati invece come variabile sostitutiva al fine di stabilire quale sarebbe stato l'undercutting se le società cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi.
- (76) La Commissione ha determinato il livello teorico di undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione applicati a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, con la media ponderata del prezzo all'esportazione cinese in paesi geograficamente vicini all'Unione, adeguati per arrivare al livello del valore cif nell'Unione e tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. Vista l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi sono stati determinati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, come già illustrato in precedenza (cfr. considerando 40, 44 e 45). Il confronto tra prezzi ha dimostrato che se gli esportatori cinesi avessero effettuato vendite nell'Unione a questi prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi all'importazione cinesi sarebbero risultati inferiori del 5,4 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (77) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa sui dati provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.




Tabella 3

Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in tonnellate)	35 864	29 264	50 958	45 282
Indice (2012 = 100)	100	82	142	126
Quota di mercato (%)	0,9	0,8	1,4	1,3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	952	964	827	889
Indice (2012 = 100)	100	101	87	93

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (78) Il volume totale delle importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC è stato ridotto durante l'intero periodo in esame e la loro quota di mercato totale ha oscillato intorno all'1 %. I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame nessuno dei paesi terzi aveva individualmente una quota di mercato superiore allo 0,4 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione**4.5.1. Osservazioni generali**

- (79) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento.
- (80) Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. La Commissione ha valutato solo gli indicatori microeconomici riguardanti le società inserite nel campione sulla base dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (81) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (82) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.


4.5.2. Indicatori macroeconomici**4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti**

- (83) La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	5 211 487	4 833 511	4 737 310	4 606 000
Indice (2012 = 100)	100	93	91	88



	2012	2013	2014	PIR
Capacità produttiva (in tonnellate)	5 889 216	5 636 892	5 380 258	4 988 000
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	96	91	85
Utilizzo degli impianti (%)	88,5	85,7	88,0	92,3
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	97	100	104

Fonte: Euro-Graph

- (84) Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 12 %. Nel 2013 ha registrato un calo del 7 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (85) Già prima del periodo in esame i produttori dell'Unione avevano intrapreso considerevoli sforzi di ristrutturazione volti a gestire la sovraccapacità strutturale; tali sforzi sono continuati durante il periodo in esame. A causa della chiusura di alcuni stabilimenti e della conversione di altri stabilimenti al fine di fabbricare prodotti della carta diversi dalla CFP, l'industria dell'Unione ha ridotto la propria capacità produttiva di CFP di circa 901 216 tonnellate, pari al 15 %, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (86) La continua riduzione della capacità produttiva ha consentito all'industria dell'Unione di mantenere l'utilizzo degli impianti relativamente stabile durante il periodo in esame e persino di raggiungere il 92,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, quasi quattro punti percentuali in più rispetto al 2012.
- (87) L'inchiesta ha stabilito che l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante nella possibilità di sopravvivenza a lungo termine del settore della carta per via degli elevati investimenti in immobilizzazioni e il conseguente impatto sui costi di fabbricazione medi.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (88) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato


	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite totale sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	3 936 253	3 612 841	3 574 868	3 544 023
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	92	91	90
Quota di mercato (%)	99,1	99,2	98,6	98,7
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	99	100

Fonte: Euro-Graph

- (89) Durante il periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2013 ha registrato un calo dell'8 % rispetto al 2012, per poi continuare a diminuire ad un ritmo più lento.
- (90) Poiché nel periodo in esame le importazioni di CFP sono state pressoché nulle, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta stabile intorno al 99 %.

4.5.2.3. Crescita

- (91) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione e delle vendite. Al contrario, tali indicatori economici hanno seguito strettamente l'evoluzione al ribasso del consumo dell'Unione.



4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (92) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno — ETP)	9 808	8 896	7 782	7 418
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	79	76
Produttività (tonnellata/dipendente)	531	543	609	621
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	115	117

Fonte: Euro-Graph

- (93) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito del 24 % con riduzioni costanti verificatesi ogni anno. Ciò riflette parte degli sforzi di ristrutturazione a lungo termine intrapresi dall'industria dell'Unione al fine di gestire problemi di sovraccapacità strutturale, come illustrato al considerando 85.
- (94) Tali riduzioni sostanziali della forza lavoro hanno causato significativi aumenti della produttività, misurati come produzione (in tonnellate) per lavoratore dipendente all'anno, pari ad un aumento del 17 % durante il periodo in esame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (95) Durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, pertanto è possibile concludere che l'entità del margine di dumping non ha avuto praticamente nessun impatto sull'industria dell'Unione, che era sulla buona strada per riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (96) I prezzi di vendita medi applicati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:


Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

	2012	2013	2014	PIR
MEDIA del prezzo di vendita unitario sul mercato dell'Unione (EUR/tonnellata)	723	709	688	680
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	95	94
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	672	664	609	631
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	91	94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (97) Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Con un leggero ritardo, l'andamento dei prezzi ha seguito l'andamento dei costi di produzione.
- (98) Anche il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame, con il calo più significativo osservato nel periodo 2013-2014 (-8 %).



4.5.3.2. Costo della manodopera

- (99) Il costo medio della manodopera ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 8

Costo medio della manodopera per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio della manodopera per dipendente (EUR/dipendente)	68 405	65 812	67 716	70 973
Indice (2012 = 100)	100	96	99	104

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (100) Nel 2013 il costo medio della manodopera per dipendente è diminuito del 4 % rispetto al 2012, per poi stabilizzarsi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto un livello superiore del 4 % rispetto al 2012.

4.5.3.3. Scorte

- (101) I livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	112 957	122 545	119 642	122 264
Indice (2012 = 100)	100	108	106	108
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	7	8	8	8
Indice (2012 = 100)	100	114	115	114

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

- (102) Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % nel periodo 2012-2013, per poi rimanere relativamente stabili durante la restante durata del periodo in esame. Il calo del volume di produzione ha comportato un aumento complessivo del livello di scorte finali come percentuale della produzione del 14 % durante il periodo in esame.


4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (103) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato di vendita)	0,7	- 0,4	5,0	2,3
Indice (2012 = 100)	100	- 58	693	319



	2012	2013	2014	PIR
Flusso di cassa (EUR)	58 381 268	51 220 769	102 223 699	75 644 423
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	88	175	130
Investimenti (EUR)	20 414 097	23 120 553	18 603 022	17 369 221
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	113	91	85
Utili sul capitale investito (%)	1,8	- 6,7	9,6	9,1
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 380	546	518


Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (104) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle sue vendite di CFP ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato la sua redditività dallo 0,7 % circa al 2,3 %. Va osservato che nell'inchiesta originaria il profitto di riferimento per l'industria era stabilito all'8 % ⁽¹⁾. Il 2014 è stato l'anno migliore, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 5 % principalmente grazie ai costi più bassi delle materie prime, soprattutto la pasta di carta, ma anche grazie agli effetti positivi degli sforzi di ristrutturazione e dell'aumento dell'efficienza. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività ha subito gli effetti negativi del calo del tasso di cambio della sterlina britannica rispetto all'euro.
- (105) Il flusso di cassa netto è la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e il suo andamento ha rispecchiato in buona misura l'evoluzione della redditività, con il 2014 che si è dimostrato l'anno migliore.
- (106) Alla luce del calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha investito in nuova capacità e il livello degli investimenti è diminuito complessivamente del 15 %. Gli investimenti realizzati sono stati incentrati sulla manutenzione, sulla sostituzione del capitale, sul miglioramento dell'efficienza energetica e su misure volte al rispetto delle norme di protezione dell'ambiente.
- (107) L'utile sul capitale investito è composto dal profitto espresso come percentuale del valore contabile netto delle immobilizzazioni. Il suo andamento durante il periodo in esame è stato influenzato sia dal calo del valore patrimoniale netto sia dall'evoluzione della redditività, il che spiega i risultati negativi del 2013 e quelli molto migliori del 2014 e del periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) Visto il costo del debito esistente, la redditività relativamente bassa dell'industria dell'Unione e il continuo calo della domanda di CFP, la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali, pur rimanendo limitata, è migliorata rispetto all'inchiesta originaria.

4.5.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (109) Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un quadro eterogeneo. Mentre gli indicatori dei risultati finanziari, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato un miglioramento, gli indicatori di volume, come la produzione e le vendite, hanno continuato a scendere.

⁽¹⁾ Considerando 158 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011.




- (110) Il miglioramento degli indicatori dei risultati finanziari è derivato sia dal calo dei prezzi delle materie prime nel 2014 sia dagli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell'Unione volti a tagliare la capacità produttiva e migliorare l'efficienza. Le tendenze negative dei volumi di produzione e di vendita erano il risultato del continuo calo della domanda di CFP sia nell'Unione che all'estero, che ha costretto l'industria dell'Unione a proseguire la ristrutturazione, anche chiudendo alcuni stabilimenti di carta e convertendone altri al fine della fabbricazione di altri tipi di carta.
- (111) L'ulteriore calo della domanda di CFP previsto nei prossimi 5-10 anni suffraga la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione rimarrà difficile e che dovranno aver luogo ulteriori tagli della produzione e della capacità produttiva.
- (112) L'inchiesta ha confermato che le misure istituite dall'inchiesta originaria hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione, che ha riacquisito la sua quota di mercato ed è stata in grado di aumentare i suoi prezzi della CFP fino ad un livello superiore alla copertura dei costi nonché di finanziare le sue attività di ristrutturazione.
- (113) In base a quanto precede, la Commissione conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ciò nonostante, alla luce del continuo calo della domanda di CFP e degli elevati costi di ristrutturazione collegati, entrambi fattori fortemente pertinenti in relazione alla sua redditività, l'industria dell'Unione si trova in una situazione vulnerabile.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (114) Ai considerando 65 e 66, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe la reiterazione del dumping e l'aumento delle esportazioni di CFP a prezzi di dumping dalla RPC nell'Unione.
- (115) Al considerando 76 la Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle esportazioni cinesi di CFP nei mercati geograficamente vicini all'Unione erano inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nell'Unione. Pertanto la Commissione ha concluso che, qualora si lasciassero scadere le misure, gli esportatori produttori cinesi probabilmente applicherebbero sul mercato dell'Unione prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (116) Inoltre, come indicato al considerando 62, il mercato dell'Unione è il più grande mercato di CFP al mondo. Le sue dimensioni complessive e l'esistenza di grandi acquirenti di CFP lo rendono infatti molto attraente per i produttori cinesi di CFP, perché tali ingenti volumi di fornitura consentirebbero loro di utilizzare in misura maggiore la loro capacità produttiva (attualmente inutilizzata), il che a sua volta abbasserebbe i costi di produzione unitari. Di conseguenza, visti i benefici economici dell'uso della capacità produttiva inutilizzata nella RPC (cfr. considerando da 50 a 54), in caso di abrogazione delle misure è probabile che i produttori esportatori cinesi offrirebbero la CFP a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione, esercitando pressione sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (117) L'inchiesta ha dimostrato (cfr. considerando 113) che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile.
- (118) L'inchiesta ha inoltre confermato le conclusioni dell'inchiesta originaria secondo cui l'elevato utilizzo degli impianti costituisce un fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine dei produttori di carta perché il processo di fabbricazione è ad alta intensità di capitale. L'assenza di importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi della CFP fino a livelli superiori alla copertura dei costi, di finanziare la ristrutturazione e di aumentare il tasso di utilizzo della capacità produttiva. Qualsiasi reiterazione delle importazioni oggetto di dumping e della conseguente pressione sui prezzi annullerebbe questi sviluppi positivi, poiché priverebbe l'industria dell'Unione del flusso di cassa necessario al fine di finanziare gli sforzi di ristrutturazione volti all'adattamento al calo della domanda mondiale di CFP. Indebolirebbe inoltre gli effetti positivi dei precedenti sforzi di ristrutturazione e comporterebbe il peggioramento di tutti gli indicatori di pregiudizio.
- (119) Pertanto la Commissione conclude che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di CFP dalla RPC comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (120) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti contro la RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.



5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (121) Dall'inchiesta è emerso che le misure esistenti avevano consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, di mantenere i prezzi della CFP a livelli superiori alla copertura dei costi e di migliorare i risultati finanziari. Tali andamenti positivi avevano a loro volta consentito all'industria dell'Unione di affrontare le sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP attuando piani di ristrutturazione a lungo termine, compresa la chiusura di alcuni stabilimenti di carta e la conversione di altri ai fini della fabbricazione di altri tipi di carta.
- (122) In mancanza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione sarà in grado di tenere i prezzi della CFP al di sopra del livello di copertura dei costi, di generare il reddito necessario al fine di finanziare i suoi sforzi di ristrutturazione e di adeguarsi alle sfide poste dal continuo calo della domanda di CFP.
- (123) Su tale base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (124) Gli importatori/operatori commerciali non hanno collaborato. In base al fatto che durante il periodo in esame le importazioni di CFP dalla RPC sono state pressoché nulle, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame non rappresentano una parte considerevole delle attività economiche degli importatori/operatori commerciali e che nessun fattore suggeriva che tali importatori/operatori commerciali avrebbero subito effetti sproporzionati in caso di mantenimento delle misure.

5.3. Interesse degli utilizzatori


- (125) Gli utilizzatori non hanno collaborato. La Commissione ha ricevuto una comunicazione scritta da un'associazione dell'industria tipografica (Intergraf), sostenuta da altre tre associazioni (BPIF, Gratkom e Bundesverband Druck und Medien).
- (126) La comunicazione spiegava che l'industria tipografica dell'Unione stava subendo le conseguenze della sostituzione dei supporti cartacei con supporti digitali, nonché delle massicce importazioni di prodotti stampati, in particolare provenienti dalla RPC. L'implicazione dell'argomentazione era che le misure antidumping indebolivano la competitività dei tipografi dell'Unione per la quale occorre l'accesso alla carta in esenzione da dazio. L'unico elemento di prova presentato in relazione all'argomentazione di massicce importazioni era una stima delle importazioni totali di prodotti stampati originari della RPC, che include un'ampia varietà di prodotti stampati non stampati su CFP. In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto valutare quale parte dei prodotti importati dalla RPC fosse stampata su CFP e quale fosse stampata su altri tipi di carta.
- (127) Dall'inchiesta originaria è emerso che i prodotti stampati su CFP sono in gran parte prodotti «a scadenza», come riviste, brochure, pubblicità diretta per corrispondenza e inserti che hanno meno probabilità di venire importati dalla RPC a causa dei tempi di trasporto. Le informazioni presentate dal richiedente nel presente riesame hanno confermato che le conclusioni dell'inchiesta originaria erano ancora valide.
- (128) Pertanto la Commissione ha concluso che benché sia probabile che alcuni materiali stampati siano stampati su CFP al di fuori dell'Unione a causa dei dazi antidumping e antisovvenzioni, il loro impatto sulla situazione economica dell'industria tipografica dell'Unione è limitato.

5.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (129) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC.

6. DIFFUSIONE DELLE CONCLUSIONI

- (130) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure antidumping in vigore. È stato concesso anche un periodo di 11 giorni entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Solo il richiedente ha inviato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione e della proposta di mantenere le misure antidumping in vigore.



(131) Dalle considerazioni esposte in precedenza consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011, dovrebbero essere mantenute.

(132) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulla carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza (*brightness*) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata ai codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 e 4810 99 80 20) e originaria della Repubblica popolare cinese.

Il dazio antidumping definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; il dazio antidumping definitivo non si applica nemmeno alla carta e al cartone a più strati.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è il seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC	8	B001
Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC	35,1	B013
Tutte le altre società	27,1	B999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



**DECISIONE N. 1/2017 del COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del 22 giugno 2017**

relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/1189]

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l'accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 12 dell'accordo riguarda la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
- (3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'allegato 12 dell'accordo, per quanto attiene alle IG registrate dalla Svizzera e dall'Unione europea rispettivamente nel 2012, nel 2013 e nel 2014, la Svizzera e l'Unione europea hanno proceduto all'esame e alla consultazione pubblica di cui all'articolo 3 di detto allegato ai fini della loro protezione.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'allegato 12 dell'accordo, il gruppo di lavoro «DOP/IGP», istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo, assiste il comitato su richiesta di quest'ultimo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al comitato di adattare l'elenco delle IG riportate nell'appendice 1 dell'allegato 12 dell'accordo e l'elenco delle legislazioni delle parti, di cui all'appendice 2 dell'allegato in questione.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per il comitato misto per l'agricoltura

*Il presidente e capo della delegazione
svizzera*


Tim KRÄNZLEIN

*Il capo della delegazione dell'Unione
europea*

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il segretario del comitato

Thomas MAIER



ALLEGATO

«Appendice 1

ELENCO DELLE RISPETTIVE IG OGGETTO DI PROTEZIONE DALL'ALTRA PARTE

1. Elenco delle IG svizzere

Tipo di prodotto	Nome	Protezione (1)
Spezie:	Munder Safran	DOP
Formaggi:	Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse	DOP
	Formaggio d'alpe ticinese	DOP
	Glarner Alpkäse	DOP
	L'Etivaz	DOP
	Gruyère	DOP
	Raclette du Valais/Walliser Raclette	DOP
	Sbrinz	DOP
	Tête de Moine, Fromage de Bellelay	DOP
	Vacherin fribourgeois	DOP
	Vacherin Mont-d'Or	DOP
	Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse	DOP
	Frutta:	Poire à Botzi
Ortaggi o legumi:	Cardon épineux genevois	DOP
Prodotti carni e di salumeria:	Glarner Kalberwurst	IGP
	Longeole	IGP
	Saucisse d'Ajoie	IGP
	Saucisson neuchâtelais/Saucisse neuchâtelaise	IGP
	Saucisson vaudois	IGP
	Saucisse aux choux vaudoise	IGP
	St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst	IGP
	Bündnerfleisch	IGP
	Viande séchée du Valais	IGP
Prodotti di panetteria:	Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot	DOP
Prodotti della molitura:	Rheintaler Ribel/Türggen Ribel	DOP


(1) Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto nell'appendice 2.




2. Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Gailtaler Almkäse		DOP	Formaggi
Gailtaler Speck		IGP	Prodotti a base di carne
Marchfeldspargel		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mostviertler Birnmost		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Steirischer Kren		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Steirisches Kürbiskernöl		IGP	Oli e grassi
Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse		DOP	Formaggi
Tiroler Bergkäse		DOP	Formaggi
Tiroler Graukäse		DOP	Formaggi
Tiroler Speck		IGP	Prodotti a base di carne
Vorarlberger Alpkäse		DOP	Formaggi
Vorarlberger Bergkäse		DOP	Formaggi
Wachauer Marille		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Waldviertler Graumohn		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Beurre d'Ardenne		DOP	Oli e grassi
Brussels grondwitloof		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fromage de Herve		DOP	Formaggi
Gentse azalea		IGP	Fiori e piante ornamentali
Geraardsbergse Mattentaart		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Jambon d'Ardenne		IGP	Prodotti a base di carne
Liers vlaaike		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pâté gaumais		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Poperingse hopscheuten/Poperingse hoppescheuten		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Vlaams — Brabantse Tafeldruif		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bulgarsko rozovo maslo		IGP	Oli essenziali
Горнооряховски суджук	Gornooryahovski sudzhuk	IGP	Prodotti a base di carne
Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκίπου	Koufeta Amygdalou Geroskipou	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Λουκούμι Γεροσκίπου	Loukoumi Geroskipou	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Březnický ležák		IGP	Birre
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo		IGP	Birre
Budějovické pivo		IGP	Birre
Budějovický měšťanský var		IGP	Birre
Černá Hora		IGP	Birre
České pivo		IGP	Birre
Českobudějovické pivo		IGP	Birre
Český kmín		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Chamomilla bohemica		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Chelčicko — Lhenické ovoce		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Chodské pivo		IGP	Birre
Hořické trubičky		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Jihočeská Niva		IGP	Formaggi
Jihočeská Zlatá Niva		IGP	Formaggi
Karlovarské oplatky		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Karlovarské trojhránky		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Karlovarský suchar		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Lomnické suchary		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Mariánskolázeňské oplatky		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Nošovické kysané zelí		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Olomoucké tvarůžky		IGP	Formaggi
Pardubický perník		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pohořelický kapr		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Štramberské uši		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Třeboňský kapr		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Valašský frgál		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Všestarská cibule		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Žatecký chmel		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Znojenské pivo		IGP	Birre
Aachener Printen		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Aischgründer Karpfen		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Allgäuer Bergkäse		DOP	Formaggi
Altenburger Ziegenkäse		DOP	Formaggi
Ammerländer Dielenrauschschinken/Ammerländer Katenschinken		IGP	Prodotti a base di carne
Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bayerisches Bier		IGP	Birre
Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bremer Bier		IGP	Birre
Bremer Klaben		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Diepholzer Moorschnucke		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Dithmarscher Kohl		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Dortmunder Bier		IGP	Birre
Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert		IGP	Pasta di mostarda
Elbe-Saale Hopfen		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker		IGP	Prodotti a base di carne
Feldsalat von der Insel Reichenau		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Filderkraut/Filderspitzkraut		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Göttinger Feldkieker		IGP	Prodotti a base di carne
Göttinger Stracke		IGP	Prodotti a base di carne
Greußener Salami		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Gurken von der Insel Reichenau		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Halberstädter Würstchen		IGP	Prodotti a base di carne
Hessischer Apfelwein		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs		IGP	Formaggi
Hofer Bier		IGP	Birre
Hofer Rindfleischwurst		IGP	Prodotti a base di carne
Holsteiner Karpfen		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchschinken/Holsteiner Knochenschinken		IGP	Prodotti a base di carne
Hopfen aus der Hallertau		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Höri Bülle		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Kölsch		IGP	Birre
Kulmbacher Bier		IGP	Birre
Lausitzer Leinöl		IGP	Oli e grassi
Lübecker Marzipan		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Lüneburger Heidekartoffeln		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Lüneburger Heidschnucke		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Mainfranken Bier		IGP	Birre
Meißner Fummel		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Münchener Bier		IGP	Birre
Nieheimer Käse		IGP	Formaggi
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste		IGP	Prodotti a base di carne
Nürnberger Lebkuchen		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Oberpfälzer Karpfen		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Odenwälder Frühstückskäse		DOP	Formaggi
Reuther Bier		IGP	Birre
Rheinisches Apfelkraut		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Salate von der Insel Reichenau		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Salzwedeler Baumkuchen		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Schrobenhausener Sparge l/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbauggebiet Schrobenhausen		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen		IGP	Paste alimentari
Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle		IGP	Paste alimentari
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Schwarzwälder Schinken		IGP	Prodotti a base di carne
Schwarzwaldforelle		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Spalt Spalter		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Spreewälder Gurken		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Spreewälder Meerrettich		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Stromberger Pflaume		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Tettlinger Hopfen		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Thüringer Leberwurst		IGP	Prodotti a base di carne
Thüringer Rostbratwurst		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Thüringer Rotwurst		IGP	Prodotti a base di carne
Tomaten von der Insel Reichenau		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Walbecker Spargel		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Weideochse vom Limpurger Rind		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Westfälischer Knochenschinken		IGP	Prodotti a base di carne
Westfälischer Pumpnickel		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Danablu		IGP	Formaggi
Esrom		IGP	Formaggi
Lammefjordsgulerod		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Lammefjordskartofler		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Vadehavslam		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Vadehavsstude		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Agios Mattheos Kerkyras	IGP	Oli e grassi
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής	Agoureleo Chalkidikis	DOP	Oli e grassi
Ακτινίδιο Πιερίας	Aktinidio Pierias	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ακτινίδιο Σπερχειού	Aktinidio Sperchiou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ανεβατό	Anevato	DOP	Formaggi
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Apokoronas Chania Kritis	DOP	Oli e grassi
Αρνάκι Ελασσόνας	Arnaki Elassonas	DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Arxanes Irakliou Kritis	DOP	Oli e grassi
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Avgotaracho Messolongiou	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Viannos Irakliou Kritis	DOP	Oli e grassi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis	DOP	Oli e grassi
Γαλοτύρι	Galotyri	DOP	Formaggi
Γραβιέρα Αγράφων	Graviera Agrafon	DOP	Formaggi
Γραβιέρα Κρήτης	Graviera Kritis	DOP	Formaggi
Γραβιέρα Νάξου	Graviera Naxou	DOP	Formaggi
Ελιά Καλαμάτας	Elia Kalamatas	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»	Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»	DOP	Oli e grassi
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Exeretiko partheno eleolado Thrapsano	DOP	Oli e grassi
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης	Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis	DOP	Oli e grassi
Ζάκυνθος	Zakynthos	IGP	Oli e grassi
Θάσος	Thassos	IGP	Oli e grassi
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Θρούμπα Θάσου	Throumpa Thassou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Θρούμπα Χίου	Throumpa Chiou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Καλαθάκι Λήμνου	Kalathaki Limnou	DOP	Formaggi
Καλαμάτα	Kalamata	DOP	Oli e grassi
Κασέρι	Kasseri	DOP	Formaggi
Κατίκι Δομοκού	Katiki Domokou	DOP	Formaggi
Κατσικάκι Ελασσόνας	Katsikaki Elassonas	DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Κελυφωτό φυσίκι Φθιώτιδας	Kelifoto fystiki Fthiotidas	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Kerassia Tragana Rodochoriou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Κεφαλογραβιέρα	Kefalograviera	DOP	Formaggi
Κεφαλονιά	Kefalonia	IGP	Oli e grassi
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Kolymvari Chation Kritis	DOP	Oli e grassi
Κονσερβολιά Αμφίσσης	Konservolia Amfissis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κονσερβολιά Αρτας	Konservolia Artas	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κονσερβολιά Αταλάντης	Konservolia Atalantis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Konservolia Piliou Volou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κονσερβολιά Ροβίων	Konservolia Rovion	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κονσερβολιά Στυλίδας	Konservolia Stylidas	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κοπανιστή	Kopanisti	DOP	Formaggi
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Korinthiaki Stafida Vostitsa	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Koum kouat Kerkiras	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Κρανίδι Αργολίδας	Kranidi Argolidas	DOP	Oli e grassi
Κρητικό παξιμάδι	Kritiko paximadi	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Κροκέες Λακωνίας	Krokees Lakonias	DOP	Oli e grassi
Κρόκος Κοζάνης	Krokos Kozanis	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Ladotyri Mytilinis	DOP	Formaggi
Λακωνία	Lakonia	IGP	Oli e grassi
Λέσβος/Μυτιλήνη	Lesvos/Mytilini	IGP	Oli e grassi
Λυγουριό Ασκληπείου	Lygourio Asklepiou	DOP	Oli e grassi
Μανούρι	Manouri	DOP	Formaggi
Μανταρίνι Χίου	Mandarini Chiou	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Μαστίχα Χίου	Masticha Chiou	DOP	Gomme e resine naturali




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Μαστιχέλαιο Χίου	Mastichelaio Chiou	DOP	Oli essenziali
Μέλι Ελάτης Μανιάλου Βανίλια	Meli Elatis Menalou Vanilia	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Μεσσαρά	Messara	DOP	Oli e grassi
Μετσοβόνε	Metsovone	DOP	Formaggi
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Mila Zagoras Piliou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Μήλα Ντελισιους Πιλαφά Τριπόλεως	Mila Delicious Pilafa Tripoleos	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Μήλο Καστοριάς	Milo Kastorias	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Μπατζος	Batzos	DOP	Formaggi
Ξερά σύκα Κύμης	Xera syka Kymis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας	Xygalo Siteias/Xigalo Siteias	DOP	Formaggi
Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη	Xira Syka Taxiarchi	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ξυνομυζήθρα Κρήτης	Xynomyzithra Kritis	DOP	Formaggi
Ολυμπία	Olympia	IGP	Oli e grassi
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Patata Kato Nevrokopiou	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Πατάτα Νάξου	Patata Naxou	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Peza Irakliou Kritis	DOP	Oli e grassi
Πέτρινα Λακωνίας	Petrina Lakonias	DOP	Oli e grassi
Πηχτόγαλο Χανίων	Pichtogalo Chanion	DOP	Formaggi
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Portokalia Maleme Chanion Kritis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής	Prasines Elies Chalkidikis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Πρέβεζα	Preveza	IGP	Oli e grassi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Ροδάκινα Νάουσας	Rodakina Naousas	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ρόδος	Rodos	IGP	Oli e grassi
Σάμος	Samos	IGP	Oli e grassi
Σαν Μιχάλη	San Michali	DOP	Formaggi
Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Sitia Lasithiou Kritis	DOP	Oli e grassi
Σταφίδα Ζακύνθου	Stafida Zakynthou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Σταφίδα Ηλείας	Stafida Ilias	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Syka Vavronas Markopoulou Messongion	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Σφέλα	Sfela	DOP	Formaggi
Τοματάκι Σαντορίνης	Tomataki Santorinis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου	Tsakoniki Melitzana Leonidiou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Τσιχλα Χίου	Tsikla Chiou	DOP	Gomme e resine naturali
Φάβα Σαντορίνης	Fava Santorinis	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φασόλια Βανίλιες Φενεού	Fasolia Vanilies Feneou	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς	Fassolia Gigantes Elefantes Kastorias	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati



Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Φέτα	Feta	DOP	Formaggi
Φιρικοί Πηλίου	Firiki Piliou	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φοινίκι Λακωνίας	Finiki Lakonias	DOP	Oli e grassi
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	Formaella Arachovas Parnassou	DOP	Formaggi
Φυστικο Αίγινας	Fystiki Eginas	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Φυστικο Μεγάρων	Fystiki Megaron	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Χανιά Κρήτης	Chania Kritis	IGP	Oli e grassi
Aceite Campo de Calatrava		DOP	Oli e grassi
Aceite Campo de Montiel		DOP	Oli e grassi
Aceite de La Alcarria		DOP	Oli e grassi
Aceite de la Rioja		DOP	Oli e grassi
Aceite de la Comunitat Valenciana		DOP	Oli e grassi
Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí		DOP	Oli e grassi
Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta		DOP	Oli e grassi
Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià		DOP	Oli e grassi
Aceite del Bajo Aragón		DOP	Oli e grassi
Aceite de Lucena		DOP	Oli e grassi
Aceite de Navarra		DOP	Oli e grassi
Aceite Monterrubio		DOP	Oli e grassi
Aceite Sierra del Moncayo		DOP	Oli e grassi
Aceituna Aloreña de Málaga		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Afuegàl Pitu		DOP	Formaggi
Ajo Morado de las Pedroñeras		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Alcachofa de Tudela		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Alfajor de Medina Sidonia		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Alubia de La Bãneza-León		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Antequera		DOP	Oli e grassi
Arroz de Valencia/Arròs de València		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Arzùa-Ulloa		DOP	Formaggi
Avellana de Reus		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Azafrán de La Mancha		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Baena		DOP	Oli e grassi
Berenjena de Almagro		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Botillo del Bierzo		IGP	Prodotti a base di carne
Caballa de Andalucía		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Cabrales		DOP	Formaggi
Calasparra		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Calçot de Valls		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carne de Ávila		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de Cantabria		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de la Sierra de Guadarrama		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de Morucha de Salamanca		IGP	Carne fresche (e frattaglie)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Castaña de Galicia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cebolla Fuentes de Ebro		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cebreiro		DOP	Formaggi
Cecina de León		IGP	Prodotti a base di carne
Cereza del Jerte		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cerezas de la Montaña de Alicante		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Chorizo de Cantimpalos		IGP	Prodotti a base di carne
Chorizo Riojano		IGP	Prodotti a base di carne
Chosco de Tineo		IGP	Prodotti a base di carne
Chufa de Valencia		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Coliflor de Calahorra		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cordero de Extremadura		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cordero de Navarra/Nafarroako Arku-mea		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cordero Manchego		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cordero Segureño		IGP	Prodotti a base di carne
Dehesa de Extremadura		DOP	Prodotti a base di carne
Ensaïmada de Mallorca/Ensaïmada mallorquina		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Espárrago de Huétor-Tájar		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Espárrago de Navarra		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Estepa		DOP	Oli e grassi
Faba Asturiana		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Faba de Lourenzá		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Gamoneu/Gamedo		DOP	Formaggi
Garbanzo de Escacena		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Garbanzo de Fuentesauco		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Gata-Hurdes		DOP	Oli e grassi
Gofio Canario		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Grelos de Galicia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Guijuelo		DOP	Prodotti a base di carne
Idiazábal		DOP	Formaggi
Jamón de Huelva		DOP	Prodotti a base di carne
Jamón de Serón		IGP	Prodotti a base di carne
Jamón de Teruel/Paleta de Teruel		DOP	Prodotti a base di carne
Jamón de Trevélez		IGP	Prodotti a base di carne
Jijona		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Judías de El Barco de Ávila		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Kaki Ribera del Xúquer		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Lacón Gallego		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Lechazo de Castilla y León		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Lenteja de La Armuña		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Lenteja de Tierra de Campos		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Les Garrigues		DOP	Oli e grassi
Los Pedroches		DOP	Prodotti a base di carne
Mahón-Menorca		DOP	Formaggi
Mantecadas de Astorga		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Mantecados de Estepa		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya		DOP	Oli e grassi
Mantequilla de Soria		DOP	Oli e grassi
Manzana de Girona/Poma de Girona		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Manzana Reineta del Bierzo		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mazapán de Toledo		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Melocotón de Calanda		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melón de la Mancha		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melva de Andalucía		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Miel de Galicia/Mel de Galicia		IGP	Altri prodotti di origine animale
Miel de Granada		DOP	Altri prodotti di origine animale
Miel de La Alcarria		DOP	Altri prodotti di origine animale
Miel de Tenerife		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mongeta del Ganxet		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Montes de Granada		DOP	Oli e grassi
Montes de Toledo		DOP	Oli e grassi
Montoro-Adamuz		DOP	Oli e grassi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Nísperos Callosa d'En Sarriá		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pa de Pagès Català		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pan de Alfacar		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pan de Cea		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pan de Cruz de Ciudad Real		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Papas Antiguas de Canarias		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pasas de Málaga		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pataca de Galicia/Patata de Galicia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Patatas de Prades/Patates de Prades		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pemento da Arnoia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pemento de Herbón		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pemento de Mougán		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pemento de Oímbra		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pemento do Couto		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pera de Jumilla		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pera de Lleida		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Peras de Rincón de Soto		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Picón Bejes-Tresviso		DOP	Formaggi
Pimentón de la Vera		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Pimentón de Murcia		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Pimiento Asado del Bierzo		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pimiento de Fresno-Benavente		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pimiento Riojano		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pimientos del Piquillo de Lodosa		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Plátano de Canarias		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pollo y Capón del Prat		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Poniente de Granada		DOP	Oli e grassi
Priego de Córdoba		DOP	Oli e grassi
Queso Camerano		DOP	Formaggi
Queso Casin		DOP	Formaggi
Queso de Flor de Guía/Queso de MEDIA Flor de Guía/Queso de Guía		DOP	Formaggi
Queso de La Serena		DOP	Formaggi
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya		DOP	Formaggi
Queso de Murcia		DOP	Formaggi
Queso de Murcia al vino		DOP	Formaggi
Queso de Valdeón		IGP	Formaggi
Queso Ibores		DOP	Formaggi
Queso Los Beyos		IGP	Formaggi
Queso Majorero		DOP	Formaggi
Queso Manchego		DOP	Formaggi
Queso Nata de Cantabria		DOP	Formaggi
Queso Palmero/Queso de la Palma		DOP	Formaggi
Queso Tetilla		DOP	Formaggi
Queso Zamorano		DOP	Formaggi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Quesucos de Liébana		DOP	Formaggi
Roncal		DOP	Formaggi
Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic		IGP	Prodotti a base di carne
San Simón da Costa		DOP	Formaggi
Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Sierra de Cadiz		DOP	Oli e grassi
Sierra de Cazorla		DOP	Oli e grassi
Sierra de Segura		DOP	Oli e grassi
Sierra Mágina		DOP	Oli e grassi
Siurana		DOP	Oli e grassi
Sobao Pasiego		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Sobrasada de Mallorca		IGP	Prodotti a base di carne
Tarta de Santiago		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Ternasco de Aragón		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Ternera Asturiana		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Ternera de Extremadura		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Ternera Gallega		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Tomate La Cañada		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Torta del Casar		DOP	Formaggi
Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Turrón de Alicante		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Uva de mesa embolsada «Vinalopó»		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Vinagre de Jerez		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Vinagre del Condado de Huelva		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Kainuun rönttönen		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Kitkan viisas		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Lapin Poron kuivaliha		DOP	Prodotti a base di carne
Lapin Poron kylmäsavuliha		DOP	Prodotti a base di carne
Lapin Poron liha		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Lapin Puikula		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Puruveden muikku		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Abondance		DOP	Formaggi
Agneau de lait des Pyrénées		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau de l'Aveyron		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau de Lozère		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau de Pauillac		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau du Périgord		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau de Sisteron		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau du Bourbonnais		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau du Limousin		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau du Poitou-Charentes		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agneau du Quercy		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Ail blanc de Lomagne		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ail de la Drôme		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ail fumé d'Arleux		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ail rose de Lautrec		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Anchois de Collioure		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Asperge des sables des Landes		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Banon		DOP	Formaggi
Barèges-Gavarnie		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Béa du Roussillon		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Beaufort	—	DOP	Formaggi
Bergamote(s) de Nancy		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres		DOP	Oli e grassi
Beurre de Bresse		DOP	Oli e grassi
Beurre d'Isigny		DOP	Oli e grassi
Bleu d'Auvergne		DOP	Formaggi
Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel		DOP	Formaggi
Bleu des Causses		DOP	Formaggi
Bleu du Vercors-Sassenage		DOP	Formaggi
Bœuf charolais du Bourbonnais		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Bœuf de Bazas		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Bœuf de Chalosse		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Bœuf de Charolles		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Bœuf de Vendée		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Bœuf du Maine		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Boudin blanc de Rethel		IGP	Prodotti a base di carne
Brie de Meaux		DOP	Formaggi
Brie de Melun		DOP	Formaggi
Brioche vendéenne		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Brocciu Corse/Brocciu		DOP	Formaggi
Camembert de Normandie		DOP	Formaggi
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)		IGP	Prodotti a base di carne
Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet		DOP	Formaggi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Chabichou du Poitou		DOP	Formaggi
Chaource		DOP	Formaggi
Charolais		DOP	Formaggi
Chasselas de Moissac		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Châtaigne d'Ardèche		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Chevroitin		DOP	Formaggi
Cidre de Bretagne/Cidre Breton		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Cidre de Normandie/Cidre Normand		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Clémentine de Corse		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Coco de Paimpol		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Comté		DOP	Formaggi
Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica		DOP	Prodotti a base di carne
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Cornouaille		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Crème de Bresse		DOP	Altri prodotti di origine animale
Crème d'Isigny		DOP	Altri prodotti di origine animale
Crème fraîche fluide d'Alsace		IGP	Altri prodotti di origine animale
Crottin de Chavignol/Chavignol		DOP	Formaggi
Dinde de Bresse		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Domfront		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Époisses		DOP	Formaggi
Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Farine de Petit Epeautre de Haute Provence		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Figue de Solliès		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fin Gras/Fin Gras du Mézenc		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Foin de Crau		DOP	Foin
Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison		DOP	Formaggi
Fraise du Périgord		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fraises de Nîmes		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Gâche vendéenne		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Génisse Fleur d'Aubrac		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Gruyère (2)		IGP	Formaggi
Haricot tarbais		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Huile d'olive d'Aix-en-Provence		DOP	Oli e grassi
Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica		DOP	Oli e grassi
Huile d'olive de Haute-Provence		DOP	Oli e grassi
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	Oli e grassi
Huile d'olive de Nice		DOP	Oli e grassi
Huile d'olive de Nîmes		DOP	Oli e grassi
Huile d'olive de Nyons		DOP	Oli e grassi
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence		DOP	Oli e grassi
Huîtres Marennes Oléron		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Jambon de Bayonne		IGP	Prodotti a base di carne
Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu		DOP	Prodotti a base di carne
Jambon de l'Ardèche		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Jambon de Vendée		IGP	Prodotti a base di carne
Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes		IGP	Prodotti a base di carne
Kiwi de l'Adour		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Laguiole		DOP	Formaggi
Langres		DOP	Formaggi
Lentille vert du Puy		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Lentilles vertes du Berry		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Lingot du Nord		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Livarot		DOP	Formaggi
Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu		DOP	Prodotti a base di carne
Mâche nantaise		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mâconnais		DOP	Formaggi
Maine — Anjou		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Maroilles/Marolles		DOP	Formaggi
Melon de Guadeloupe		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melon du Haut-Poitou		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melon du Quercy		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Miel d'Alsace		IGP	Altri prodotti di origine animale
Miel de Corse/Mele di Corsica		DOP	Altri prodotti di origine animale
Miel de Provence		IGP	Altri prodotti di origine animale
Miel de sapin des Vosges		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mirabelles de Lorraine		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mogette de Vendée		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs		DOP	Formaggi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Morbier		DOP	Formaggi
Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Moutarde de Bourgogne		IGP	Pasta di mostarda
Munster/Munster-Géromé		DOP	Formaggi
Muscat du Ventoux		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Neufchâtel		DOP	Formaggi
Noisette de Cervione — Nuciola di Cervion		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Noix de Grenoble		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Noix du Périgord		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Œufs de Loué		IGP	Altri prodotti di origine animale
Oie d'Anjou		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Oignon de Roscoff		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Oignon doux des Cévennes		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Olive de Nice		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Olive de Nîmes		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Olives noires de Nyons		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ossau-Iraty		DOP	Formaggi
Pâté de Campagne Breton		IGP	Prodotti a base di carne
Pâtes d'Alsace		IGP	Paste alimentari
Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Pélardon		DOP	Formaggi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Petit Épeautre de Haute-Provence		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Picodon		DOP	Formaggi
Piment d'Espelette/Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Pintadeau de la Drôme		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Poireaux de Créances		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pomelo de Corse		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pomme de terre de l'Île de Ré		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pomme du Limousin		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pommes des Alpes de Haute Durance		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pommes de terre de Merville		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pommes et poires de Savoie		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pont-l'Évêque		DOP	Formaggi
Porc d'Auvergne		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Porc de Franche-Comté		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Porc de la Sarthe		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Porc de Normandie		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Porc de Vendée		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Porc du Limousin		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Porc du Sud-Ouest		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Pouligny-Saint-Pierre		DOP	Formaggi
Prés-salés de la baie de Somme		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Prés-salés du Mont-Saint-Michel		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Raviole du Dauphiné		IGP	Paste alimentari




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Reblochon/Reblochon de Savoie		DOP	Formaggi
Rigotte de Condrieu		DOP	Formaggi
Rillettes de Tours		IGP	Prodotti a base di carne
Riz de Camargue		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Rocamadour		DOP	Formaggi
Roquefort		DOP	Formaggi
Sainte-Maure de Touraine		DOP	Formaggi
Saint-Marcellin		IGP	Formaggi
Saint-Nectaire		DOP	Formaggi
Salers		DOP	Formaggi
Saucisse de Montbéliard		IGP	Prodotti a base di carne
Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau		IGP	Prodotti a base di carne
Saucisson de l'Ardèche		IGP	Prodotti a base di carne
Selles-sur-Cher		DOP	Formaggi
Taureau de Camargue		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Tome des Bauges		DOP	Formaggi
Tomme de Savoie		IGP	Formaggi
Tomme des Pyrénées		IGP	Formaggi
Valençay		DOP	Formaggi
Veau de l'Aveyron et du Ségala		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Veau du Limousin		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles d'Alsace		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles d'Ancenis		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles d'Auvergne		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Bourgogne		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Bresse		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Bretagne		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Challans		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Cholet		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Gascogne		IGP	Carne fresche (e frattaglie)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Volailles de Houdan		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Janzé		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de la Champagne		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de la Drôme		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de l'Ain		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Licques		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de l'Orléonais		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Loué		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Normandie		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles de Vendée		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles des Landes		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Béarn		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Berry		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Charolais		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Forez		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Gatinais		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Gers		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Languedoc		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Lauragais		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Maine		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du plateau de Langres		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Val de Sèvres		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Volailles du Velay		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Alföldi kamillavirágzat		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi		IGP	Prodotti a base di carne
Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász		IGP	Prodotti a base di carne
Gönci kajszibarack		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Hajdúsági torma		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Kalocsai fűszerpaprika örlemény		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Magyar szürkemarha hús		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Makói vöröshagyma/Makói hagyma		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Szegedi fűszerpaprika-örlemény/Szegedi paprika		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi		DOP	Prodotti a base di carne
Szentesi paprika		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Szőregi rózsatő		IGP	Fiori e piante ornamentali
Clare Island Salmon		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Imokilly Regato		DOP	Formaggi
Timoleague Brown Pudding		IGP	Prodotti a base di carne
Waterford Blaa/Blaa		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Abbacchio Romano		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Acciughe sotto sale del Mar Ligure		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Aceto balsamico di Modena		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Aceto balsamico tradizionale di Modena		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Aglione Bianco Polesano		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Aglione di Voghiera		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Agnello del Centro Italia		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Agnello di Sardegna		IGP	Carne fresche (e frattaglie)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Alto Crotonese		DOP	Oli e grassi
Amarene Brusche di Modena		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Aprutino Pescarese		DOP	Oli e grassi
Arancia del Gargano		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Arancia di Ribera		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Arancia Rossa di Sicilia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Asiago		DOP	Formaggi
Asparago bianco di Bassano		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Asparago bianco di Cimadolmo		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Asparago di Badoere		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Asparago verde di Altedo		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Basilico Genovese		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale		DOP	Oli essenziali
Bitto		DOP	Formaggi
Bra		DOP	Formaggi
Bresaola della Valtellina		IGP	Prodotti a base di carne
Brisighella		DOP	Oli e grassi
Brovada		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bruzio		DOP	Oli e grassi
Caciocavallo Silano		DOP	Formaggi
Canestrato di Moliterno		IGP	Formaggi
Canestrato Pugliese		DOP	Formaggi
Canino		DOP	Oli e grassi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Capocollo di Calabria		DOP	Prodotti a base di carne
Cappero di Pantelleria		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carciofo Brindisino		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carciofo di Paestum		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carciofo Romanesco del Lazio		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carciofo Spinoso di Sardegna		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carota dell'Altopiano del Fucino	—	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Carota Novella di Ispica		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cartoceto		DOP	Oli e grassi
Casatella Trevigiana		DOP	Formaggi
Casciotta d'Urbino		DOP	Formaggi
Castagna Cuneo	—	IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castagna del Monte Amiata		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castagna di Montella		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castagna di Vallerano		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castelmagno		DOP	Formaggi
Chianti Classico		DOP	Oli e grassi
Ciauscolo		IGP	Prodotti a base di carne
Cilento		DOP	Oli e grassi
Ciliegia dell'Etna		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ciliegia di Marostica		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ciliegia di Vignola		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Cinta Senese		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Cipolla Rossa di Tropea Calabria		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cipollotto Nocerino		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Clementine del Golfo di Taranto		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Clementine di Calabria		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Collina di Brindisi		DOP	Oli e grassi
Colline di Romagna		DOP	Oli e grassi
Colline Pontine		DOP	Oli e grassi
Colline Salernitane	—	DOP	Oli e grassi
Colline Teatine		DOP	Oli e grassi
Coppa di Parma		IGP	Prodotti a base di carne
Coppa Piacentina		DOP	Prodotti a base di carne
Coppia Ferrarese		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Cotechino Modena		IGP	Prodotti a base di carne
Cozza di Scardovari		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Crudo di Cuneo		DOP	Prodotti a base di carne
Culatello di Zibello		DOP	Prodotti a base di carne
Dauno		DOP	Oli e grassi
Fagioli Bianchi di Rotonda		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fagiolo Cannellino di Atina		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fagiolo Cuneo		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fagiolo di Sarconi		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Fagiolo di Sorana		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Farina di castagne della Lunigiana		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Farina di Neccio della Garfagnana		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Farro di Monteleone di Spoleto		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Farro della Garfagnana		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fichi di Cosenza		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fico Bianco del Cilento		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ficodindia dell'Etna		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ficodindia di San Cono		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fiore Sardo		DOP	Formaggi
Fontina		DOP	Formaggi
Formaggella del Luinese		DOP	Formaggi
Formaggio di Fossa di Sogliano		DOP	Formaggi
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana		DOP	Formaggi
Fungo di Borgotaro		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Garda		DOP	Oli e grassi
Gorgonzola		DOP	Formaggi
Grana Padano		DOP	Formaggi
Insalata di Lusia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Irpinia — Colline dell'Ufita		DOP	Oli e grassi
Kiwi Latina		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
La Bella della Daunia	—	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Laghi Lombardi	—	DOP	Oli e grassi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Lametia		DOP	Oli e grassi
Lardo di Colonnata		IGP	Prodotti a base di carne
Lenticchia di Castelluccio di Norcia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Limone Costa d'Amalfi		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Limone di Rocca Imperiale		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Limone di Siracusa		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Limone di Sorrento		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Limone Femminello del Gargano		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Limone Interdonato Messina		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Liquirizia di Calabria		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Lucca		DOP	Oli e grassi
Maccheroncini di Campofilone		IGP	Paste alimentari
Marrone della Valle di Susa		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marrone del Mugello		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marrone di Caprese Michelangelo		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marrone di Castel del Rio		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marrone di Combai		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marrone di Roccadaspide		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marrone di San Zeno		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Marroni del Monfenera		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mela di Valtellina		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mela Rossa Cuneo		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mela Val di Non		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melannurca Campana		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melanzana Rossa di Rotonda		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Melone Mantovano		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Miele della Lunigiana		DOP	Altri prodotti di origine animale
Miele delle Dolomiti Bellunesi		DOP	Altri prodotti di origine animale
Miele Varesino		DOP	Altri prodotti di origine animale
Molise		DOP	Oli e grassi
Montasio		DOP	Formaggi
Monte Etna		DOP	Oli e grassi
Monte Veronese		DOP	Formaggi
Monti Iblei		DOP	Oli e grassi
Mortadella Bologna		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Mozzarella di Bufala Campana		DOP	Formaggi
Murazzano		DOP	Formaggi
Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Nocciola di Giffoni		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Nocciola Romana		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Nocellara del Belice		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Nostrano Valtrompia		DOP	Formaggi
Oliva Ascolana del Piceno		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Pagnotta del Dittaino		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pancetta di Calabria		DOP	Prodotti a base di carne
Pancetta Piacentina		DOP	Prodotti a base di carne
Pane casareccio di Genzano	—	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pane di Altamura	—	DOP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pane di Matera		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Panforte di Siena		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Parmigiano Reggiano	—	DOP	Formaggi
Pasta di Gragnano		IGP	Paste alimentari
Patata dell'Alto Viterbese		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Patata della Sila		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Patata di Bologna		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pecorino Crotonese		DOP	Formaggi
Pecorino di Filiano		DOP	Formaggi
Pecorino di Picinisco		DOP	Formaggi
Pecorino Romano		DOP	Formaggi
Pecorino Sardo		DOP	Formaggi
Pecorino Siciliano		DOP	Formaggi
Pecorino Toscano		DOP	Formaggi
Penisola Sorrentina		DOP	Oli e grassi
Peperone di Pontecorvo		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Peperone di Senise		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pera dell'Emilia Romagna		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Pera mantovana		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pescabivona		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pesca di Leonforte		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pesca di Verona		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pesca e nettarina di Romagna		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Piacentinu Ennese		DOP	Formaggi
Piadina Romagnola/Piada Romagnola		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Piave		DOP	Formaggi
Pistacchio verde di Bronte		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pomodoro di Pachino		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Porchetta di Ariccia		IGP	Prodotti a base di carne
Pretuziano delle Colline Teramane		DOP	Oli e grassi
Prosciutto Amatriciano		IGP	Prodotti a base di carne
Prosciutto di Carpegna		DOP	Prodotti a base di carne
Prosciutto di Modena		DOP	Prodotti a base di carne
Prosciutto di Norcia		IGP	Prodotti a base di carne
Prosciutto di Parma		DOP	Prodotti a base di carne
Prosciutto di Sauris		IGP	Prodotti a base di carne
Prosciutto di S. Daniele		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Prosciutto Toscano		DOP	Prodotti a base di carne
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo		DOP	Prodotti a base di carne
Provolone del Monaco		DOP	Formaggi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Provolone Valpadana		DOP	Formaggi
Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì		DOP	Formaggi
Quartirolo Lombardo		DOP	Formaggi
Radicchio di Chioggia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Radicchio di Verona		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Radicchio Rosso di Treviso		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Radicchio Variegato di Castelfranco		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ragusano		DOP	Formaggi
Raschera		DOP	Formaggi
Ricciarelli di Siena		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Ricotta di Bufala Campana		DOP	Altri prodotti di origine animale
Ricotta Romana		DOP	Formaggi
Riso del Delta del Po		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Riso Nano Vialone Veronese		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Riviera Ligure		DOP	Oli e grassi
Robiola di Roccaverano		DOP	Formaggi
Sabina		DOP	Oli e grassi
Salama da sugo		IGP	Prodotti a base di carne
Salame Brianza		DOP	Prodotti a base di carne
Salame Cremona		IGP	Prodotti a base di carne
Salame di Varzi		IGP	Prodotti a base di carne
Salame d'oca di Mortara		IGP	Prodotti a base di carne
Salame Felino		IGP	Prodotti a base di carne
Salame Piacentino		DOP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Salame S. Angelo		IGP	Prodotti a base di carne
Salamini italiani alla cacciatora		DOP	Prodotti a base di carne
Salmerino del Trentino		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Salsiccia di Calabria		DOP	Prodotti a base di carne
Salva Cremasco		DOP	Formaggi
Sardegna		DOP	Oli e grassi
Scalognò di Romagna		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Sedano Bianco di Sperlonga		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Seggiano		DOP	Oli e grassi
Soppressata di Calabria		DOP	Prodotti a base di carne
Sopressa Vicentina		DOP	Prodotti a base di carne
Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck		IGP	Prodotti a base di carne
Spresa delle Giudicarie		DOP	Formaggi
Squacquerone di Romagna		DOP	Formaggi
Stelvio/Stilfser		DOP	Formaggi
Strachitunt		DOP	Formaggi
Susina di Dro		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Taleggio		DOP	Formaggi
Tergeste		DOP	Oli e grassi
Terra di Bari		DOP	Oli e grassi
Terra d'Otranto		DOP	Oli e grassi
Terre Aurunche		DOP	Oli e grassi
Terre di Siena		DOP	Oli e grassi
Terre Tarentine		DOP	Oli e grassi
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Toma Piemontese		DOP	Formaggi




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Torrone di Bagnara		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Toscano		IGP	Oli e grassi
Trote del Trentino		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Tuscia		DOP	Oli e grassi
Umbria		DOP	Oli e grassi
Uva da tavola di Canicattì		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Uva da tavola di Mazzarrone		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Uva di Puglia		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Val di Mazara		DOP	Oli e grassi
Valdemone		DOP	Oli e grassi
Valle d'Aosta Fromadzo		DOP	Formaggi
Valle d'Aosta Jambon de Bosses		DOP	Prodotti a base di carne
Valle d'Aosta Lard d'Arnad		DOP	Prodotti a base di carne
Valle del Belice		DOP	Oli e grassi
Valli Trapanesi		DOP	Oli e grassi
Valtellina Casera		DOP	Formaggi
Vastedda della valle del Belice		DOP	Formaggi
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa		DOP	Oli e grassi
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Vulture		DOP	Oli e grassi
Zafferano dell'Aquila		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Zafferano di San Gimignano		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Zafferano di Sardegna		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Zampone Modena		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Daujėnų naminė duona		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Lietuviškas varškės sūris		IGP	Formaggi
Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny		DOP	Altri prodotti di origine animale
Stakliškės		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	Oli e grassi
Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		DOP	Altri prodotti di origine animale
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	Prodotti a base di carne
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Boeren-Leidse met sleutels		DOP	Formaggi
Edam Holland		IGP	Formaggi
Gouda Holland		IGP	Formaggi
Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnkaas		DOP	Formaggi
Noord-Hollandse Edammer		DOP	Formaggi
Noord-Hollandse Gouda		DOP	Formaggi
Oppeerdoezer Ronde		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Westlandse druif		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Andrutys Kaliskie		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Bryndza Podhalańska		DOP	Formaggi
Cebularz lubelski		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Chleb prądnicki		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Fasola korczyńska		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati



Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Fasola Wrzawska		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Jabłka grójeckie		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Jabłka łąckie		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Jagnięcina podhalańska		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Karp zatorski		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Kielbasa lisecka		IGP	Prodotti a base di carne
Kołocz śląski/kołacz śląski		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Miód drahimski		IGP	Altri prodotti di origine animale
Miód kurpiowski		IGP	Altri prodotti di origine animale
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich		IGP	Altri prodotti di origine animale
Obwarzanek krakowski		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Oscypek		DOP	Formaggi
Podkarpacki miód spadziowy		DOP	Altri prodotti di origine animale
Redykołka		DOP	Formaggi
Rogal świętomarciński		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Ser koryciński swojski		IGP	Formaggi
Śliwka szydłowska		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Suska sechłońska		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Wielkopolski ser smażony		IGP	Formaggi
Wiśnia nadwiślanka		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Alheira de Barroso-Montalegre		IGP	Prodotti a base di carne




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Alheira de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Ameixa d'Elvas		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Amêndoa Douro		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Ananás dos Açores/São Miguel		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Anona da Madera		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Azeite de Moura		DOP	Oli e grassi
Azeite de Trás-os-Montes		DOP	Oli e grassi
Azeite do Alentejo Interior		DOP	Altri prodotti di origine animale
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)		DOP	Oli e grassi
Azeites do Norte Alentejano		DOP	Oli e grassi
Azeites do Ribatejo		DOP	Oli e grassi
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Batata de Trás-os-montes		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Batata doce de Aljezur		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Borrego da Beira		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Borrego de Montemor-o-Novo		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Borrego do Baixo Alentejo		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Borrego do Nordeste Alentejano		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Borrego Serra da Estrela		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Borrego Terrincho		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Cabrito da Beira		IGP	Carne fresche (e frattaglie)




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Cabrito da Gralheira		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cabrito das Terras Altas do Minho		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cabrito de Barroso		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cabrito do Alentejo		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cabrito Transmontano		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Cacholeira Branca de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Carnalentejana		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Arouquesa		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Barrosã		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Cachena da Peneda		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne da Charneca		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de Bravo do Ribatejo		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne de Porco Alentejano		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne dos Açores		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Marinhoa		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Maronesa		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Mertolenga		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Carne Mirandesa		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Castanha da Terra Fria		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castanha de Padrela		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castanha dos Soutos da Lapa		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Castanha Marvão-Portalegre		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cereja da Cova da Beira		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Cereja de São Julião-Portalegre		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Chouriça de carne de Barroso-Montalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriça doce de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriço de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriço grosso de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Chouriço Mouro de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Citrinos do Algarve		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Cordeiro Bragançano		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Farinheira de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Farinheira de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Linguiça de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Linguiça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo		IGP	Prodotti a base di carne
Lombo Branco de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Lombo Enguitado de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Maçã Bravo de Esmolfe		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Maçã da Beira Alta		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Maçã da Cova da Beira		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Maçã de Alcobaça		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Maçã de Portalegre		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Maçã Riscadinha de Palmela		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Maracujá dos Açores/S. Miguel		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Mel da Serra da Lousã		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel da Serra de Monchique		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel da Terra Quente		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel das Terras Altas do Minho		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel de Barroso		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel do Alentejo		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel do Parque de Montezinho		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)		DOP	Altri prodotti di origine animale
Mel dos Açores		DOP	Altri prodotti di origine animale
Morcele de Assar de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Morcele de Cozer de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Morcele de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Ovos moles de Aveiro		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Paio de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Paia de Lombo de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba		IGP	Prodotti a base di carne
Painho de Portalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Paio de Beja		IGP	Prodotti a base di carne
Pastel de Tentúgal		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Pêra Rocha do Oeste		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati




Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Pêssego da Cova da Beira		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Presunto de Barrancos		DOP	Prodotti a base di carne
Presunto de Barroso		IGP	Prodotti a base di carne
Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas		IGP	Prodotti a base di carne
Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra		IGP	Prodotti a base di carne
Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo		DOP	Prodotti a base di carne
Queijo de Azeitão		DOP	Formaggi
Queijo de cabra Transmontano		DOP	Formaggi
Queijo de Évora		DOP	Oli e grassi
Queijo de Nisa		DOP	Formaggi
Queijo do Pico		DOP	Formaggi
Queijo mestiço de Tolosa		IGP	Formaggi
Queijo Rabaçal		DOP	Formaggi
Queijo São Jorge		DOP	Formaggi
Queijo Serpa		DOP	Formaggi
Queijo Serra da Estrela		DOP	Formaggi
Queijo Terrincho		DOP	Formaggi
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)		DOP	Formaggi
Requeijão da Beira Baixa		DOP	Altri prodotti di origine animale
Requeijão Serra da Estrela		DOP	Altri prodotti di origine animale
Salpicão de Barroso-Montalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Salpicão de Vinhais		IGP	Prodotti a base di carne
Sangureira de Barroso-Montalegre		IGP	Prodotti a base di carne
Travia da Beira Baixa		DOP	Altri prodotti di origine animale
Vitela de Lafões		IGP	Carne fresche (e frattaglie)



Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Magiun de prune Topoloveni		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Bruna bönor från Öland		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Kalix Ljörom		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Skånsk spettekaka		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Svecia		IGP	Formaggi
Upplandskubb		DOP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Bovški sir		DOP	Formaggi
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre		DOP	Oli e grassi
Kočevski gozdni med		DOP	Altri prodotti di origine animale
Kraška panceta		IGP	Prodotti a base di carne
Kraški med		DOP	Altri prodotti di origine animale
Kraški pršut		IGP	Prodotti a base di carne
Kraški zašink		IGP	Prodotti a base di carne
Mohant		DOP	Formaggi
Nanoški sir		DOP	Formaggi
Prekmurska šunka		IGP	Viande (et abats) frais
Prleška tünka		IGP	Prodotti a base di carne
Ptujski lük		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Šebreljski želodec		IGP	Prodotti a base di carne
Slovenski med		IGP	Altri prodotti di origine animale
Štajersko prekmursko bučno olje		IGP	Oli e grassi
Tolminc		DOP	Formaggi
Zgornjesavinjski želodec		IGP	Prodotti a base di carne
Oravský korbáčik		IGP	Formaggi
Paprika Žitava/Žitavská paprika		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)



Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Skalický trdelník		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Slovenská bryndza		IGP	Formaggi
Slovenská parenica		IGP	Formaggi
Slovenský oštiepok		IGP	Formaggi
Tekovský salámový syr		IGP	Formaggi
Zázrivské vojky		IGP	Formaggi
Zázrivský korbáčik		IGP	Formaggi
Arbroath Smokies		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Armagh Bramley Apples		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Beacon Fell traditional Lancashire cheese		DOP	Formaggi
Bonchester cheese		DOP	Formaggi
Buxton blue		DOP	Formaggi
Cornish Clotted Cream		DOP	Altri prodotti di origine animale
Cornish Pasty		IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Cornish Sardines		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Dorset Blue Cheese		IGP	Formaggi
Dovedale cheese		DOP	Formaggi
East Kent Goldings		DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Exmoor Blue Cheese		IGP	Formaggi
Fal Oyster		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Fenland Celery		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Gloucestershire cider/perry		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Herefordshire cider/perry		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)



Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	—	DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Jersey Royal potatoes	—	DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Isle of Man Queenies		DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Kentish ale and Kentish strong ale	—	IGP	Birre
Lakeland Herdwick		DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Lough Neagh Eel		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Melton Mowbray Pork Pie		IGP	Prodotti a base di carne
Native Shetland Wool		DOP	Laine
Newmarket Sausage		IGP	Prodotti a base di carne
New Season Comber Potatoes/Comber Earlies		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Orkney beef	—	DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Orkney lamb	—	DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Orkney Scottish Island Cheddar		IGP	Formaggi
Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes		IGP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Rutland Bitter	—	IGP	Birre
Scotch Beef	—	IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Scotch Lamb	—	IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Scottish Farmed Salmon	—	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Scottish Wild Salmon		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Shetland Lamb	—	DOP	Carne fresche (e frattaglie)
Single Gloucester	—	DOP	Formaggi
Staffordshire Cheese	—	DOP	Formaggi
Stornoway Black Pudding		IGP	Prodotti a base di carne
Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese	—	DOP	Formaggi
Teviotdale Cheese		IGP	Formaggi



Nome	Traslitterazione in caratteri latini	Protezione (1)	Tipo di prodotto
Traditional Cumberland Sausage		IGP	Prodotti a base di carne
Traditional Grimsby Smoked Fish		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Welsh Beef		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
Welsh lamb		IGP	Carne fresche (e frattaglie)
West Country Beef		IGP	Viande (et abats) frais
West Country farmhouse Cheddar cheese		DOP	Formaggi
West Country Lamb		IGP	Viande (et abats) frais
White Stilton cheese/Blue Stilton cheese		DOP	Formaggi
Whitstable oysters		IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Worcestershire cider/perry		IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
Yorkshire Forced Rhubarb		DOP	Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Yorkshire Wensleydale		IGP	Formaggi

(1) Conformemente alla legislazione dell'Unione vigente, come contenuto nell'appendice 2.

(2) Le modalità di utilizzo dell'IGP Gruyère sono descritte nei considerando 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 della Commissione, del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)] (GU L 36 del 7.2.2013, pag. 1).

Appendice 2

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Legislazione della Confederazione svizzera

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1° gennaio 2015 (RS 910.12, RO 2014 3903).»



DECISIONE (UE) 2017/1190 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo all'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare ⁽¹⁾ («accordo») è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi rientranti nelle competenze dell'Unione.
- (2) L'articolo 20 dell'accordo istituisce il «comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto») e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.
- (3) È pertanto opportuno definire la posizione che deve essere adottata dall'Unione con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto»), istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, con riguardo all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 15 del 20.1.2014, pag. 3.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
C. CAMILLERI

—



PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA

del ...

riguardante l'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare ⁽¹⁾ («accordo») è stato applicato a titolo provvisorio tra la Confederazione svizzera («Svizzera») e l'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato GNSS Unione europea/Svizzera («comitato misto») deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.
- (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti della Svizzera e dell'Unione durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, quale figurante nell'allegato della presente decisione.

Fatto in inglese a Bruxelles e a Berna, rispettivamente il ... e il ...


Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario per l'Unione europea

Il segretario per la Svizzera

⁽¹⁾ GUL 15 del 20.1.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO MISTO)

Articolo 1

Composizione del comitato misto

1. Il comitato misto è composto dai rappresentanti della Commissione europea («Commissione») e dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, da una parte, e dai rappresentanti del governo federale della Confederazione svizzera («Svizzera»), dall'altra. Le due parti sono in seguito denominate individualmente «parte» o congiuntamente «parti».
2. I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari che agiscono a nome delle parti.
3. Durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo, il comitato misto è costituito da rappresentanti della Svizzera, da una parte, e da rappresentanti dell'Unione europea, dall'altra.

Articolo 2

Presidenza

1. La presidenza del comitato misto è assunta alternativamente, ogni 12 mesi, da ciascuna delle parti.
Durante il primo anno civile dell'entrata in vigore dell'accordo, la presidenza è esercitata dalla Svizzera.
2. La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto nonché il suo supplente.
3. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.
4. Durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo, le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 3


Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4

Segreteria

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
2. Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.
3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.



Articolo 5

Riunioni del comitato misto

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo.

2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.

3. Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.

4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.

5. Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.

6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 6

Ordine del giorno

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2. Ciascuna parte può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno oggetti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.

3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 7

Gruppi di lavoro del comitato misto

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.

2. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno *mutatis mutandis*.



3. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4. Il comitato misto può decidere, in conformità dell'articolo 8 delle presenti regole di procedura, di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità dell'accordo. Esse recano il titolo «Decisione» o «Raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.

3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.

4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine, il testo della proposta è trasmesso a norma dell'articolo 5 del regolamento interno, entro un termine di almeno 21 giorni di calendario, entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

5. Le decisioni del comitato misto che modificano l'allegato I dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

Articolo 9

Verbale


1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2. Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure nella riunione successiva del comitato misto.

Articolo 10

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.



*Articolo 11***Spese**


1. Ciascuna parte assume le spese sostenute per la propria partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.
2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese relative alle missioni assegnate a esperti.
3. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

*Articolo 12***Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa alla segreteria del comitato misto.

*Articolo 13***Modifica**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità del suo articolo 8.

17CE1863

DECISIONE (UE) 2017/1191 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2017

che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2014/56/UE ⁽¹⁾, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Croazia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico programmato per il 2014 era pari al 5,5 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il debito pubblico lordo era previsto raggiungere il 62 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato.
- (2) Il 28 gennaio 2014, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Croazia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.
- (3) Il 2 luglio 2014 la Commissione concludeva che la Croazia aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 28 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.
- (4) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati statistici per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. In applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati statistici del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati statistici comunicati. Inoltre, la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata unicamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni e che il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione prospettica del parametro di riferimento del debito ⁽⁴⁾.
- (6) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Croazia nell'aprile 2016, il programma di convergenza 2017-2020 e le previsioni di primavera 2017 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

— Nel 2016 il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è sceso allo 0,8 % del PIL dal 3,4 % nel 2015. Tale miglioramento è stato trainato principalmente da: i) l'aumento delle entrate, grazie alla forte crescita del PIL, e ii) le limitazioni di spesa. Pertanto, il disavanzo è stato riportato al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il termine stabilito dal Consiglio.


— Secondo il programma di convergenza per il periodo 2017-2020, presentato dal governo croato il 27 aprile 2017, il disavanzo pubblico dovrebbe aumentare all'1,3 % del PIL nel 2017 e diminuire allo 0,8 % del PIL nel 2018. Le previsioni di primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,1 % del PIL nel 2017 e dello 0,9 % del PIL nel 2018. Pertanto, nel periodo oggetto delle previsioni il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

⁽¹⁾ Decisione 2014/56/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», disponibili al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf



- Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato del 3,0 % del PIL nel periodo 2014-2016.
- Il rapporto debito pubblico lordo/PIL ha raggiunto il suo massimo all'86,7 % del PIL nel 2015, diminuendo all'84,2 % nel 2016, grazie al rafforzamento del PIL e degli aggiustamenti stock/flussi a diminuzione del debito. Secondo le previsioni di primavera 2017 della Commissione il rapporto debito/PIL dovrebbe ulteriormente ridursi al 79,4 % nel 2018, trainato dalla forte crescita del PIL nominale. Pertanto, il rapporto debito/PIL del 2016 soddisfa la configurazione prospettica del parametro di riferimento relativo alla riduzione del debito.
- (7) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (8) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Croazia è stato corretto e pertanto la decisione 2014/56/UE deve essere abrogata.
- (9) A partire dal 2017, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Croazia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. Avendo raggiunto il suo obiettivo a medio termine già nel 2016, la Croazia dovrebbe ora evitare ulteriori deviazioni e dovrebbe attenersi al criterio del debito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Croazia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2014/56/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA

17CE1864



DECISIONE (UE) 2017/1192 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici alle navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.
- (2) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (3) Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.
- (4) Il CESNI dovrebbe adottare, durante la riunione del 6 luglio 2017, la norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2017/1.
- (5) La norma ES-TRIN 2017/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (6) La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ abrogherà la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018. L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 si riferisce direttamente ai requisiti tecnici per le imbarcazioni identificandoli come quelli di cui alla norma ES-TRIN 2015/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione.
- (7) Pertanto, la norma ES-TRIN 2017/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.
- (8) L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della norma ES-TRIN 2017/1,

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

⁽²⁾ Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna il 6 luglio 2017 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2017/1 e della norma di prova complementare AIS interno 2017/1.

2. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è intesa a sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della norma ES-TRIN 2017/1, anche per quanto riguarda l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Articolo 2

1. La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri, che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

2. La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa da tali Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. MIZZI

17CE1865



DECISIONE (PESC) 2017/1193 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC ⁽¹⁾, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).
- (2) Il 7 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1107 ⁽²⁾, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2017.
- (3) A seguito del riesame strategico dell'EU BAM Rafah, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2018.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'azione comune 2005/889/PESC.
- (5) L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 980 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.


Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASKAS

⁽¹⁾ Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1107 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 64).



DECISIONE (PESC) 2017/1194 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica la decisione 2013/354/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC ⁽¹⁾, che ha prorogato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (2) Il 7 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1108 ⁽²⁾ che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017.
- (3) A seguito del riesame strategico dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2018.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.
- (5) L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 12 372 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2018.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 65).



DECISIONE (PESC) 2017/1195 DEL CONSIGLIO**del 4 luglio 2017****che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/129/PESC ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2014/129/PESC prevede un periodo di attuazione di 36 mesi per progetti riguardanti le attività specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/632 ⁽²⁾ che ha prorogato il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC fino al 2 luglio 2017.
- (4) Il 19 giugno 2017 l'ente incaricato dell'attuazione («consorzio dell'UE per la non proliferazione») ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare ulteriormente il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC fino al 31 dicembre 2017 per consentire di organizzare, nel 2017, una conferenza annuale di primaria importanza sulla non proliferazione e il disarmo, nonché di continuare a mantenere e aggiornare, dopo il 2 luglio 2017, la piattaforma Internet del consorzio dell'UE per la non proliferazione.
- (5) La decisione 2014/129/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per consentire la piena attuazione delle attività ivi contenute e la sua durata dovrebbe essere prorogata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/129/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:


«c) fornire gli strumenti per l'organizzazione di quattro conferenze annuali di primaria importanza con paesi terzi e la società civile sulla non proliferazione e il disarmo per promuovere a livello internazionale la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e la strategia dell'UE sulle SALW, nonché il ruolo delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di riflessione dell'Unione in questo ambito, al fine di accrescere la visibilità delle politiche dell'Unione in materia e di presentare relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;»;

- 2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti che riguardano le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 4 034 254,15 EUR.»;

⁽¹⁾ Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 10).



3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Essa si applica a decorrere dal 3 luglio 2017. Cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.»;

4) nell'allegato la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

«4. Durata

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

17CE1868



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1196 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Tali misure comprendono il divieto di spedizione di suini vivi, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine da alcune zone degli Stati membri interessati.
- (2) L'articolo 6 della direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ riconosce l'esistenza di aziende comprendenti diverse unità di produzione e consente l'applicazione di deroghe relative ai diversi livelli di rischio che possono essere riconosciuti dall'autorità competente. Di ciò si dovrebbe tenere conto nelle deroghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di spostamento di suini vivi, purché siano applicate misure di mitigazione del rischio. La macellazione di suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE esclusivamente al termine di un giorno di macellazione in cui non verranno successivamente macellati altri suini può essere inclusa nelle misure di mitigazione del rischio. Di ciò si dovrebbe tenere conto nelle deroghe al divieto di spedizione delle partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata di cui all'articolo 4 di tale decisione di esecuzione.
- (4) L'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE dispone che i prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali non provenienti da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria a norma di quanto disposto all'allegato I di tale direttiva, comprese le misure di controllo della peste suina africana stabilite dalla direttiva 2002/60/CE. Ne consegue che i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza definite conformemente alla direttiva 2002/60/CE sono sottoposti a restrizioni nella produzione, nella trasformazione e nella distribuzione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine contenenti carni suine. Dato il rischio trascurabile, dovrebbe essere prevista una deroga per i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza, purché i prodotti siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati, in condizioni specifiche, in stabilimenti situati nelle zone elencate nelle parti I, II o III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.


⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



- (5) Le misure in vigore per la spedizione in altri Stati membri e paesi terzi di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE devono essere riviste al fine di tenere conto dell'assenza della malattia nelle zone elencate nella parte I di tale allegato. Per garantire la sostenibilità delle misure dovrebbe essere prevista una relativa flessibilità solo nel caso in cui i suini siano spostati da una zona nella parte I dell'allegato ad altre aziende comunque situate in una zona figurante nella parte I dell'allegato, purché restino in vigore le altre misure di mitigazione del rischio.
- (6) Deve essere affrontata la necessità di mitigare i rischi posti dai trasporti di suini selvatici vivi dagli Stati membri figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale pratica, che riguarda un prodotto caratterizzato da un livello di rischio elevato, dovrebbe essere evitata rafforzando ed estendendo le misure già in vigore per i suini selvatici.
- (7) Al fine di garantire che le informazioni sulle prescrizioni relative alle restrizioni in vigore a norma della decisione 2014/709/UE per i prodotti di origine suina, compresi i prodotti ottenuti da suini selvatici, vengano effettivamente fornite ai viaggiatori, gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali dovrebbero portare dette prescrizioni all'attenzione dei viaggiatori che si spostano dalle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (8) Nel maggio 2017 pochi casi di peste suina africana nei cinghiali sono stati osservati nel comune (novads) di Tukuma e in alcune zone del comune (novads) di Ventspils, in Lettonia, in una zona attualmente elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e in prossimità di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Il verificarsi di tali casi costituisce un aumento del livello di rischio che va preso in considerazione. Di conseguenza, le zone della Lettonia interessate dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (9) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è collegato alla naturale lenta propagazione nella popolazione di cinghiali come pure alle attività antropiche, come documentato dalle relazioni scientifiche elaborate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare⁽¹⁾. Al fine di tenere conto degli eventi epidemiologici nell'Unione verificatisi dal 2014 in relazione a tale malattia e per far fronte ai rischi posti dalla peste suina africana nonché all'esigenza di operare in modo proattivo nel definire le zone da includere nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia, Lituania e Polonia dovrebbero essere incluse nella parte I dell'allegato zone a rischio più elevato di dimensioni sufficienti intorno alle zone elencate nelle parti II e III dello stesso. Tali zone di nuova inclusione dovrebbero tenere conto della stagionalità della malattia nella regione e dovrebbero essere riviste dalla Commissione nell'ottobre 2017, quando il rischio di diffusione verrà sottoposto a nuova valutazione in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.
- (10) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoonosaria in relazione a tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di tenere conto della situazione zoonosaria relativa a tale malattia in detti tre Stati membri.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

1) all'articolo 3, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e, durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spostamento, nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto:

a) in tale azienda; o

⁽¹⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4163 [92 pagg.] ed EFSA Journal 2017; 15(3):4732 [73 pagg.].



- b) nell'unità di produzione in cui sono tenuti i suini destinati alla spedizione a norma del presente articolo; l'unità di produzione può essere definita solo dall'autorità competente, purché il veterinario ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni delle unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra e»;
- 2) all'articolo 4, il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato, o al termine di un giorno di macellazione in cui non verranno successivamente macellati altri suini.»;
- 3) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) siano rimasti ininterrottamente nell'azienda per almeno 30 giorni prima della spedizione o dalla nascita e nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione.»;

- 4) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Deroga per i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza

Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6 nonché gli articoli 11, 12 e 13 della presente decisione, e in deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/99/CE, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine da macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, purché tali prodotti:

- a) siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti situati nelle zone elencate nelle parti I, II o III dell'allegato e riconosciuti in conformità dell'articolo 12; e
- b) siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende non situate nelle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato o da suini originari e provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato, purché soddisfino le prescrizioni stabilite all'articolo 3, punto 1, e punto 2 o 3; e
- c) siano stati bollati a norma dell'articolo 16.»;
- 5) l'articolo 15 è così modificato:


- a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nessun suino selvatico vivo viene spedito dagli Stati membri figuranti nell'allegato, fatta eccezione per le zone indenni dalla peste suina africana separate da barriere geografiche efficaci dalle zone incluse nell'allegato, verso altri Stati membri o dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone, elencate o no nell'allegato, nel territorio dello stesso Stato membro.»;

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini selvatici vivi dalle zone non elencate nell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro non elencate nell'allegato e verso altri Stati membri, purché:

- a) gli ex suini selvatici siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spostamento;
- b) l'azienda attui misure di biosicurezza;
- c) gli ex suini selvatici soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 3, punto 1, e punto 2 o 3.



4. Per le partite di suini selvatici vivi che soddisfano le condizioni della deroga di cui al paragrafo 3, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi documenti veterinari e/o certificati sanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE: "Suini conformi all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione".»;

6) è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Informazioni che gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali sono tenuti a fornire

Gli operatori del settore del trasporto passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali, le agenzie di viaggio e i servizi postali richiamano l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite dalla presente decisione, in particolare fornendo in modo adeguato informazioni sulle norme di cui agli articoli 2 e 15 ai viaggiatori che si spostano dal territorio di uno qualsiasi degli Stati membri interessati e ai clienti dei servizi postali.»;


7) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

— Hiiu maakond.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

— Aizputes novads,

— Alsungas novads,

— Auces novads,

— Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

— Bauskas pilsēta,

— Brocēnu novads,

— Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

— Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

— Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

— Kuldīgas novads,

— Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

— republikas pilsēta Jelgava,

— Rundāles novads,

— Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

— Skrundas novads,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Talsu novada Ģibuļu pagasts,

— Talsu pilsēta,

— Tērvetes novads,

— Ventspils novada Jūrkalnes, Zirū, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3. Lituania


Le seguenti zone in Lituania:

— Joniškio rajono savivaldybė,

— Jurbarko rajono savivaldybė,

— Kalvarijos savivaldybė,

— Kazlų Rūdos savivaldybė,



- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelių apylinkių, Joniškelių miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Salocių ir Vaškų seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4. Polonia


Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świątajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
- gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- powiat kolneński,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat augustowski,
- powiat łomżyński,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,




- powiat miejski Suwałki,
 - powiat sejneński.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
 - powiat ostrowski,
- w województwie lubelskim:
- gminy Hanna, Wryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
 - gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wołyń w powiecie radzyńskim,
 - gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,
 - gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTE II


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Abja vald,
- Alatskivi vald,
- Elva linn,
- Haaslava vald,
- Haljala vald,
- Halliste vald,
- Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),
- IDA-Viru maakond,
- Kambja vald,
- Karksi vald,
- Kihelkonna vald,
- Konguta vald,
- Kõpu vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne maakond,
- Lääne-Saare vald,
- Laekvere vald,



- Leisi vald,
- Luunja vald,
- Mäksa vald,
- Meeksi vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Nõo vald,
- Orissaare vald,
- osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Pärnu maakond,
- Peipsiääre vald,
- Piirissaare vald,
- Pöide vald,
- Põlva maakond,
- Puhja vald,
- Rägavere vald,
- Rakvere linn,
- Rakvere vald,
- Rannu vald,
- Rapla maakond,
- Rõngu vald,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Sõmeru vald,
- Suure-Jaani vald,
- Tähtvere vald,
- Tartu linn,
- Tartu vald,
- Tarvastu vald,
- Torgu vald,
- Ülenurme vald,
- Valga maakond,
- Vara vald,
- Vihula vald,
- Viljandi linn,
- Viljandi vald,
- Vinni vald,
- Viru-Nigula vald,
- Võhma linn,




- Vönnu vald,
- Vöru maakond.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novada Viksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
- Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,
- Beverīnas novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Līgo pagasts,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,



- Jelgavas novada Kalnciema, Līv bērzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novads,
- Raunas novada Raunas pagasts,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novada Siļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,




- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
- Strenču novads,
- Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos miesto savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,



- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczel i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

w województwie mazowieckim:

- gmina Platerów w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:


- gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Aegviidu vald,
- Anija vald,




- Järva maakond,
- Jõgeva maakond,
- Kadrina vald,
- Kolga-Jaani vald,
- Kõo vald,
- Laeva vald,
- Laimjala vald,
- osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),
- osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,
- Pihla vald,
- Rakke vald,
- Tapa vald,
- Väike-Maarja vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Apes novada Virešu pagasts,
- Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Drustu pagasts,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Rugāju pagasts,
- Salaspils novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,



- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Vārkavas novads.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Pajstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

w województwie lubelskim:


- gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1197 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2012/340/UE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base

[notificata con il numero C(2017) 4442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 33,vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione ⁽⁶⁾ dispone l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2017, di un esperimento temporaneo al quale possono partecipare tutti gli Stati membri e nel cui ambito è consentito scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
- (2) La verifica se la scelta tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale costituisca un'alternativa migliore rispetto alla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, non è ancora stata completata, in quanto è necessario raccogliere ulteriori dati prima di concludere l'esperimento, in particolare riguardo al livello minimo di controllo ufficiale. È quindi necessario prorogare la durata dell'esperimento temporaneo.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2012/340/UE la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1870



DECISIONE (UE) 2017/1198 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 27 giugno 2017****sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 21,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 19 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha adottato i propri Orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 ⁽³⁾ (di seguito gli «Orientamenti dell'ABE»). Gli Orientamenti dell'ABE mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci attraverso l'armonizzazione di modelli e definizioni per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi.
- (2) Gli Orientamenti dell'ABE sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e agli enti che comunicano piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti in conformità al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁵⁾.
- (3) Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell'Unione. Pertanto la BCE è destinataria degli Orientamenti dell'ABE relativa agli enti creditizi classificati come significativi in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (4) Al fine ottemperare agli Orientamenti dell'ABE, la BCE dovrebbe assicurare che gli enti creditizi significativi comunichino i rispettivi piani di finanziamento in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE.
- (5) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ ABE/GL/2014/04.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).



- (6) In considerazione del fatto che le informazioni sui piani di finanziamento sono necessarie a fini micro e macroprudenziali, la BCE ha deciso di richiedere alle autorità nazionali competenti di comunicarle i piani di finanziamento degli enti creditizi.
- (7) È necessario specificare le modalità con le quali le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento. In particolare è opportuno precisare ulteriormente il formato, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono comunicate, nonché i dettagli dei controlli di qualità eseguiti dalle autorità nazionali competenti prima di comunicare le informazioni alla BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla BCE i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), insieme alle seguenti definizioni:

- 1) per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); e
- 2) per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell'ABE dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

- a) enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;
- b) enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;
- c) enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l'autorità nazionale competente di riferimento è tenuta a comunicare all'ABE i relativi piani di finanziamento in conformità alla decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea ⁽¹⁾ su base consolidata o su base individuale se tali enti non fanno parte di un gruppo vigilato.

2. Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell'ABE.

3. I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE. I piani di finanziamento hanno la data di riferimento del 31 dicembre dell'anno precedente.

⁽¹⁾ Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti.



*Articolo 4***Date di invio**

1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui al paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.
2. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, entro le ore 12:00 CET dei giorni entro i quali le autorità nazionali competenti devono presentare i piani di finanziamento all'ABE ai sensi del paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.

*Articolo 5***Controlli sulla qualità dei dati**

1. Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le regole di convalida elaborate e aggiornate dall'ABE e applicano i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.
2. Oltre all'osservanza delle regole di convalida e dei controlli di qualità, i dati sono comunicati in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:
 - a) le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se possibile, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e
 - b) le informazioni devono essere complete: eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

*Articolo 6***Informazioni qualitative**

1. Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.
2. Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni di eventuali modifiche di rilievo.

*Articolo 7***Specifiche del formato di trasmissione**


1. Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell'ABE.
2. I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier).

*Articolo 8***Date di riferimento per le prime segnalazioni**

La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3 è il 31 dicembre 2017.

*Articolo 9***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.



*Articolo 10***Destinatari**

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 giugno 2017.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

17CE1871



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 12 novembre 2015)

Pagina 3, articolo 4:

anziché: «XVI»

leggasi: «XVII».

17CE1872

Rettifica della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 21 gennaio 1998)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino:

anziché: «— se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.»

leggasi: «— se opportuno, essere subordinata all'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale, o imporre il rispetto di tali condizioni.»

17CE1873


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-070) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 0 7 *

€ 18,00

